

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

801° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	11
4 ^a - Difesa	»	31
5 ^a - Bilancio	»	35
6 ^a - Finanze e tesoro	»	45
7 ^a - Istruzione	»	53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	65
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	69
10 ^a - Industria	»	74
11 ^a - Lavoro	»	83
12 ^a - Igiene e sanità	»	92
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	100

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	<i>Pag.</i>	140
---	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	141
Interventi nel Mezzogiorno	»	144
Riconversione industriale	»	151
Mafia	»	158

Sottocommissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri - Pareri	<i>Pag.</i>	164
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	165
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	172
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	174
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	»	175

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	177
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)**MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991****422^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente***ACONE**

Intervengono il ministro per il turismo e lo spettacolo Tognoli, i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)
(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente ACONE avverte che, per l'economia del dibattito, è preferibile procedere all'esame congiunto del disegno di legge con i disegni di legge nn. 2656 e 2911, che seguono, avendo anche la Commissione di merito proceduto in tal senso.

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656)

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole sui disegni di legge nn. 2656 e 2911 e favorevole con condizione sul disegno di legge n. 2186)

Riferisce il senatore MURMURA, il quale ricollegandosi all'esposizione già svolta nella seduta del 7 marzo 1991, ribadisce le osservazioni già allora evidenziate riguardo al disegno di legge n. 2186, mentre propone di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge n. 2656 e 2911.

Non essendovi osservazioni, la Commissione incarica quindi il relatore di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito sui disegni di legge n. 2656 e 2911, mentre sul disegno di legge n. 2186 il parere favorevole è condizionato al rispetto delle competenze regionali in materia turistica. La Commissione si riserva altresì di riesaminare i disegni di legge, qualora la Commissione di merito proceda alla redazione di un testo unificato.

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 dicembre.

Il senatore SANTINI ricorda brevemente le considerazioni già espresse nella precedente seduta, soffermandosi in particolare sull'articolo 3 (concernente il Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo), che, al comma 5, introdotto dalla Camera dei deputati, pone norme volte a garantire maggiore trasparenza. La nuova formulazione dell'articolo 4, riguardante l'assistenza sanitaria, invece trasferisce nel provvedimento la corrispondente disciplina contenuta nel disegno di legge di riforma sanitaria, già approvato dal Senato (A.S. 2375) ed attualmente all'esame della Camera dei deputati. Le perplessità si sono in particolare appuntate sul comma 7, che recepisce disposizioni del relativo contratto, con lesione quindi dell'autonomia delle parti. Ulteriori dubbi - prosegue il relatore - possono essere avanzati sull'articolo 28, riguardante la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, completamente riformulato dalla Camera dei deputati in un testo che riduce l'autonomia degli Istituti e rafforza quella delle regioni. Pur prestando il fianco a qualche critica, relativamente all'approvazione da parte delle regioni di piani di cessione degli alloggi, tale articolo non appare però in contrasto con la tendenza legislativa da ultimo seguita.

Il senatore GALEOTTI si chiede se la Commissione intenda sollecitare la modifica del provvedimento, formulando pertanto un parere con rilievi penetranti. In tal caso il Gruppo PDS intende fornire il proprio positivo contributo, onde consentire l'ulteriore affinamento del testo del disegno di legge.

Il senatore SANTINI ribadisce che la proposta da lui avanzata prevede la formulazione di un parere favorevole con osservazioni.

Il senatore GUZZETTI ritiene che i rilievi relativi all'articolo 4, comma 7, devono esplicitarsi in una specifica condizione alla Commissione di merito. È infatti a suo avviso indispensabile che la Commissione bilancio provveda ad espungere dal testo ogni riferimento

alla validità di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, di recepimento dell'accordo del 6 aprile 1990 (riguardante il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale). La norma infatti contraddice la stessa linea attuale di politica legislativa, che va in direzione della delegificazione. Per quanto invece concerne l'articolo 28 del disegno di legge, suggerisce di limitarsi a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di modificarlo, garantendo un maggiore equilibrio tra la facoltà dell'amministrazione di vendere l'immobile e il diritto dell'affittuario di acquistare, come era peraltro previsto nel testo dell'articolo 24 approvato dal Senato.

Il presidente ACONE rileva che il disegno di legge è assegnato alla Commissione bilancio in sede referente e dunque la formulazione di un parere condizionato non vincola la Commissione al rispetto della condizione stessa. Si tratta inoltre di accertare se la Commissione prima e successivamente l'Assemblea, intendono introdurre modificazioni al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore PONTONE dubita che un parere con semplici osservazioni sia destinato a sortire effetti apprezzabili.

Il sottosegretario PAVAN raccomanda l'espressione di un parere favorevole, sottolineando la necessità che il disegno di legge venga approvato senza modifiche ed entro i tempi prefissati. Con riferimento all'articolo 4, egli conferma che tale articolo recepisce la disciplina corrispondente contenuta nel disegno di legge di riforma sanitaria, salvo l'inciso relativo al contratto di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale. La disposizione alimenta qualche perplessità, ma essa si ricollega comunque ad un emendamento di origine parlamentare.

Al fine di consentire ai componenti la Commissione di partecipare ai lavori dell'Assemblea, il presidente ACONE rinvia quindi il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 1, 1^a)

Il presidente ACONE avverte che l'ordine del giorno della Commissione per le rimanenti sedute della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2906, recante delega al Governo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia.

La seduta termina alle ore 10,05.

423^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco e per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore GUZZETTI illustra gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati agli articoli 1 e 3, ma comunque di scarsa rilevanza, auspicando la tempestiva conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Si apre la discussione.

Il senatore GALEOTTI sottolinea che il disegno di legge è molto atteso e che in prima lettura ha ricevuto il consenso unanime della Commissione. Dichiarando quindi il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS.

Si associa, a nome del Gruppo democratico cristiano, il senatore MURMURA.

Anche la senatrice TOSSI BRUTTI sottolinea il grande rilievo del provvedimento, il cui primo firmatario appartiene al suo Gruppo.

Il sottosegretario COCO ringrazia la Commissione per l'unanimità dei consensi.

Il presidente ELIA informa che la Commissione bilancio ha espresso sul disegno di legge, atteso da tempo e di rilevante contenuto umanitario, un parere favorevole condizionato alla previa approvazione della legge finanziaria, e nel presupposto che gli importi della copertura siano confermati. Fa pertanto presente che sarà possibile procedere al voto finale unicamente dopo la definitiva approvazione di questo atto legislativo.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati gli articoli 1 e 3, modificati dalla Camera dei deputati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia (2906)

(Parere alla 2^a Commissione. Questione di competenza)

Il senatore MURMURA fa presente che nel corso della seduta della Sottocommissione per i pareri di martedì 17 dicembre 1991, è maturata l'opportunità di sollevare la questione di competenza sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento. A tale scopo, l'esame del disegno di legge è stato rimesso alla Commissione plenaria.

Il senatore GALEOTTI rileva che la rimessione alla Commissione plenaria, oltre che dalla opportunità di sollevare la questione di competenza, è derivata dalla esigenza di una maggiore riflessione sul provvedimento, soprattutto in relazione alla genericità dei principi e dei criteri della delega di cui all'articolo 1.

Il presidente ELIA, nel ricordare che anche altri disegni di legge, di analogia portata e relativi alla riorganizzazione di altri Ministeri, sono stati assegnati ad altre Commissioni, reputa tuttavia opportuno un nuovo orientamento, atto a consentire alla Commissione affari costituzionali quantomeno di condividere l'esame di merito.

Si conviene quindi di investire la Presidenza del Senato, sollecitando l'assegnazione del disegno di legge alla Commissione affari costituzionali.

Misure urgenti in materia di occupazione (3082)

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore MURMURA ricorda di aver già illustrato il provvedimento nel corso della seduta della Sottocommissione per i pareri dell'11 dicembre 1991. In particolare, richiama l'attenzione sull'articolo 1, concernente il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e la salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico-monumentale della città di Palermo. In proposito, sottolinea la necessità che il Governo presenti al più presto una relazione al Parlamento circa gli interventi che sono stati finora svolti nelle aree sopracitate e quelli che si intendono realizzare con il nuovo finanziamento. L'articolo 2, che proroga di ulteriori 24 mesi la durata del contratto di diritto privato di 2.000 unità assunte a tempo determinato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, desta poi alcune perplessità: il relatore suggerisce pertanto di invitare la Commissione di merito ad introdurre una norma che

consenta la copertura dell'organico facendo ricorso alle ordinarie procedure concorsuali. La sede più propria per tale disciplina sarebbe stata comunque a suo avviso l'atto Senato n. 3004-B, recante disposizioni per la finanza pubblica, collegato al disegno di legge finanziaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI ritiene che l'incongruità del provvedimento risiede non solo nella proroga di 24 mesi della durata del contratto di diritto privato di soggetti che erano stati assunti a tempo determinato, quanto piuttosto nel fatto che tale norma aggira nella sostanza le restrizioni contenute nel disegno di legge n. 3004-B, già approvato dal Senato, nel quale è previsto per il 1992 un ulteriore decremento delle assunzioni pubbliche. Il Gruppo comunista-PDS aveva d'altro canto previsto che tale norma non sarebbe stata osservata, e che in ogni caso il Governo avrebbe individuato un modo surrettizio per aggirarla. È ben vero che il personale in questione assolve a funzioni rilevanti; sarebbe però stato preferibile avviare le procedure concorsuali ordinarie ed a questo scopo il senatore Galeotti conclude chiedendo un preciso impegno del Governo.

Il senatore VETERE chiede di conoscere come è stato scelto il personale il cui contratto verrebbe prorogato per effetto dell'articolo 2.

Il sottosegretario BISSI rileva che il personale stesso è stato assunto con regolare procedura allo scopo di garantire la operatività del progetto di informatizzazione degli uffici del Ministero e durante l'ormai lungo periodo di attività svolta, si è utilmente inserito nell'amministrazione, la quale ha così potuto supplire a vistose carenze organiche, specie nel Centro-Nord. Il Governo si impegna comunque quanto prima a indire il relativo concorso.

Con riferimento all'articolo 1, il sottosegretario rileva che il Ministero non esercita alcun controllo sui progetti che vengono realizzati con gli importi ivi previsti nell'area napoletana e nella città di Palermo. Poichè però analoga obiezione è stata sollevata dalla Commissione bilancio, il Governo ha approntato un emendamento, in base al quale i nuovi fondi verranno assegnati previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e su quella che si intende realizzare.

La Commissione conferisce quindi al senatore Murmura l'incarico di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

La senatrice TOSSI BRUTTI manifesta alcune riserve sullo schema di parere redatto dal relatore, evidenziando che la sua parte politica condivide l'esigenza di pervenire ad un maggior coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero e sotto questo profilo il provvedimento corrisponde ad una necessità avvertita nel paese. Non concorda invece con l'istituzione di strutture parallele: anche in ambito centrale è necessario procedere ad un coordinamento nonchè ad istituire servizi appositi, alle dirette dipendenze però del procuratore generale presso la Cassazione. In sede periferica la senatrice Tossi Brutti riafferma che anche i procedimenti per i reati di mafia vengano accentrati presso il tribunale capoluogo di ciascun distretto. Dissente invece sull'istituto dell'avocazione ed, a maggior ragione, su un'applicazione estensiva di questa procedura. A suo avviso le norme relative alla connessione legittimano la formazione di maxi processi, per cui si rende auspicabile la loro modifica; non condivide infine l'opinione personale espressa dal relatore nella parte finale dello schema di parere.

Concorda con queste considerazioni il senatore MAFFIOLETTI.

Il senatore MURMURA, chiarito che nel redigere lo schema di parere egli si è attenuto in special modo alle indicazioni espresse dai Gruppi di maggioranza, avanza alcuni dubbi sulla funzionalità delle procure distrettuali, mentre ritiene possibile segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di accentrare le inchieste sui reati di mafia presso il giudice delle indagini preliminari del tribunale avente sede nel capoluogo di distretto, anche se egli mantiene al riguardo alcune perplessità. Ritiene infine quanto mai inopportuno accentrare le indagini sui reati associativi nelle procure distrettuali, escludendo altre che hanno dato prova di un'elevata specializzazione.

Il sottosegretario COCO, dopo aver fatto presente che la Commissione giustizia si accinge a concludere l'esame del disegno di legge, la cui discussione è prevista in Assemblea nella giornata successiva, sostiene che il Governo è impegnato nel conservare la specificità delle strutture istituite presso le procure distrettuali e presso la procura generale della Cassazione.

Il relatore MURMURA dà quindi lettura del nuovo schema di parere, favorevole con osservazioni, che tiene conto dei chiarimenti intervenuti nel corso del dibattito.

La senatrice TOSSI BRUTTI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, con una riserva per quanto attiene l'istituto dell'avocazione.

Posto ai voti, il parere è quindi approvato.

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MURMURA conviene con quanto proposto dal relatore Santini circa l'opportunità di apporre un'osservazione particolarmente incisiva al parere favorevole della Commissione, relativamente all'articolo 4, comma 7, nella parte in cui si traduce in legge una norma del contratto di lavoro del personale sanitario. Occorre infatti invitare la 5ª Commissione a rivedere tale articolo, in quanto esso costituisce un precedente di notevole gravità, contrastante con ragioni di principio unanimemente condivise.

Mentre il relatore SANTINI ribadisce la propria opinione, e con essa consente anche il senatore MAZZOLA, il presidente ELIA sottolinea ancora l'anomalia contenuta nella disposizione appena richiamata.

Il senatore MAFFIOLETTI insiste invece affinché la Commissione ponga una vera e propria condizione, il cui mancato accoglimento da parte della Commissione di merito, trasformi il parere in avviso contrario.

Il senatore GALEOTTI considera a sua volta troppo blanda la formulazione che la Commissione si accinge ad adottare. La sua parte politica, che non è intervenuta nel corso della discussione, ma che si riserva di farlo nel prosieguo, mantiene forti riserve sul disegno di legge, per cui egli esprimerà un voto contrario. Ancora riguardo all'articolo 4, comma 9, ad esempio, egli ravvisa una contraddizione tra la procedura ivi disposta e la previsione contenuta all'articolo 10, relativo al nucleo di valutazione della spesa nel pubblico impiego e quindi alle procedure di formazione dei contratti del settore pubblico. Raccomanda comunque al presidente Elia di prendere contatto con la 5ª Commissione affinché il parere vi pervenga quanto meno prima che essa proceda all'esame degli articoli.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Santini di redigere un parere favorevole con osservazioni, che tengano conto dell'andamento del dibattito, sui primi quattro articoli del disegno di legge.

Al fine di consentire ai componenti la Commissione di partecipare ai lavori dell'Assemblea, il presidente ELIA toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

261^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
COVI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia
Castiglione e Coco.*

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante
coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità
organizzata (3066)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre, dopo la fine della discussione generale con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Si procede all'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge.

Il senatore BATTELLO illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'esigenza di privilegiare l'attribuzione al tribunale e alla Corte d'assise della piena competenza per specifici delitti di criminalità organizzata.

Il presidente COVI, nel dichiararsi d'accordo con la finalità dell'emendamento testè illustrato - che riflette nella sostanza quella di un suo emendamento all'articolo 12 -, propone di accantonare temporaneamente sia l'emendamento 1.1 che l'emendamento 1.0.1, del senatore Di Lembo, avente medesimo oggetto.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato per dar modo ai senatori di prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente COVI avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana si intende integrato con la deliberazione in ordine al

programma per il seguito dell'indagine conoscitiva sui sistemi processuali e le strutture giudiziarie di alcuni paesi stranieri.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,05.

262ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
Covi*

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Martelli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,20.

**DELIBERAZIONE SUL PROGRAMMA DEL SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA
SUI SISTEMI PROCESSUALI E LE STRUTTURE GIUDIZIARIE DI ALCUNI PAESI
STRANIERI
(R 048, 2ª)**

Su proposta del presidente Covi, in considerazione dell'assenso di massima già espresso dal presidente Spadolini, la Commissione approva all'unanimità uno schema di indagine consistente in un sopralluogo in Russia, che sarà inviato al Presidente del Senato per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore BATTELLO illustra l'emendamento 2.1.

Dopo interventi del presidente COVI - contrario -, ONORATO e CORRENTI - favorevoli -, il relatore CASOLI esprime la sua preferenza per il testo dell'articolo 2 quale redatto dal Governo. Del medesimo avviso si dichiara il sottosegretario CASTIGLIONE.

Per dichiarazione di voto prende la parola il senatore BATTELLO, che pone in rilievo l'inesattezza del testo originario. Favorevoli

all'approvazione dell'emendamento si dichiarano la senatrice SALVATO e il senatore FILETTI.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto.

Per correlazione con gli emendamenti già accantonati all'articolo 1 il presidente COVI propone l'accantonamento di quelli presentati agli articoli 3, 4 e 5. Concorda la Commissione.

Il senatore CORRENTI illustra l'emendamento 6.1 prendendo spunto dalle linee portanti del nuovo codice di procedura penale ed in particolare dalla posizione giuridica che acquistano gli elementi probatori in sede dibattimentale. Sottolinea la validità della proposta di modifica in parola, come delle altre presentate dal suo Gruppo parlamentare - evidenziando la cura che si è rivolta nell'evitare divisioni verticali all'interno della Magistratura, quali si insinuerebbero con la conversione del testo originario del decreto in ordine alla cosiddetta superprocura nazionale.

Il senatore DI LEMBO ritira l'emendamento 6.2 e, di conseguenza, l'emendamento 7.2.

Il presidente COVI illustra l'emendamento 6.4 facendo notare la sua collocazione concettualmente intermedia rispetto alla posizione del Governo e a quella dell'emendamento del Gruppo comunista-PDS, con l'attribuzione direttamente al procuratore generale presso la suprema Corte delle funzioni che il decreto-legge ha affidato al Procuratore nazionale antimafia.

Il senatore PINTO illustra l'emendamento 6.3 che si ispira alla stessa logica di quello testè illustrato dal presidente Covi, pur se si discosta in misura minore di quest'ultimo dal testo del decreto.

Il senatore ONORATO, contrario alla strutturazione della «super-procura» quale proposta dal Governo e favorevole invece, ad interventi razionalizzatori, dichiara di fare suo l'emendamento 6.2. Aderisce anche all'emendamento 6.1 che recepisce direttive della Commissione d'inchiesta antimafia.

Il senatore LIPARI suggerisce di evidenziare i non pochi elementi in comune tra gli emendamenti in esame - per eventualmente farli confluire in un'unica proposta emendativa - e si mostra molto perplesso sull'uso della locuzione «Direzione nazionale» per designare una ripartizione interna della Cassazione.

Il RELATORE si dice fermamente contrario a tutti gli emendamenti, che, pur in modo e misure diverse, stravolgerebbero l'intima coerenza e pregiudicherebbero l'efficacia del progetto governativo.

Il ministro MARTELLI interviene per aggiungere elementi squisitamente politici a sostegno della tesi del relatore, a partire dall'intima

connessione di questo provvedimento con l'altro istitutivo della Direzione investigativa antimafia: si tratta di due decreti-legge che qualificano nel loro insieme l'azione del Governo in tema di lotta contro la delinquenza organizzata. Pertanto, l'intenzione di alterare i tratti essenziali del provvedimento non può che intendersi come volontà di demolire la strategia concordata dai partiti della maggioranza che sostengono l'Esecutivo. Richiama in particolare il Gruppo democratico cristiano al rispetto di accordi fondamentali per la vita della coalizione governativa.

Conclude esprimendo, tuttavia, la disponibilità del Governo a discutere eventuali proposte volte a rafforzare i poteri di sorveglianza del procuratore generale della Cassazione.

La senatrice SALVATO fa presente che stanno per iniziare i lavori dell'Assemblea, impegnata nella votazione di importanti provvedimenti, ed è quindi precluso alla Commissione di procedere ora nell'esame. Si tratta del resto di un principio ripetutamente affermato in Assemblea dal presidente del Senato.

Il presidente COVI sospende la seduta, che riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 21,20.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, domani, giovedì 19 dicembre 1991, alle ore 9.

La seduta è tolta alle ore 21,25.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)

Al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente: «Dopo la sezione IV del Capo II del titolo I del Libro I del codice di procedura penale è inserita la seguente:

“SEZIONE V:

Art. 16-bis.

(Competenza per materia e per territorio per delitti di criminalità organizzata specificamente indicati)

1. Il Tribunale o la Corte d'assise avente sede presso il capoluogo del distretto di corte d'appello ove è stato consumato il reato è competente:

a) per il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale quando ha ad oggetto delitti concernenti armi, munizioni e materie esplodenti, ovvero le condotte previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter;

b) per i delitti previsti dagli articoli 416-bis, 630 del codice penale nonchè dall'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) per ogni altro delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. Per i delitti previsti nel comma 1 il giudice delle indagini preliminari è quello presso il tribunale competente per il giudizio”».

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del codice di procedura penale è inserito il seguente comma:

“2. per i delitti consumati o tentati di cui al precedente articolo 5 lettere a) e b) per quelli previsti dal titolo primo del Libro secondo del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato) ed inoltre per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416-bis (Associazione per delinquere di stampo mafioso), 629 (Estorsione) quando per commetterlo ci si sia avvalsi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis, 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale ovvero del reato previsto dall'articolo 74 del Testo Unico approvato con Decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) sono competenti il tribunale o la Corte di assise del luogo dove ha sede la Corte di appello”.

1.0.1

DI LEMBO

Art. 2.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «senza ritardo il capo di detto ufficio» con le altre: «senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio».

2.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Tribunali e Procure distrettuali)

1. Il Tribunale avente sede presso il capoluogo del distretto di Corte d'appello assume la denominazione di Tribunale distrettuale.

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale indicato al primo comma assume la denominazione di procura distrettuale della Repubblica.

3. Il procuratore generale presso la Corte di appello può, per giustificati motivi, a richiesta del procuratore distrettuale, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento davanti al Tribunale distrettuale ai sensi dell'art. 16-bis del codice di procedura penale siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice che sarebbe stato competente ai sensi dell'articolo 6 del codice di procedura penale».

3.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

3.2

DI LEMBO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Sezione per le indagini preliminari per delitti di criminalità organizzata)

1. Ciascun procuratore distrettuale della Repubblica costituisce una sezione per le indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale. Della Sezione possono far parte solo magistrati che abbiano maturato una specifica, attuale e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata.

2. Salvo casi eccezionali, espressamente motivati dal Procuratore distrettuale, le indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale sono svolte dai magistrati appartenenti alla sezione indicata nel comma 1.

3. Il Procuratore distrettuale della Repubblica comunica al Consiglio superiore della Magistratura i nomi dei magistrati che ha assegnato alla sezione di cui al comma 1 ed il nome del procuratore aggiunto da lui designato per il coordinamento».

5.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Sezione distrettuale antimafia)

1. Dopo l'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:

“Art. 70-bis. *(Sezione distrettuale antimafia)*. 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis (Associazione per delinquere di stampo mafioso), 575, 628, 629

del codice penale, quando appaiano commessi da persone aderenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo dove ha sede la Corte di appello, istituisce una sezione distrettuale antimafia designandovi i magistrati che devono farne parte tra quelli del suo ufficio e, con il loro consenso, tra i magistrati in servizio presso altre procure del distretto il cui distacco è attuato con provvedimento del procuratore generale presso la Corte di appello. Per la designazione della durata non inferiore a due anni, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della sezione non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato cura che i magistrati addetti alla sezione si diano reciproca, completa e tempestiva informazione sulle indagini loro affidate.

3. Il procuratore distrettuale od il suo delegato coordina le indagini dei magistrati della sezione al fine di assicurare il corretto impiego della polizia giudiziaria ed il migliore andamento delle investigazioni.

4. Ai magistrati di altre procure del distretto che vengano assegnati alla sezione distrettuale antimafia non spetta il trattamento di missione e possono essere esonerati dall'obbligo della residenza con provvedimento del procuratore generale presso la Corte di appello".

2. All'articolo 386 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"8. Quanto l'arresto od il fermo vengano eseguiti per uno dei reati di cui all'articolo 70-bis del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'arrestato od il fermato vengono immediatamente tradotti presso la casa circondariale del luogo dove ha sede la Corte di appello e dell'arresto o del fermo è immediatamente avvertito il pubblico ministero presso il tribunale competente".

5.2

DI LEMBO

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione:

a) istituisce un ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata. L'ufficio si avvale di un centro elettronico per la raccolta ed elaborazione dei dati giudiziari relativi alla criminalità organizzata;

b) designa per la direzione dell'ufficio, a norma del terzo comma dell'art. 70 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, un avvocato generale presso la Corte di cassazione che abbia esercitato per almeno 10 anni le funzioni inquirenti e che abbia maturato una specifica e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari;

c) designa a far parte dell'ufficio per il coordinamento sette magistrati che abbiano maturato una specifica e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata, oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari.

2. Qualora nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione non siano disponibili magistrati con le caratteristiche professionali richieste nel comma precedente, si procede all'applicazione presso la Procura generale di magistrati di tribunale, di corte d'appello o di corte di cassazione a norma della legge 21 maggio 1956 n. 489. È titolo prioritario per l'applicazione la specifica, attuale e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari.

3. All'ufficio per il coordinamento il procuratore generale applica personale amministrativo che abbia maturato specifica e documentata esperienza nel trattamento informatico dei dati giudiziari».

6.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata)

1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:

“Art. 76-bis. (Ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata).

1. Il procuratore generale presso la corte di cassazione:

a) istituisce un ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata. L'ufficio si avvale di un centro elettronico per la raccolta ed elaborazione dei dati giudiziari relativi alla criminalità organizzata;

b) designa per la direzione dell'ufficio, a norma del terzo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, un avvocato generale presso la corte di cassazione che abbia esercitato per almeno dieci anni le funzioni inquirenti e che abbia maturato una specifica e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari;

c) designa a far parte dell'ufficio per il coordinamento sette magistrati che abbiano maturato una specifica e documentata esperien-

za nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata, oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari.

2. Qualora nell'ambito della procura generale presso la corte di cassazione non siano disponibili magistrati con le caratteristiche professionali richieste nel comma precedente, si procede all'applicazione presso la procura generale di magistrati di tribunale, di corte d'appello o di corte di cassazione a norma della legge 21 maggio 1956, n. 489: È titolo prioritario per l'applicazione la specifica, attuale e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari.

3. All'ufficio per il coordinamento il procuratore generale applica personale amministrativo che abbia maturato specifica e documentata esperienza nel trattamento informatico dei dati giudiziari».

6.2

DI LEMBO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Direzione nazionale antimafia)

1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:

“Art. 76-bis. (Direzione nazionale antimafia) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla direzione è preposto il Procuratore generale presso la Corte di cassazione od un suo delegato.

3. Alla direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, designati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata.

4. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

5. Al Procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale”.

6.4

COVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Istituzione della Direzione generale antimafia)

1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

“Art. 76-bis. - (Istituzione della Direzione generale antimafia) - 1.

Nell'ambito della procura generale presso la corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia alla quale è preposto il procuratore generale; per l'esercizio delle relative funzioni questi si avvale di un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

2. Alla Direzione sono addetti, con funzioni di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Procuratore nazionale antimafia.

3. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

4. Al procuratore generale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale».

6.3

PINTO

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Compiti dell'ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti di criminalità organizzata)

1. L'ufficio per il coordinamento ha funzioni di supporto informativo per l'attività delle procure distrettuali e di coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale. A tal fine:

a) provvede all'acquisizione e alla elaborazione delle notizie relative ai delitti di criminalità organizzata;

b) segnala alle procure distrettuali competenti, anche attraverso apposite conferenze convocate dal Procuratore generale presso la corte di cassazione, i temi di investigazione e i piani di indagine utili per una migliore efficacia delle indagini preliminari;

c) cura la circolazione delle informazioni utili per la migliore efficacia delle indagini preliminari, anche a mezzo dei magistrati dell'ufficio e d'intesa con i procuratori distrettuali e con i procuratori aggiunti che dirigono le sezioni di cui all'art. 5.

2. Qualora risulti che sullo stesso reato o nei confronti della stessa persona indagano più uffici giudiziari, il dirigente dell'ufficio informa immediatamente le procure interessate nonché il procuratore generale presso la Corte di appello se i magistrati appartengono allo stesso distretto. Se i magistrati appartengono a distretti diversi, informa i procuratori generali presso le Corti d'appello nei cui distretti hanno sede le procure interessate.

3. L'ufficio ha altresì il compito di segnalare alle procure interessate e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni caso di interferenza tra le indagini.

4. Tutti i procuratori della Repubblica sono tenuti a comunicare all'ufficio per il coordinamento, contemporaneamente all'iscrizione nel registro indicato dall'art. 335 del codice di procedura penale, ogni notizia di reato ed il nome della persona alla quale il reato è stato attribuito, quando si tratti o possa trattarsi di uno dei delitti indicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale.

5. All'ufficio è comunicata copia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dei verbali di perquisizione e sequestro, copia delle decisioni del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari, del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento nonché copia degli atti di indagine sui quali quelle decisioni si fondano.

6. I pubblici ministeri possono altresì inviare all'ufficio per il coordinamento ogni altro atto ritenuto utile per i compiti dell'ufficio».

7.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Compiti dell'ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti di criminalità organizzata)

Dopo l'articolo 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 371-bis. (Compiti dell'ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti di criminalità organizzata) – 1. L'ufficio per il coordinamento ha funzioni di supporto informativo per l'attività delle procure distrettuali e di coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 16-bis.

A tal fine:

a) provvede all'acquisizione e alla elaborazione delle notizie relative ai delitti di criminalità organizzata;

b) segnala alle procure distrettuali competenti, anche attraverso apposite conferenze convocate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, i piani di indagine utili per una migliore efficacia delle indagini preliminari;

c) cura la circolazione delle informazioni utili per la migliore efficacia delle indagini preliminari, anche a mezzo dei magistrati dell'ufficio e d'intesa con i procuratori distrettuali e con i procuratori aggiunti che dirigono le sezioni di cui all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Qualora risulti che sullo stesso reato o nei confronti della stessa persona indagano più uffici giudiziari, il dirigente dell'ufficio informa immediatamente le procure interessate nonché il procuratore generale presso la corte di appello se i magistrati appartengono allo stesso distretto. Se i magistrati appartengono a distretti diversi, informa il procuratore generale presso la corte d'appello nei cui distretti hanno sede le procure interessate.

3. L'ufficio ha altresì il compito di segnalare alle procure interessate e al procuratore generale presso la corte di cassazione ogni caso di interferenza tra le indagini.

4. Tutti i procuratori della Repubblica sono tenuti a comunicare all'ufficio per il coordinamento, contemporaneamente all'iscrizione nel registro indicato dall'art. 335 cpp, ogni notizia di reato ed il nome della persona alla quale il reato è stato attribuito, quando si tratti o possa trattarsi di uno dei delitti indicati nell'articolo 1.

5. All'ufficio è comunicata copia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dei verbali di perquisizione e sequestro, copia delle decisioni del p.m., del giudice per le indagini preliminari, del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento nonché copia degli atti di indagine sui quali quelle decisioni si fondano.

6. I pubblici ministeri possono altresì inviare all'ufficio per il coordinamento ogni altro atto ritenuto utile per i compiti dell'Ufficio».

7.2

DI LEMBO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia)

1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 371-bis. – (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia) – 1. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione coordina – a mezzo della Direzione nazionale antimafia – l'opera dei procuratori distrettuali e svolge opera di impulso al fine di rendere effettivo lo scambio di informazioni delle attività di indagine.

2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) informa il Procuratore generale presso la Corte d'appello all'uopo designato in base alle ordinarie regole sulla competenza per l'esercizio - nelle forme del successivo articolo 8 - del potere di avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante ed ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il Procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

7.4

Covi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Funzioni del procuratore generale presso la Corte di Cassazione in materia antimafia)

1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-bis - (Attività di coordinamento del procuratore generale) - 1. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis. A tal fine dispone della direzione investigativa

antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore generale esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore generale in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfini specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

d) individua i temi di investigazione e orienta i piani di indagine sul territorio nazionale informandone i procuratori generali presso le Corti di appello e i procuratori distrettuali e dando comunicazione al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata;

e) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive volte ad assicurare il migliore impiego dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia e delle forze di polizia anche coordinando i modi e le forme secondo i quali i procuratori distrettuali possono avvalersi della direzione investigativa antimafia;

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento dell'indagine;

3) grave e reiterata inosservanza delle direttive specifiche impartite a norma della lettera f).

4. Il procuratore generale antimafia provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari il procuratore generale o il magistrato

da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

7.3

PINTO

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Abrogazione)

1. È abrogato il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale, inserito con il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1991, n. 376».

8.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Sopprimere l'articolo.

9.2

PINTO

Sopprimere l'articolo.

9.3

COVI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Al comma 1 sopprimere le parole: «il procuratore nazionale antimafia».

10.2

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Applicazione alla procura distrettuale di magistrati della procura generale presso la Corte d'appello*) - 1. Il procuratore distrettuale, quando lo richiedano specifiche e documentate esigenze, e su richiesta del procuratore aggiunto che coordina la sezione istituita a norma dell'articolo 4, può chiedere al procuratore generale presso la Corte d'appello l'applicazione presso la sezione di uno o più magistrati della procura generale, con specifica e documentata esperienza nelle indagini per la criminalità organizzata, per un periodo di tempo non superiore a un anno, rinnovabile una sola volta.

Copia della richiesta va inviata all'ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari nei confronti dei delitti di criminalità organizzata».

11.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Decisioni in caso di indagini collegate)

1. In caso di indagini collegate che riguardino diverse procure della Repubblica, qualora i magistrati investiti delle indagini non abbiano raggiunto un'intesa sulle modalità e sui tempi di conduzione, ed esista il concreto pericolo che la mancata intesa pregiudichi i risultati, il procuratore generale presso la Corte d'appello se le procure hanno sede nello stesso distretto, ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione negli altri casi, su richiesta di uno dei magistrati interessati, convocano immediatamente una conferenza dei pubblici ministeri per le necessarie intese.

2. Se le intese non sono raggiunte decide il procuratore generale che ha convocato la conferenza».

12.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Competenze del tribunale distrettuale)

1. Dopo l'articolo 5 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Competenze del tribunale distrettuale) - Il tribunale

distrettuale è quello avente sede nel capoluogo del distretto. Esso ha competenza per i delitti indicati nel comma 3-*bis* dell'articolo 51.

2. Nel comma 1 dell'articolo 6 del codice di procedura penale dopo le parole 'corte di assise' sono inserite le parole 'del tribunale distrettuale'''».

12.2

Covi

Dopo l'articolo 12 inserire i seguenti:

«Art. 12-bis.

(Conferenze dei pubblici ministeri)

1. Quando risulta necessario, anche al fine di prevenire contrasti e interferenze, coordinare indagini collegate e comunque per il migliore esito dell'attività delle procure della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di cassazione convoca conferenze di procuratori generali e sostituti procuratori generali della Repubblica, di procuratori distrettuali, di procuratori aggiunti e di sostituti procuratori della Repubblica».

12.0.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

«Art. 12-ter.

(Illeciti disciplinari)

1. Per il magistrato del pubblico ministero costituisce illecito disciplinare sanzionabile, a seconda della gravità, con il trasferimento d'ufficio, la perdita dell'anzianità, la rimozione o la destituzione:

a) il rifiuto, senza giustificato motivo e dopo averne ricevuto richiesta, di coordinare le proprie indagini preliminari con quelle di altri magistrati e di altri uffici;

b) il rifiuto, senza giustificato motivo e dopo averne ricevuto richiesta, di collaborare con altri magistrati e con altri uffici al fine della migliore efficacia delle indagini preliminari;

c) l'inerzia nell'attività d'indagine, senza giustificato motivo;

d) l'interferenza intenzionale con propri atti d'indagine in altri procedimenti penali, quando vi sia stato un danno per questi ultimi.

2. I magistrati non possono rilasciare ai mezzi di informazione dichiarazioni su procedimenti della cui trattazione sono investiti».

12.0.2

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

«Art. 12-quater*(Polizia giudiziaria)*

1. Le sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica, hanno una composizione interforze.

2. La responsabilità della sezione è attribuita, con rotazione triennale, ad un funzionario della Polizia di Stato o ad un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

3. Il servizio prestato dai funzionari della polizia di Stato, dagli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nella direzione delle sezioni di polizia giudiziaria di cui al comma precedente, è equivalente, agli effetti dello sviluppo di carriera, al periodo di comando presso i corpi di appartenenza nei rispettivi gradi.

4. Nelle sezioni di polizia giudiziaria costituite presso le procure distrettuali della Repubblica, il rapporto tra appartenenti alla polizia giudiziaria e magistrati è almeno di quattro a uno. Negli stessi uffici il procuratore della Repubblica assegna alla sezione per le indagini sulla criminalità organizzata un apposito nucleo di polizia giudiziaria composto di un numero di ufficiali di p.g. almeno quadruplo rispetto al numero dei magistrati addetti e di un numero di agenti non inferiore alla metà».

12.0.3

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 14.

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «per l'anno 1993» inserire le seguenti: «e a regime».

14.1

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori, con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa), 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ...), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicità) non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica».

14.2

IL RELATORE

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 16.

Sopprimere il comma 2.

16.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

171^a Seduta*Presidenza del Presidente*
IANNI*La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE**

Deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941), approvato dalla Camera dei deputati

Bozzello Verole ed altri: Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72)

Ceccatelli ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo (248)

Boato e Strik Lievers: Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080)

- petizioni nn. 153 e 461 e voti regionali nn. 1,37,44,64 e 120, attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso l'11 dicembre scorso.

Preliminarmente all'ulteriore svolgimento della discussione generale, il senatore CAPPUZZO lamenta l'assenza del rappresentante del Governo e chiede che il Presidente della Commissione si faccia partecipe presso il Ministro della difesa dell'esigenza di discutere provvedimenti di così ampia portata in presenza quanto meno di un Sottosegretario.

Si associano i senatori PULLI e Antonino PAGANI.

Il presidente IANNI, ricordato che, a termini di Regolamento, la presenza del Governo non è obbligatoria in sede referente, dichiara di condividere, sul piano dell'opportunità, l'istanza del senatore Cappuzzo ed avverte pertanto che si farà senz'altro carico di quanto rappresentato.

Nel prosieguo della discussione generale, ha la parola il senatore PULLI, il quale esprime talune perplessità sul contenuto normativo del disegno di legge n. 2941.

In primo luogo, come risulta confermato anche dal parere reso dalla 1^a Commissione permanente, il riconoscimento per legge dell'obiezione di coscienza quale diritto soggettivo sembra mal conciliarsi con l'articolo 52 della Costituzione, che afferma che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Si dovrebbero poi meglio precisare i contenuti e le finalità dell'istituendo Servizio civile nazionale, anche al fine di non creare ulteriori possibili forme di disparità di trattamento tra i giovani che prestano il servizio militare e quelli che, a vario titolo, ne sono esenti.

Il senatore Pulli fa inoltre presente che la Camera dei deputati ha impiegato ben 4 anni per addivenire all'approvazione di un testo unificato in materia. Poichè nessuno potrebbe legittimamente meravigliarsi che anche il Senato della Repubblica possa impiegare un congruo tempo per esaminare un provvedimento normativo di così ampia portata innovativa (e riservandosi di intervenire nuovamente in sede di discussione dell'articolato), conclude rappresentando la necessità che la materia dell'obiezione di coscienza venga trattata ed approfondita anche alla luce del nuovo «modello di difesa» che è stato portato a conoscenza delle Camere solo nello scorso mese di novembre.

Il senatore CAPPUZZO, dopo aver ribadito il proprio disappunto per la scarsa attenzione che sta dimostrando il Governo verso la trattazione, da parte di un ramo del Parlamento, di provvedimenti tanto importanti e delicati, dichiara di condividere pienamente l'intervento del senatore Pulli, soprattutto laddove egli ha rivendicato l'autonomia di giudizio del Senato della Repubblica rispetto alla Camera dei deputati.

Si dichiara, quindi, particolarmente sensibile verso il problema dell'obiezione di coscienza, la cui affermazione, come principio di libertà, rappresenta un vera e propria conquista di civiltà. Tuttavia, la materia deve essere disciplinata tenendo ben presenti l'andamento demografico della popolazione e le esigenze di difesa del Paese: quindi, anche alla luce del nuovo «modello di difesa», dal quale sembra emergere l'intenzione del Governo di accentuare la componente volontaria delle Forze armate a scapito di quella di leva.

Negli ultimi tempi, poi, si va affermando il principio della cosiddetta «difesa non violenta»: si tratta di una concezione nuova (ma già elaborata in altri paesi europei), alla luce della quale si potrebbero ridefinire compiti ed attività degli obiettori di coscienza, muovendo dal presupposto che la Patria può essere difesa anche senza l'uso delle armi, in uno spirito di solidarietà morale e sociale.

Sotto tale ultimo profilo, il senatore Cappuzzo ricorda che le categorie bisognose di aiuto e di solidarietà sono sempre più vaste: sarebbe opportuno allora approfondire l'utilità dell'obiezione di coscienza nei settori dell'assistenza, della sanità e della cultura.

Conclude, prospettando l'esigenza di procedere ad audizioni di tecnici ed esperti della materia, sia per approfondire gli aspetti testè evidenziati, sia per verificare meglio gli eventuali profili di incostituzionalità della normativa recata dal disegno di legge n. 2941.

Il senatore SANESI, dichiarato di condividere molte delle perplessità espresse dai senatori Pulli e Cappuzzo, prospetta l'opportunità di rinviare l'esame dei provvedimenti in titolo, giudicando prioritaria la trattazione del rapporto del ministro Rognoni sul nuovo modello di difesa.

Il presidente IANNI, ribadita la piena autonomia di questo ramo del Parlamento rispetto alla Camera dei deputati, invita i senatori a meglio precisare e formalizzare eventuali richieste di audizioni o comunque di rinvio dell'esame dei provvedimenti, in quanto su di esse si deve pronunciare la Commissione.

Ha, quindi, la parola il senatore MESORACA, il quale esprime preliminarmente l'avviso favorevole del Gruppo comunista-PDS sul disegno di legge n. 2941. A suo avviso, dopo ben tre legislature, la Camera dei deputati ha finalmente approvato, sia pure al termine di un *iter* durato quattro anni, una normativa organica sulla materia, che merita di essere condivisa ed approvata definitivamente. Sarebbe grave, infatti, che un eventuale scioglimento anticipato delle Camere vanificasse il lavoro svolto sulla riforma dell'obiezione di coscienza anche in questa legislatura. Forti motivi di opportunità, in sostanza, suggeriscono di procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge n. 2941, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Eventuali modifiche migliorative del contenuto normativo potrebbero essere introdotte, attraverso l'approvazione di un provvedimento legislativo *ad hoc*, nella prossima legislatura. Certo, il testo potrebbe essere perfezionato per quanto attiene ai tempi di esame delle domande di obiezione (quattro mesi potrebbero essere sufficienti in luogo dei sei previsti dal disegno di legge n. 2941), al problema della piena equiparazione economica e normativa degli obiettori al personale militare di leva, ad una migliore definizione dei compiti da assegnare agli obiettori, nonché alla effettiva realizzazione del criterio della regionalizzazione. Ma non va sottovalutato che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ha il pregio di recepire non solo le numerose indicazioni emerse dai dibattiti che si sono svolti in materia negli ultimi anni, ma anche il contenuto di autorevoli sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, nonché di risoluzioni del Parlamento europeo e deliberazioni della Commissione per i diritti umani dell'ONU. Da tutti questi contributi emerge la necessità di un riconoscimento di un vero e proprio diritto all'obiezione di coscienza, la cui durata, pur lievemente superiore a quella del servizio militare, non deve essere punitiva per i giovani che legittimamente rifiutano l'uso delle armi. Sotto quest'ultimo profilo, la maggior durata di tre mesi prevista dall'articolo 9 del disegno di legge n. 2941 appare accettabile, anche perchè giustificata da precise esigenze formative.

Del pari condivisibile appare l'istituzione del Servizio civile nazionale, la cui disciplina dovrà poi essere coordinata con quella recata dal provvedimento (approvato dal Senato e tuttora all'esame della Camera) relativo alla riduzione a dieci mesi della ferma di leva. Condivisibile, inoltre, è la scelta di affidare la gestione del predetto Servizio civile alla Presidenza del Consiglio (attraverso l'istituzione di un Dipartimento *ad hoc*) e non più al Ministero della difesa.

Il senatore Mesoraca conclude osservando che il disegno di legge n. 2941 risulta aderente al nuovo e più moderno concetto di difesa della Patria, secondo il quale si può adempiere ai propri doveri di cittadino anche operando in termini di solidarietà sociale e di cooperazione, senza uso delle armi. Si può ben dire che ormai l'obiezione di coscienza non sia più un privilegio, ma un diritto con pari dignità rispetto all'obbligo costituzionale del servizio di leva.

Il senatore Antonino PAGANI, dopo aver rilevato anch'egli l'opportunità che la trattazione dei provvedimenti abbia luogo con la presenza di un rappresentante del Governo, tiene a sottolineare in particolar modo tre specifiche questioni: la prima concerne l'eventuale problema di incostituzionalità dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2941 (nella parte in cui qualifica l'obiezione di coscienza come un vero e proprio diritto soggettivo); la seconda attiene agli innegabili aspetti di collegamento e di raccordo con il contenuto del nuovo «modello di difesa», recentemente presentato alle Camere dal Ministro della difesa (che giustificano pienamente l'opportunità di approfondire la normativa in esame); la terza questione fa riferimento, invece, al quadro strategico-internazionale in Europa alla luce dei tanti mutamenti politici intervenuti, che andrebbero anch'essi adeguatamente valutati ai fini di una seria programmazione del futuro delle Forze armate e della difesa nazionale. Conclude, facendo presente che nessuno intende certo ritardare il varo di una nuova normativa, dal momento che quello che egli ritiene necessario è soltanto maggiore un approfondimento e del contenuto dei provvedimenti e di taluni aspetti di connessione con il comparto più generale della difesa.

Il senatore CAPPUZZO, infine, richiama l'attenzione della Commissione sul caso particolarissimo dei testimoni di Geova che, rifiutandosi di compiere il servizio militare di leva e nel contempo di presentare domanda di obiezione di coscienza, costituiscono di fatto l'unica categoria di obiettori attualmente puniti in sede penale.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e dei documenti in titolo indicati) viene quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

310^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884)
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa il 27 novembre 1991.

Il presidente ANDREATTA fa presente che, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

Viene quindi posto ai voti ed è approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il relatore ABIS illustra poi gli emendamenti 2.3 e 2.4, volti in sostanza, a prevedere che gli ordini di accreditamento debbono essere estinti entro l'esercizio susseguente a quello di emissione.

Il senatore BOLLINI esprime voto favorevole su tali emendamenti.

Infine i due emendamenti vengono posti quindi separatamente ai voti ed approvati, così come l'articolo 2 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il relatore ABIS fa presente che l'articolo affronta uno dei punti nodali del provvedimento, in materia di cooperazione allo sviluppo: poichè il disegno di legge 3004-B disciplina la stessa materia, occorre

intendere che quest'ultima normativa sia di carattere provvisorio, mentre la norma del disegno di legge all'esame rappresenta il regime definitivo della materia, effetto, questo, che si raggiunge anche per il fatto che il provvedimento in titolo sarà presumibilmente approvato definitivamente dopo che lo stesso disegno di legge 3004-B sarà stato tradotto in legge.

Illustra quindi gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore BOLLINI fa presente che su tutta la materia sarebbe opportuno un accantonamento per verificare se le proposte in esame creano o meno problemi all'attività del Fondo, come si potrebbe desumere dalle numerose missive che sono pervenute in argomento.

La Commissione decide l'accantonamento degli emendamenti 3.1 e 3.2.

Viene quindi posto ai voti ed è approvato l'emendamento 3.3.

Si passa alla discussione dell'articolo 4.

Il relatore ABIS illustra l'emendamento 4.1, volto essenzialmente a prevedere forme di regolamentazione della gestione della Riserva.

Il senatore BOLLINI suggerisce di modificare la formulazione nel senso di escludere formalmente la titolarità di immobili e di azioni.

Il relatore ABIS fa osservare che la versione che è da lui stesso proposta appare più aderente alla finalità di rendere più trasparente le modalità di gestione della riserva.

Il presidente ANDREATTA suggerisce di non fare riferimento alla composizione del patrimonio, bensì solo alla sua coerenza con i fini istituzionali: condivide il relatore ABIS.

L'emendamento 4.1 nel nuovo testo viene quindi posto ai voti ed è approvato, così come l'articolo 4 nel suo complesso.

Vengono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 5, 6 e 7.

Si passa alla discussione dell'articolo 8.

Il relatore ABIS illustra gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.

Il senatore BOLLINI fa osservare che l'articolo 8 non costituisce una soluzione ineccepibile del problema, mentre il presidente ANDREATTA rileva che il senso delle proposte emendative è che lo Stato non si impegna a finanziare permanentemente le gestioni.

Il senatore BOLLINI rileva che l'orientamento da privilegiare è che si riportino in bilancio tutte queste gestioni: vi è comunque da chiedersi

se la esclusione dei contributi da parte del bilancio dello Stato non si traduca in un incremento del prezzo a carico degli utenti, nel caso dei servizi di mensa.

Il presidente ANDREATTA suggerisce di rendere facoltativa la concessione di cui al comma 3, mentre il relatore ABIS fa osservare che, se il problema è quello dell'autofinanziamento, il suggerimento del presidente Andreatta non vale a risolvere la questione.

Il senatore BOLLINI rileva che il problema è la trasparenza dei trasferimenti e il relatore ABIS fa osservare che, se vi sono timori circa le ripercussioni sul prezzo delle prestazioni, appare opportuno ritirare gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.5.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Commissione conviene di accantonare la discussione degli emendamenti all'articolo 8.

Viene quindi posto ai voti ed è approvato l'articolo 9.

Si passa alla discussione dell'articolo 10.

Il relatore ABIS illustra l'emendamento 10.1 soppressivo del comma 3, allo scopo di rendere sistematico il regime dei relativi capitoli rispetto all'ordinamento contabile.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è approvato, così come l'articolo 10, come modificato.

Vengono quindi posti ai voti separatamente ed approvati gli articoli 11, 12 e 13.

Si passa alla discussione dell'articolo 14.

Il relatore ABIS illustra l'emendamento 14.1, volto a sopprimere l'articolo in conseguenza del fatto che la gestione interessata scadrà il 31 dicembre 1991.

Viene quindi posto ai voti il mantenimento dell'articolo ed è respinto.

Si passa alla discussione dell'articolo 15.

Il relatore ABIS illustra l'emendamento 15.1, volto a prevedere la soppressione dell'articolo, destinato a risultare superfluo dopo le modifiche legislative sulla struttura del Ministero del tesoro.

Viene quindi posto ai voti il mantenimento dell'articolo ed è respinto.

Si passa alla discussione dell'articolo 16.

Il relatore ABIS illustra tre emendamenti (16.1, 16.3 e 16.2).

Gli emendamenti vengono quindi separatamente posti ai voti ed approvati, così come l'articolo 16, nel testo modificato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente ANDREATTA avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per oggi, alle ore 15,30, in ordine alla definizione del calendario dei lavori.

La seduta termina alle ore 14,10.

311^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ANDREATTA*

Intervengono il Ministro del tesoro Carli ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Pavan.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

e connesso voto della Regione Toscana n. 140 e connessa petizione n. 464
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BONORA illustra l'emendamento 3.1, che recepisce le preoccupazioni già avanzate nella seduta di ieri relative alla circostanza che esso verte in tema di mantenimento della gestione fuori bilancio relativa al fondo per gli aiuti allo sviluppo, materia di cui si occupa il disegno di legge n. 2884, in corso di esame presso la Commissione.

Il senatore BARCA ritiene necessario limitare l'attività del fondo in questione.

Ha quindi la parola il sottosegretario PAVAN che, nel ricordare come il provvedimento all'esame sia collegato alla manovra di bilancio, invita la Commissione a tener conto del fatto che il Governo, intendendo giungere alla più sollecita approvazione parlamentare di detta manovra, desidera che il disegno di legge n. 3004-B non sia modificato, al fine di evitare di inviarlo nuovamente alla Camera dei deputati.

Il senatore BARCA protesta per le dichiarazioni del Governo, a suo dire offensive della dignità del Senato.

Il senatore SPOSETTI illustra l'emendamento 3.2, di analogo tenore rispetto all'emendamento del relatore.

Il presidente ANDREATTA, rendendosi conto della questione sollevata nell'intervento del rappresentante del Governo, fa tuttavia presente come alcune delle parti modificate dalla Camera dei deputati, quali ad esempio le norme relative alle ferrovie e alla scuola, facciano sorgere notevoli preoccupazioni, poichè cancellano disposizioni di contenimento della spesa introdotte dal Senato. Pertanto sarebbe opportuno giungere ad una sollecita modifica di alcuni punti del testo, al fine di dare alla Camera il tempo necessario per la sua approvazione definitiva.

Il senatore ABIS fa presente, circa gli emendamenti sopra illustrati, che essi non sono strettamente necessari, poichè si potrà meglio definire la questione nell'ambito del già citato disegno di legge n. 2884.

Ha quindi la parola il senatore ALIVERTI, che chiede una sospensione della riunione, al fine di consentire una valutazione politica degli emendamenti da parte della maggioranza.

Il senatore SPOSETTI fa presente che tale proposta contrasta con quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione circa il calendario dei lavori.

In senso analogo si esprime il senatore BOLLINI, reputando che sia opportuno procedere nell'esame, per giungere almeno sino all'articolo 5.

Il presidente ANDREATTA fa presente che una breve sospensione può essere assentita.

Il senatore ALIVERTI precisa che il motivo della sospensione deriva dalla circostanza che tra breve si svolgerà una riunione di maggioranza. Chiede pertanto, a nome del Gruppo democristiano, che la seduta sia sospesa e ripresa dopo un congruo lasso di tempo, preferibilmente domani mattina.

Il senatore SPOSETTI afferma a sua volta che, in caso di rinvio a domani dell'esame del provvedimento, il proprio Gruppo non si sente più legato all'impegno precedentemente assunto in sede di Ufficio di Presidenza di terminare i lavori della Commissione al fine di garantirne l'esame in Assemblea secondo il calendario prefissato.

Il presidente ANDREATTA rinvia quindi il seguito dell'esame a domani.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 9.30 e alle ore 16, in sede referente, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3004-B, in sede deliberante per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2884 e in sede consultiva per l'esame dei disegni di legge n. 3097 e 3005-B.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884)

Art. 2.

Al comma 3, sopprimere le parole: «immediatamente utilizzabili» e: «sulle economie di spese, sulla perenzione amministrativa».

2.3

IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere le parole: «e sul controllo preventivo» e aggiungere infine il seguente periodo: «Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente».

2.4

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 4, lettera b), sostituire, nel titolo dell'articolo 14 ivi richiamato, le parole: «Fondo speciale» con le altre: «Disponibilità finanziarie».

3.1

IL RELATORE

Al comma 4, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) Il comma 1 è così sostituito: "1. alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge"».

3.2

IL RELATORE

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo» con le altre: «dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 3, comma 1».

3.3

IL RELATORE

Art. 4.

Aggiungere il seguente comma:

«2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonché i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne una composizione coerente con i fini predetti».

4.1

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: «appartenenti alle» con le altre: «già di pertinenza delle».

8.1

IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere le parole: «i mezzi».

8.2

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, con esclusione di qualsiasi contribuzione finanziaria».

8.3

IL RELATORE

Al comma 3, nell'ultimo periodo, aggiungere, dopo le parole: «le consistenze», le altre: «ed il valore» e sostituire la parola: «e» con la seguente: «nonchè».

8.4

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «La gestione convenzionata delle attività di cui al periodo precedente dev'essere condotta nel rispetto del criterio dell'autosufficienza finanziaria dal bilancio dello Stato».

8.5

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

10.1

IL RELATORE

Art. 14.

Sopprimere.

14.1

IL RELATORE

Art. 15

Sopprimere.

15.1

IL RELATORE

Art. 16

Al comma 1 sostituire le parole da: «sono versati» a: «trasporti» con le seguenti: «affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio».

16.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalità stabilite ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: «conto», con l'altra: «rendiconto».

16.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

16.2

IL RELATORE

EMENDAMENTI

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Art. 3.

Sopprimere il comma 4.

3.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

3.2

BOLLINI, SPOSETTI

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

417^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Merolli.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE DELIBERANTE****Beorchia ed altri: Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826)**
(Discussione ed approvazione)

Su proposta del Presidente BERLANDA, nell'iniziare la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge in titolo, si dà per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione, in sede referente, nelle precedenti sedute del 5, 13 (antimeridiana) e 19 (pomeridiana) dicembre 1989, 11 luglio 1990, 25 giugno 1991 e 4 dicembre 1991.

Il Presidente Berlanda propone inoltre di prendere come testo base per la discussione quello approvato dalla Commissione, in sede referente, nella seduta del 4 dicembre scorso.

Conviene la Commissione.

Il relatore LEONARDI, richiamandosi alla relazione da lui svolta nella precedente fase procedurale, ricorda che le condizioni poste dalla 5^a Commissione sono state completamente soddisfatte nel testo approvato in sede referente.

Il sottosegretario MEROLLI esprime l'assenso del Governo all'approvazione del provvedimento.

Posto quindi ai voti, viene approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

Beorchia: Modificazione dell' articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695)
(Discussione ed approvazione)

Su proposta del Presidente BERLANDA, nell'iniziare la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge in titolo, si dà per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto e concluso dalla Commissione, in sede referente, nelle precedenti sedute del 25 giugno 1991, 4 luglio 1991 e 26 settembre 1991 (pomeridiana).

Il relatore LEONARDI, richiamandosi alla relazione da lui svolta nella precedente fase procedurale, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Il sottosegretario MEROLLI esprime l'assenso del Governo all'approvazione del provvedimento.

Il senatore BERTOLDI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS.

Posto ai voti viene quindi approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (approvato dalla Camera dei deputati) (2869)
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 dicembre 1991.

Il relatore LEONARDI ricorda brevemente il contenuto degli emendamenti, da lui già illustrati nella precedente seduta, volti ad introdurre dei criteri di maggiore selezione dei partecipanti al concorso per sottufficiali della Guardia di finanza, migliorando conseguentemente la qualificazione del personale.

Il sottosegretario MEROLLI chiede chiarimenti in ordine al contenuto dell'emendamento 5.1, il quale sembra introdurre un ulteriore elemento di selezione (test culturali di livello) la cui collocazione nell'ambito del concorso deve essere meglio precisata.

Il senatore GAROFALO chiede chiarimenti sul meccanismo di selezione proposto dagli emendamenti del relatore e sui criteri di valutazione delle lingue estere. Egli sottolinea che sarebbe inoltre opportuno non prevedere la prova orale di cultura generale, la quale non è sorretta da alcuna motivazione se non, forse, quella di introdurre elementi di discrezionalità nella selezione del personale. Si riserva al riguardo di presentare un apposito emendamento.

Il relatore LEONARDI sottolinea come i nuovi compiti cui è chiamata la Guardia di finanza richiedono una preparazione ancora più approfondita del personale e quindi una migliore selezione, sia fisica che culturale, dei partecipanti al concorso per sottufficiali. In particolare, il meccanismo proposto prevede, tra l'altro, che vengano ammessi alla visita medica solo i candidati che superano una precedente selezione psico-attitudinale. Dopo aver affermato che i criteri di valutazione delle lingue estere sono quelli già previsti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 627 del 1975, si dichiara contrario all'eventuale emendamento preannunciato dal senatore Garofalo, perchè appare in contrasto con una regola costantemente seguita nell'espletamento dei concorsi nel pubblico impiego. Peraltro, il pericolo di introdurre elementi discrezionali viene rimosso dalla presenza di una precedente selezione dei candidati.

Il sottosegretario MEROLLI invita il senatore Garofalo a non formalizzare l'emendamento da lui preannunciato, in quanto la selezione dei candidati viene comunque garantita dalle prove precedenti cui essi sono sottoposti.

Il senatore GAROFALO sottolinea la necessità di individuare meccanismi di selezione più rapidi ed efficaci, e possibilmente automatici, invece di continuare a bandire maxi-concorsi che diventano praticamente ingestibili e allungano i tempi di selezione. Dichiara, tuttavia, di non presentare alcun emendamento, auspicando che la questione da lui posta venga approfondita in futuro.

Il presidente BERLANDA, dopo aver ricordato che sono pervenuti i pareri, sul testo e sugli emendamenti, della 1^a (favorevole con osservazioni) e della 5^a Commissione (favorevole), avverte che si passerà alle votazioni.

Posti separatamente ai voti vengono approvati gli articoli da 1 a 4, senza modifiche.

È poi approvato l'emendamento 5.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 5.0.1 del relatore, aggiuntivo di un ulteriore articolo 5-bis dopo l'articolo 5.

Posti separatamente in votazione, vengono poi approvati gli articoli 6 e 7, senza modifiche.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati l'emendamento 8.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8, nonchè gli articoli da 9 a 13, senza modifiche.

È, infine, approvato il disegno di legge nel suo complesso, come modificato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per questa settimana, è integrato con la discussione, in sede deliberante, del documento XXII, n. 16-bis, concernente proroga delle funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 6^a)

Il Presidente BERLANDA avverte che il provvedimento tributario (atto Senato n. 3005-B), collegato al disegno di legge finanziaria per il 1992, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sarà inserito all'ordine del giorno della Commissione appena verrà assegnato.

Il senatore GAROFALO, pur prendendo atto della intenzione del Presidente, manifesta la ferma esigenza di poter disporre del tempo necessario ad approfondire il citato provvedimento ed, in particolare, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento; auspica, infine, che Governo e maggioranza dimostrino la massima apertura e disponibilità nel corso del dibattito che si svolgerà sia in Commissione che in Assemblée.

La seduta termina alle ore 10,20.

418^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

Acquarone ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (Doc. XXII, n. 16-bis) (R 162, 6^a)
(Discussione ed approvazione)

Il Presidente BERLANDA, relatore alla Commissione, riferisce sul provvedimento, ricordando brevemente le varie fasi procedurali che hanno portato alla istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni.

Egli comunica anzitutto che il Presidente del Senato, con lettera del 17 dicembre scorso, lo ha invitato a precisare alla Commissione che – conformemente alla prassi costante di entrambi i rami del Parlamento – con lo scioglimento delle Camere le Commissioni parlamentari di inchiesta perdono i poteri ad esse conferiti dagli atti istitutivi. Resta, pertanto, inteso che, una volta intervenuto il decreto di scioglimento anticipato delle Camere, da quel momento la Commissione di inchiesta dovrà astenersi da qualunque attività inquirente e procedere soltanto alla redazione della relazione finale.

Il Presidente passa quindi ad illustrare l'articolo unico della proposta in esame, il quale stabilisce che la Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni dovrà concludere i propri lavori entro il termine della legislatura in corso presentando al Presidente del Senato una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Appare evidente l'opportunità – continua il Presidente – che la Commissione di inchiesta in questione, ormai prossima al termine fissato per i suoi lavori (31 dicembre 1991), possa disporre di un congruo lasso di tempo per la stesura della relazione finale e per eventuali adempimenti istruttori connessi; pertanto, egli invita la Commissione ad approvare la proposta di proroga in titolo.

Il senatore GAROFALO, dopo aver espresso l'assenso del Gruppo comunista-PDS alla proposta di proroga in questione, fa presente che, in realtà, i lavori della Commissione di inchiesta sul caso BNL volgono ormai al termine, in quanto essa ha proficuamente utilizzato il tempo a sua disposizione; tuttavia, è opportuno prevedere una apposita proroga per la stesura della relazione conclusiva e per lo svolgimento di eventuali adempimenti istruttori connessi.

Dichiara, infine, di condividere le precisazioni del Presidente del Senato sui poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, nell'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere.

Posta ai voti, è approvata la proposta di proroga di inchiesta parlamentare, nel suo articolo unico.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente BERLANDA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani mattina alle ore 9,30, avrà invece inizio alle ore 10.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI

Beorchia ed altri: «Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione» (1826)

Art. 1.

1. Le somme corrisposte dalle Regioni alle società finanziarie o ad altri enti economici regionali per la costituzione, in conformità ad apposite leggi regionali, di fondi di dotazione destinati a interventi socio-economici, non costituiscono componente reddituale per le società o enti destinatari, nè importo da assoggettare a ritenuta d'acconto da parte delle Regioni eroganti.

2. Non si fa luogo a rimborsi di imposte eventualmente pagate, anche a seguito di iscrizioni a ruolo, nè di ritenute versate.

Modifiche e integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di Finanza (2869)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di Finanza. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso”».

5.1

LEONARDI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

- a) test culturali di livello;
- b) una prova scritta di composizione italiana;
- c) una prova orale di cultura generale.

2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche, dei candidati.

3. Il concorrente che non supera i test culturali di livello viene escluso dal concorso.

4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi.».

5.0.1

LEONARDI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

1. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:

a) diploma di maturità tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola media secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per voto superiore a 15 ventesimi.

Le stesse maggiorazioni sono attribuite per la conoscenza dell'informatica;».

8.1

LEONARDI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

331^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Astori e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Riz e Rubner: Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani (33)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 giugno scorso.

Il presidente SPITELLA, dopo avere riassunto brevemente i termini del dibattito svoltosi finora, illustra un emendamento da lui predisposto all'articolo 1, che sostituisce l'intero disegno di legge (proponendo conseguentemente la soppressione dell'articolo 2), alla luce delle indicazioni espresse dal Governo e delle osservazioni contenute nel parere della 1^a Commissione.

Il senatore RIZ esprime una valutazione favorevole sul nuovo testo, pur giudicando forse preferibile la formulazione originaria. Ne auspica quindi la sollecita approvazione, ricordando che il disegno di legge n. 33, insieme all'altro disegno di legge attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, intende risolvere le due ultime questioni tuttora aperte riguardanti l'Alto Adige.

Dopo che il senatore VESENTINI ha proposto una modifica formale, accolta dal PRESIDENTE, e che il sottosegretario BROCCA e il relatore GIAGU DEMARTINI hanno espresso parere favorevole sul nuovo testo, il testo stesso dell'articolo unico, del quale consta il disegno di legge - previo conferimento al Presidente del mandato ad apportare, ove necessario, modifiche di carattere formale - posto ai voti, è approvato.

Bausi ed altri: Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (840)

Deputati Matulli ed altri: Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze (2820), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta e sospensione)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno scorso.

Il presidente SPITELLA fa presente che, dopo le osservazioni negative formulate dal Tesoro sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero per i beni culturali e ambientali, il senatore Manzini ha presentato un emendamento al disegno di legge n. 2820 (6.1), onde rimuovere quelle obiezioni. Tuttavia la Commissione bilancio – cui l'emendamento è stato trasmesso – non si è ancora espressa al riguardo. Auspica che il parere di tale Commissione giunga al più presto, così da consentire l'approvazione di un disegno di legge sulla cui urgenza tutta la Commissione è concorde.

Il senatore ARGAN sottolinea il fondamentale ruolo svolto dagli istituti per il restauro di Roma e di Firenze, la cui azione consente di salvare opere d'arte di valore incommensurabile. Raccomanda pertanto al Governo di dedicare la dovuta attenzione a queste benemerite istituzioni e in particolare di curare l'adozione di criteri omogenei per l'ammissione degli allievi, la nomina dei docenti ed il valore del titolo finale rilasciato dalle scuole di restauro operanti nel loro ambito.

Il senatore FERRARA SALUTE si associa ai rilievi del senatore Argan, ricordando che i disegni di legge in esame si limitano a regolare il funzionamento della Scuola già operante di fatto da anni presso l'Opificio e comunque prevista da una legge.

Il sottosegretario ASTORI, premesso che l'emendamento 6.1 riflette un'intesa fra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed il Tesoro, ricorda che la legge finanziaria 1992, nel testo approvato dal Senato, prevede un accantonamento per la copertura finanziaria del disegno di legge in esame; confida pertanto che al più presto la Commissione bilancio possa esprimere un parere favorevole. Preannuncia poi un parere positivo sugli emendamenti del relatore volti ad estendere anche all'Istituto centrale per il restauro talune delle norme previste dal disegno di legge n. 2820 per l'Opificio delle Pietre Dure e ad apportare alcune modifiche di coordinamento al testo.

Il presidente SPITELLA suggerisce che il sottosegretario Astori solleciti l'emissione del parere da parte della Commissione bilancio anche sugli emendamenti testè presentati dal relatore.

Il senatore FERRARA SALUTE esprime una severa critica per il fatto che il puntiglio formalistico del Tesoro, sostanzialmente immotiva-

to nel caso in questione, comporterà necessariamente un rinvio del disegno di legge n. 2820 all'altro ramo del Parlamento e – prevedibilmente – l'impossibilità della sua entrata in vigore nella corrente legislatura, con un danno reale e grave per la cultura italiana.

Il senatore CHIARANTE giudica fondate le preoccupazioni del senatore Ferrara Salute, auspicando quindi una sollecita approvazione da parte del Senato e, nel contempo, l'introduzione nel testo delle norme sull'equiparazione fra opificio delle Pietre Dure e Istituto centrale per il restauro, capaci di evitare ogni contrasto fra le due istituzioni.

Il presidente SPITELLA sospende quindi brevemente l'esame, in attesa del parere della Commissione bilancio.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente SPITELLA ricorda le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, che – ricorda – sono inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana in corso. Auspica quindi il raggiungimento di un'intesa sui modi in cui proseguire sollecitamente il dibattito e propone che la seduta venga sospesa e riprenda alle ore 15 per concludersi alle 16,30, effettuando poi una seduta notturna.

Il senatore STRIK LIEVERS è contrario allo svolgimento della seduta notturna e ad ogni organizzazione dei lavori della Commissione che risulti di fatto incompatibile con gli onerosi impegni che attendono l'Assemblea.

Il sottosegretario BROCCA afferma che il Governo è attivamente impegnato a favorire la conclusione dell'esame in sede referente e pertanto è favorevole anche alla seduta notturna, se ciò consentirà di lavorare proficuamente. Avverte poi che, in adempimento di quanto da lui preannunciato, il Ministro presenterà alla prossima seduta della Commissione la documentazione in ordine alla copertura finanziaria della riforma.

La senatrice CALLARI GALLI invita a rimettere ogni decisione all'Ufficio di Presidenza della Commissione, da convocare una volta conosciuto il nuovo calendario dell'Assemblea.

La senatrice ALBERICI, premesso che mancano tuttora i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, ricorda che la riforma è sì inserita nel calendario dell'Assemblea, ma condizionatamente alla conclusione dell'esame in sede referente. Avverte poi che il coordinamento fra le regioni ha inviato un documento - sottoscritto perfino da un Sottosegretario di Stato per il lavoro - severamente critico nei confronti dell'articolo 9-bis. Non si può allora ignorare nè l'ostilità dei soggetti istituzionali che dovrebbero concorrere all'attuazione della riforma, nè l'esistenza di un contrasto all'interno dello stesso Governo. Invita quindi la Commissione a predisporre un incontro con le regioni ed il Ministero del lavoro.

Il senatore VESENTINI avverte che la Sinistra indipendente è contraria alla seduta notturna e ribadisce che solo l'Ufficio di Presidenza della Commissione può deliberare l'eventuale inserimento di nuovi disegni di legge nel programma di lavoro della Commissione.

Il senatore MANZINI dichiara, a nome del Gruppo democratico-cristiano, piena disponibilità ad effettuare la seduta notturna, osservando poi - quanto al documento delle regioni - che a suo parere l'articolo 9-bis non è lesivo delle loro attribuzioni.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'accordo esistente circa la sospensione della seduta e la sua ripresa alle ore 15, invita la Commissione ad esprimersi sull'ipotesi di convocare una seduta notturna, osservando che, qualora l'Ufficio di Presidenza della Commissione non sia unanime, la decisione dovrebbe essere rimessa alla Commissione stessa.

Seguono interventi dei senatori CALLARI GALLI, MANZINI, ALBERICI e del sottosegretario BROCCA, al termine dei quali il PRESIDENTE conferma che sospenderà la seduta per riprenderla alle ore 15.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato al termine della seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 7^a)

Il PRESIDENTE avverte che sono stati assegnati alla Commissione in sede deliberante i disegni di legge n. 3106, sottoscritto da senatori di molti Gruppi e volto a rifinanziare la legge sul diritto agli studi

universitari, e n. 3109 del ministro Ruberti, riguardante l'ateneo di Tor Vergata. Fa quindi presente che sono state sollevate due questioni di competenza – rispettivamente dalla 1^a e dalla 10^a Commissione – sui disegni di legge n. 3048 (norme sul CONI) e 2969 (norme sul fondo per la ricerca applicata) entrambi assegnati alla 7^a Commissione in sede deliberante. Egli ha appreso tuttavia che la Presidenza del Senato – cui egli ha espresso la propria valutazione contraria all'accoglimento delle suddette questioni – è orientata a confermare la competenza della 7^a Commissione.

Successivamente i senatori NOCCHI e BOGGIO sollecitano rispettivamente la ripresa dell'esame dei disegni di legge sulle celebrazioni rossiniane e sulla civica scuola di Milano.

IN SEDE DELIBERANTE

Bausi ed altri: Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (840)

Deputati Matulli ed altri: Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze (2820), approvato dalla Camera dei deputati
(Ripresa della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2820. Assorbimento del disegno di legge n. 840)

Riprende la discussione, dianzi sospesa.

Il senatore MANZINI avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 2820, a condizione che sia approvato l'emendamento 6.1 e che la copertura finanziaria sia aggiornata in conformità a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria 1992 nel testo approvato dal Senato.

Si passa quindi all'esame degli articoli, assumendo come testo base il disegno di legge n. 2820, già approvato dalla Camera dei deputati.

Senza discussione, con separate votazioni, sono approvati gli articoli 1, 2 e 3.

Sull'articolo 4, dopo un intervento del senatore CHIARANTE, che sottolinea la delicatezza di un'eventuale estensione delle norme ivi previste all'Istituto centrale per il restauro e propone un emendamento volto a prevedere il parere parlamentare sui regolamenti menzionati (4.1), prende la parola il senatore VESENTINI. Egli critica la genericità delle norme sull'ordinamento interno della scuola, paventando la nascita di un pericoloso precedente.

Dopo brevi interventi dei senatori CALLARI GALLI, BOGGIO e MANZINI, il sottosegretario ASTORI replica al senatore Vesentini che la scuola di restauro prevista nell'articolo non ha alcun punto di contatto nè con l'ordinamento scolastico nè con quello universitario e non vi sono, quindi, i pericoli da lui segnalati; d'altra parte, l'assoluta peculiarità delle funzioni svolte dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalle sue strutture deve riflettersi anche sul piano

normativo. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.1 che, favorevole anche il relatore MEZZAPESA, viene approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 5.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,20.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 5.1.

Dopo che il sottosegretario ASTORI ha precisato che l'emendamento, alla luce anche del successivo emendamento 5.0.1, va interpretato nel senso di una possibile reciprocità nel conferimento degli incarichi di insegnamento fra opificio delle Pietre Dure e Istituto centrale per il restauro, vengono successivamente posti ai voti ed approvati l'emendamento 5.1 e l'articolo 5 così emendato.

Il relatore MEZZAPESA illustra l'emendamento 5.0.1, recante un articolo aggiuntivo che, favorevole il sottosegretario ASTORI, viene posto ai voti ed approvato.

Il senatore MANZINI illustra l'emendamento 6.1; dopo l'espressione dei pareri favorevoli da parte del relatore MEZZAPESA e del sottosegretario ASTORI, la Commissione approva l'emendamento 6.1 e l'articolo 6 così emendato.

Si passa all'articolo 7.

Il relatore MEZZAPESA rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.1, volto ad aggiornare la copertura finanziaria in conformità alla condizione posta dalla Commissione bilancio.

Con successive votazioni, la Commissione approva l'emendamento 7.1, l'articolo 7 così emendato, nonchè - previo conferimento al Presidente del mandato ad effettuare, ove necessario, modifiche di carattere formale - il disegno di legge n. 2820 nel suo complesso, nel testo modificato, restando conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 840.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE, rilevato con soddisfazione che i lavori dell'Assemblea consentiranno di dedicare l'intera mattina di domani al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, senza necessità di effettuare la ventilata seduta notturna, propone di riprendere l'esame dell'articolo 9-bis (emendamento 9.0.2). Avverte poi che è pervenuto un documento dal coordinamento degli assessori regionali al lavoro e alla formazione professionale, sia pure in modi irrituali sia quanto alla forma che per le modalità di invio.

Il sottosegretario BROCCA fa presente che il Governo solo oggi ha potuto prendere visione del documento menzionato. Occorrerà comunque verificare quali siano le effettive posizioni delle regioni, fermo restando che nel documento sembrano esservi delle forzature, soprattutto laddove si richiede in sostanza il passaggio alle regioni di tutte le competenze in materia di istruzione professionale. Preannuncia che il Ministro della pubblica istruzione prenderà prossimamente posizione al riguardo. Osserva poi che il sottosegretario al lavoro Grippo, menzionato nel documento, non ha mai fatto proprio l'intero contenuto del documento stesso, e del resto eventuali posizioni diverse in seno al Governo dovranno essere ricomposte nel Consiglio dei Ministri.

Il presidente SPITELLA osserva che il documento è pervenuto alla Commissione in forma irrituale e, comunque, la posizione ufficiale delle Regioni rimane quella assunta dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni. Respinge poi il contenuto del documento, laddove esso pare voler imporre un certo tipo di calendario al Senato. La posizione ufficiale del Governo è poi quella assunta nelle sedi parlamentari, e non si può tener conto di opinioni espresse fuori delle sedi istituzionali.

Il senatore NOCCHI non intende affrontare problemi formali. Fa notare al sottosegretario Brocca che la Costituzione trasferisce inequivocabilmente alle Regioni l'istruzione professionale ed artigiana. Si doveva quindi arrivare, come è già emerso nel dibattito culturale degli ultimi venti anni, al superamento degli istituti professionali di Stato. Il documento del Coordinamento degli assessori regionali al lavoro ha notevole valore politico, perchè tende a porre all'attenzione una questione giuridica di fondo. Non ritiene accettabile quindi la proposta del presidente Spitella, che mira a proseguire i lavori ignorando di fatto il documento. Anche il Ministero del lavoro ha una precisa competenza in materia di istruzione professionale e quindi la

presa di posizione del sottosegretario Grippo non può essere ignorata. Il Gruppo comunista-PDS è quindi favorevole ad accantonare l'articolo 9-bis, continuando a lavorare sulle altre parti del disegno di legge.

Il senatore STRIK LIEVERS è pienamente d'accordo nel rivendicare al Senato la piena sovranità nel decidere sulla materia, osservando inoltre che il Governo esprime i propri orientamenti al Parlamento nelle sedi dovute e non in forme del tutto irrituali. Alcuni dei rilievi contenuti nel documento inviato, inoltre, assumono a parametro una semplice proposta di modifica all'articolo 117 della Costituzione, la cui rilevanza è chiaramente limitata. Vi sono però anche rilievi che presentano ben maggiore peso, rivolti all'articolo 9-bis e più in generale al ruolo stesso dell'istruzione professionale statale. Di fronte ad essi ed alla loro centralità rispetto all'impianto complessivo della riforma, è dubbio se sia possibile proseguire, sia pure accantonando l'articolo 9-bis.

Il senatore BOGGIO sottolinea l'importanza del rispetto delle regole procedurali: la Commissione non può certo ricevere il documento inviatole dagli assessori e da un Sottosegretario, dal momento che gli assessori regionali non sono interlocutori della Commissione e che il Governo è rappresentato avanti la Commissione dal Sottosegretario a ciò delegato e non da altri.

La senatrice CALLARI GALLI ricorda che parte dei problemi sollevati nel documento inviato erano stati in verità già segnalati dal Gruppo comunista-PDS, con particolare riferimento al rispetto dell'articolo 117 della Costituzione. Se è vero quanto affermato dal senatore Boggio, d'altra parte la Commissione stessa, in una sede ristretta, ha incontrato, nella scorsa estate, i rappresentanti delle regioni; comunque l'esistenza di un contrasto fra due membri del Governo rende necessaria una pausa. Per questo motivo la sua parte politica ha proposto di accantonare l'esame dell'articolo 9-bis.

Il presidente SPITELLA fa presente che, sul piano procedurale, i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche al fine di avere una risposta sui problemi sollevati, saranno richiesti allorché la 7^a Commissione avrà concluso l'elaborazione degli articoli. Invita quindi la Commissione a pronunciarsi sulla proposta di accantonamento.

Il senatore MANZINI annuncia la opposizione del Gruppo democratico cristiano.

Il sottosegretario BROCCA si associa alle critiche rivolte dalla Commissione al documento, sia per quanto riguarda il livello istituzionale dei suoi autori, sia per quanto riguarda la sede in cui è stato espresso. Del resto i rappresentanti delle regioni avevano manifestato alla 7^a Commissione, nel luglio scorso, un orientamento diverso. La posizione del Governo in proposito - prosegue il Sottosegretario - è quella da lui manifestata avanti la 7^a Commissione; ogni eventuale

contrasto dovrà essere ricomposto nella sede propria, rappresentata dal Consiglio dei Ministri. Si dichiara infine contrario alla proposta di accantonamento, poichè gli articoli successivi sono strettamente connessi all'articolo 9-bis e anche per non conferire un ingiusto rilievo al documento inviato.

La senatrice ALBERICI, premesso l'auspicio che le regioni e le province autonome pongano ai più alti livelli istituzionali le questioni segnalate oggi, ricorda che già nel documento dell'estate scorsa i rappresentanti regionali avevano espresso significativi rilievi e che comunque la sua parte politica li aveva già sottoposti con forza all'attenzione della Commissione. Ella afferma quindi che il Gruppo comunista-PDS pone il problema della opportunità di procedere o meno con l'esame degli articoli, dal momento che questioni di grande rilievo come l'articolo 9-bis restano irrisolte, e questo a prescindere dal documento giunto oggi. D'altra parte, l'atteggiamento della maggioranza, rigidamente chiusa ad ogni confronto su quel testo e ad ogni proposta emendativa avanzata dal Gruppo comunista-PDS, rischia di ipotecare lo stesso esito del successivo dibattito in Assemblea. La proposta di accantonamento avanzata dal Gruppo comunista-PDS, invece, è ispirata dal desiderio di consentire un utile proseguimento del dibattito, ferma restando la diversità delle posizioni sull'articolo 9-bis.

Dopo che il senatore MANZINI ha invitato a riprendere l'esame di merito dell'articolo 9-bis, il presidente SPITELLA prende atto della volontà espressa dalla maggioranza della Commissione di procedere in tal senso.

La senatrice ALBERICI manifesta l'intenzione di modificare il proprio subemendamento 9.0.2/3 nel senso di renderlo soppressivo dell'intero emendamento 9.0.2, recante l'articolo 2-bis.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente SPITELLA avverte che la Commissione è convocata domani, 19 dicembre 1991, alle ore 9,30, per il seguito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 428, 829, 1187, 1226, 1812 e 2343, concernenti la scuola secondaria superiore, e delle connesse petizioni.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Riz e Rubner. Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani (33)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.

2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da Amministrazioni pubbliche e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1.

3. La presente legge si applica ai titoli accademici austriaci conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore.»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.1

SPITELLA

Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze (2820)

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali», aggiungere: «e acquisito altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo i rispettivi regolamenti.»

4.1

CHIARANTE

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Pietre Dure», aggiungere: «e dell'Istituto centrale per il restauro.»

5.1

VESENTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 (commi 1 e 2) e 5 si applicano, in quanto applicabili, anche alla Scuola di insegnamento del restauro dell'Istituto centrale per il restauro.»

5.0.1

IL RELATORE

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «nel livello dei restauratori» con le parole: «nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro della 7^a qualifica funzionale.»

6.2

IL RELATORE

All'articolo 6, aggiungere il seguente comma 3:

«3. I posti lasciati liberi nelle qualifiche di provenienza vengono resi indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumeri.»

6.1

MANZINI

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, a decorrere dal 1992, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, utilizzando l'accantonamento »Istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze«.

7.1

IL RELATORE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

304ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SENESI

Intervengono il ministro della marina mercantile Facchiano ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Curci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale (R 139 b, 8ª)

(Parere ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1991, n. 190. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre u.s.

Il relatore CHIMENTI illustra uno schema di parere recante osservazioni di carattere generale ed altre più puntuali riferite ai singoli articoli.

Si apre il dibattito

Il presidente SENESI svolge alcune osservazioni sullo schema di parere rilevando, per quanto riguarda l'articolo 115 del codice, concernente i limiti di età per la conduzione dei ciclomotori, la necessità di un più opportuno collegamento con le direttive della Comunità Europea, nonché con riferimento all'articolo 72, che riguarda i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore, l'opportunità che la disciplina d'uso del segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso sia prevista nell'ambito del regolamento. Per quanto riguarda l'articolo 12 dello schema di codice della strada propone di precisare il ruolo delle figure sostitutive dei titolari delle funzioni di polizia stradale.

Il senatore PATRIARCA propone di inserire all'articolo 91 una disposizione che preveda il risarcimento dei danni con responsabilità

solidale non solo del locatario e del conducente, ma anche del locatore.

Il senatore REZZONICO rileva l'opportunità di prevedere l'equipaggiamento degli autoveicoli anche con nuove tecnologie che consentano la riscossione automatica dei pedaggi, nonché la ricezione di segnali sulla viabilità e sulle condizioni meteorologiche.

Il senatore VELLA, con riferimento allo schema di parere, esprime perplessità sulla previsione secondo la quale il piano dei trasporti possa costituire automaticamente variante agli strumenti urbanistici; inoltre ritiene non condivisibile l'obbligo (e non la facoltà) per il Ministero dei lavori pubblici, di declassificare le strade che non presentano più le caratteristiche tecniche necessarie. Per quanto riguarda l'articolo 27 del codice, concernente le autorizzazioni ai lavori in sede stradale, sottolinea come sia obbligo dell'impresa documentare in ogni momento il possesso del titolo autorizzatorio.

Il relatore CHIMENTI interviene ricordando che l'obbligo per il Ministero dei lavori pubblici di declassificare le strade risponde ad un'esigenza di corretta informazione per il cittadino, mentre per quanto riguarda la norma di cui all'articolo 27, la previsione di una sospensione obbligatoria solo dopo l'accertamento della mancanza del titolo da parte dell'amministrazione corrisponde all'interesse della collettività a ridurre il tempo necessario per i lavori in sede stradale.

Il senatore VISCONTI suggerisce di prevedere un sistema sanzionatorio denominato «patente a punti», di riportare le competenze amministrative in materia di autoscuole alle province, ed infine di aumentare le sanzioni in materia di violazioni ai limiti di velocità di cui al comma 9 dell'articolo 142.

Il senatore CHIMENTI, dopo essersi dichiarato favorevole in linea di principio all'istituzione di una «patente a punti», rileva che ciò comporterebbe una modifica sostanziale dell'intero sistema sanzionatorio, pur non escludendo di poter mettere allo studio il sistema.

Il senatore ULIANICH osserva che è necessario precisare che sia obbligo del Governo una più attenta verifica del rispetto delle competenze dal Ministero dell'ambiente, nonché che ci si attenga al disposto della sentenza n. 307 del 1990 della Corte costituzionale per quanto riguarda l'indicazione del gruppo sanguigno sulla patente e l'eventualità di trasfusioni di sangue.

Il senatore CHIMENTI fa rilevare che nello schema di parere da lui presentato si prevede che l'indicazione del gruppo sanguigno sulla patente non vale come autorizzazione per eventuali trasfusioni.

Dopo che il relatore si è riservato di apporre modifiche allo schema di parere, che tengano conto delle indicazioni emerse dal dibattito, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale (3072), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Prende la parola il relatore, senatore PATRIARCA illustrando il provvedimento in titolo che, in attuazione di direttive comunitarie, è volto alla ristrutturazione dell'industria cantieristica nazionale, comparto che a metà degli anni ottanta versava in condizioni assai gravi, con i due terzi del personale in cassa integrazione. Il disegno di legge si colloca sulla scia di due precedenti provvedimenti miranti a salvaguardare l'industria nazionale, anche alla luce di un'accesa competitività internazionale: la politica dei contributi ha infatti comportato risultati positivi, determinando fino al 1993 commesse soddisfacenti alla capacità produttiva dei cantieri. Per quanto riguarda la flotta passeggeri si è registrato negli ultimi anni un notevole rinnovamento, arrivando a un terzo della flotta con un'anzianità inferiore ai dieci anni. Rileva quindi l'esiguità delle risorse a disposizione e i ritardi di applicazione della legge n. 234 del 1989, anche a causa delle note controversie comunitarie, che hanno contribuito a ridurre notevolmente gli effetti positivi determinati dai contributi.

Dopo aver illustrato alcune delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, al fine di consentire una più agile applicazione del provvedimento, rileva l'opportunità degli interventi di prepensionamento nel settore per alleggerire i conti delle imprese e sottolinea la necessità che i nostri cantieri siano in grado di operare nelle condizioni opportune in vista del 1993, anno in cui cesseranno gli aiuti da parte della Comunità. Dopo aver dato conto del parere della 5^a Commissione, sottolinea l'opportunità di provvedere all'approvazione di questo provvedimento entro la fine del 1991 per poter consentire alle imprese di operare in un quadro finanziario ben preciso: a tal fine si domanda se il parere della 5^a Commissione non possa consentire il voto finale sul provvedimento anche prima della approvazione della legge finanziaria, qualora la Camera non abbia modificato gli accantonamenti in tabella B relativi alla cantieristica.

Interviene il ministro FACCHIANO che, dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia relazione svolta, ribadisce l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, anche alla luce della necessaria programmazione dell'attività da parte dei cantieri e delle sollecitazioni dei sindacati dei lavoratori del settore. Circa il parere della 5^a Commissione, sottolinea che l'esame del Senato dei provvedimenti finanziari non ha in alcun modo modificato gli stanziamenti di competenza, ritiene che possa essere superato anche in relazione ad altri precedenti. Coglie l'opportunità per ricordare alla Commissione l'urgenza di altri due provvedimenti che riguardano il fondo di solidarietà per la pesca e il fermo biologico.

Il senatore MARNIGA si dichiara favorevole con quanto espresso dal relatore sul provvedimento in esame e richiede alla Presidenza di

prendere gli opportuni contatti con la Presidenza della 5^a Commissione per acquisire una interpretazione esatta del parere dato.

Il senatore BISSO ribadisce l'urgenza del provvedimento in esame, ritenendo tuttavia necessario un opportuno confronto tra le varie parti politiche, nonché la possibilità di avere un incontro con i dirigenti della Fincantieri.

Il relatore PATRIARCA ricorda che la Camera dei deputati ha svolto diverse audizioni in materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SENESI comunica che la Sottocommissione pareri ha chiesto la rimessione in sede plenaria del parere sul provvedimento collegato alla manovra finanziaria 3004-B. Avverte quindi che l'ordine del giorno della 8^a Commissione è integrato con l'esame in sede consultiva del provvedimento collegato e che è convocata un'altra seduta in data odierna alle ore 19 per l'esame del provvedimento medesimo e per il seguito dell'esame del codice della strada.

La seduta termina alle ore 17.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

212ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MORA*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Ricciuti**La seduta inizia alle ore 15,55.***IN SEDE DELIBERANTE****Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341)
e dei voti regionali, a questo attinenti, nn. 112 e 115
(Seguito della discussione e rinvio)**

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il presidente MORA riferisce che sugli emendamenti al disegno di legge in titolo la Commissione affari costituzionali ha fatto pervenire parere favorevole all'unanimità.

Per quanto riguarda il parere della 5ª Commissione bilancio il presidente Andreatta gli ha assicurato l'espressione del parere per domani mattina.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame: la Commissione concorda.

**Deputati Rosini ed altri: Norme concernenti l'attività di acquacoltura (3079),
approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)**

Il senatore MICOLINI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo con il quale l'attività di acquacoltura – così come definita all'articolo 1 – viene considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (articolo 2).

Fa quindi rilevare che sulla materia in questione erano emerse in precedenza nel dibattito alla Camera, posizioni diverse fra le forze politiche anche in riferimento alle competenze delle varie amministrazioni.

Con il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento - prosegue il relatore - si è raggiunta una soluzione equilibrata anche per quanto riguarda le competenze delle Regioni e delle Provincie, le quali adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le nuove disposizioni.

Segue un breve intervento di carattere procedurale del presidente MORA e quindi la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione, in attesa di acquisire i prescritti pareri.

IN SEDE REFERENTE

Margheriti ed altri: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017)

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162)

(Seguito dell'esame congiunto e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

Il relatore MICOLINI esprime fervidi ringraziamenti ai commissari che in sede di Sottocommissione hanno dato un rilevante apporto alla definizione del testo unificato. Su tale testo, egli aggiunge, sono stati già espressi i pareri delle Commissioni 1ª affari costituzionali, 2ª giustizia e 5ª bilancio.

Osservato quindi che resta soltanto da formulare alcuni emendamenti migliorativi, pone l'accento sull'ampio consenso manifestato sul testo unificato dalle forze politiche e dallo stesso Ministro dell'agricoltura e passa a proporre la richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore MARGHERITI dichiara che anche secondo i senatori del Gruppo comunista-PDS il testo unificato della Sottocommissione risolve molte delle questioni poste dai due disegni di legge di iniziativa parlamentare. In particolare, egli aggiunge, sulla base delle proposte avanzate dal Governo in sede di Sottocommissione, è stato possibile risolvere quattro questioni: l'attuazione della normativa CEE sui vini tipici; l'inserimento dei poteri regionali senza lesione delle funzioni del Comitato nazionale e dei Consorzi; l'istituzione dei Consigli provinciali interprofessionali (si è cercato di instaurare un regime unificato); l'introduzione delle denominazioni di origine individuali (si è trovata una sintesi soddisfacente che incoraggia una produzione di qualità più elevata).

Conclude dicendosi favorevole alla richiesta della sede deliberante.

Dichiara di concordare sul cambiamento di sede anche il senatore PEZZULLO, il quale richiama l'attenzione su quanto avviene negli altri paesi.

Il senatore DIANA preannunzia che presenterà un emendamento – di cui ha dato copia al relatore Micolini – sul vino «classico», per una adeguata regolamentazione.

Il relatore MICOLINI dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore Diana, peraltro espresse anche dal senatore Margheriti, e assicura che verrà data una risposta equilibrata ad alcuni specifici problemi.

Il presidente MORA prende atto dell'orientamento favorevole alla richiesta di trasferimento di sede.

Il sottosegretario RICCIUTI esprime la soddisfazione del Governo per il lavoro compiuto dalla Sottocommissione e per le intese raggiunte. Annuncia quindi che proporrà alcune limitate correzioni e quindi – su invito del presidente Mora – esplicita l'assenso del Governo al trasferimento di sede.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità l'incarico al presidente Mora di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione dei disegni di legge in titolo in sede deliberante, alle condizioni previste dal Regolamento.

ESAME DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI

Proposte di regolamento concernenti i seminativi (91/C 303/01-02-03) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991)

Proposte di regolamento concernenti le carni bovine (91/C 303/04-05-06) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991)

Proposte di regolamento concernenti le carni ovine e caprine (91/C 303/07-08) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991)

Proposta di regolamento concernenti i semi di soia, di colza e di girasole (91/C 255/04) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 255 del 1º ottobre 1991)

Proposte di regolamento concernenti l'ambiente, le misure forestali nel settore agricolo, il prepensionamento in agricoltura (91/C 300/07-08-09) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 300 del 21 novembre 1991) (R 144 0 01, 9ª)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Il presidente MORA ricorda che sono state distribuite le relazioni predisposte dai relatori Emo Capodilista, Micolini e Diana, che ringrazia. Si tratta, egli aggiunge, di considerazioni critiche approfondite che rappresentano un importante contributo ai fini della valutazione delle proposte normative comunitarie. Chiede quindi di stabilire il modo in cui procedere.

Il relatore EMO CAPODILISTA, dopo aver precisato di avere appena consegnato un testo della relazione, con alcune modifiche di carattere

formale, si dice disponibile per quanto riguarda il metodo di lavoro da seguire.

Il relatore MICOLINI prospetta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame per consentire la partecipazione dei colleghi oggi assenti. Chiede quindi che non si abbia eccessiva premura e che si punti soprattutto ai risultati da conseguire.

Seguono quindi interventi del relatore DIANA, che chiede notizie al Governo sull'andamento dei lavori in sede comunitaria per le oleaginose, e del senatore LOPS, il quale concorda sulla necessità di intervenire in tempo per evitare di esser tagliati fuori da decisioni comunitarie.

Il sottosegretario RICCIUTI raccomanda il massimo della tempestività e del rigore.

Il relatore EMO CAPODILISTA ribadisce che le relazioni predisposte riguardano settori produttivi con diverso tipo di urgenza. Lo stesso Sottosegretario, egli aggiunge, ebbe a sottolineare che, mentre per i cereali si sarebbe discusso oltre la fine dell'anno, per le oleaginose si sarebbe deciso a breve distanza.

Il presidente MORA rileva quindi che sarebbe opportuno cominciare con l'esame delle proposte di regolamento sulle oleaginose.

Il senatore MARGHERITI, dopo aver assicurato di aver preso visione del nuovo testo del relatore Emo Capodilista, osserva che sarebbe opportuno procedere anzitutto con un parere nel quale si contesta la scelta compiuta per la riforma della politica agricola comune (per il tipo di riforma proposta dalla Commissione esecutiva occorrerebbe modificare il Trattato di Roma). Successivamente occorrerebbe, egli aggiunge, passare ad un esame dettagliato evidenziando la posizione della Commissione senatoriale sui singoli punti dei regolamenti.

Seguono brevi interventi del presidente MORA (sull'opportunità di tener conto di quanto suggerito dal senatore Margheriti), del sottosegretario RICCIUTI (ricorda che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato un documento sulla materia in questione) e del relatore DIANA (per rilevare come la relazione del senatore Emo Capodilista contenga già il preambolo cui faceva riferimento il senatore Margheriti).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani giovedì 19 dicembre ore 10,30 con lo stesso ordine del giorno

della seduta odierna, integrato con l'esame della proposta di nomina del presidente dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Aggiunge che al termine della seduta della Commissione si riunirà la Sottocommissione pareri con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, integrato dal disegno di legge n. 3005-B, ove pervenga dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

367ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE REFERENTE**

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Si riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre.

Il relatore Elio FONTANA comunica che il comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in titolo ha concluso la redazione di un testo unificato. Al riguardo ribadisce l'opportunità di richiedere, dopo l'acquisizione dei prescritti pareri, il trasferimento alla sede deliberante, qualora sussistano le condizioni regolamentari.

Conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/219/CEE, concernente il tenore di zolfo nei combustibili (R 139 b, 10ª)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Esame e rinvio)

Il relatore MANCIA riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo: esso è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva CEE

che prescrive la riduzione del tenore di zolfo nel gasolio, al fine di assicurare un minore impatto ambientale derivante dal consumo di tale carburante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/416/CEE, concernente il tenore di piombo nella benzina (R 139 b, 10ª)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Esame e rinvio)

Il relatore MANCIA riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rammentando che la Commissione si è occupata a lungo della materia nel corso della presente legislatura: infatti, nell'esaminare i disegni di legge concernenti la composizione dei carburanti e le emissioni inquinanti degli autoveicoli, il comitato ristretto all'uopo costituito aveva elaborato una serie di proposte volte a incentivare l'uso di marmitte catalitiche, ad assicurare continuità ed efficacia nei controlli e a contenere gli effetti dei componenti aromatici. In questi giorni si è riproposta all'attenzione dell'opinione pubblica l'urgenza di intervenire in modo efficace per ridurre i livelli di inquinamento urbano connessi alla circolazione veicolare. Va lamentato, in proposito, il colpevole ritardo del Governo, verosimilmente determinato dalle forti pressioni esercitate da talune imprese nazionali, con l'intento di prevenire la concorrenza straniera nel mercato degli autoveicoli forniti di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti.

La normativa in esame risponde alle esigenze dianzi richiamate: essa, tra l'altro, introduce un termine per l'erogazione della cosiddetta benzina normale che, tra tutte, risulta la più inquinante, anche se interessa una quota irrisoria della domanda di carburante. Sembra opportuno, al riguardo, anticipare il predetto termine dal 1º gennaio 1993 al 30 giugno 1992.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

368ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (822-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta notturna dell'11 dicembre.

Il senatore BAIARDI, ribadito il giudizio complessivamente positivo del Gruppo comunista-PDS sul disegno di legge in titolo, rileva che l'eventuale approvazione degli emendamenti proposti – peraltro condivisibili nel merito – renderebbe assai incerto l'esito definitivo del provvedimento. Preannuncia pertanto l'astensione dei senatori della propria parte politica sulle proposte di modifica.

Il sottosegretario BABBINI sottolinea l'importanza del provvedimento che intende conferire maggiore trasparenza al mercato assicurativo. Quanto alle proposte di modifica, ritiene che esse rispondano a una esigenza di migliore formulazione del testo, salvo che per l'emendamento 2.0.1, volto a ripristinare una disposizione – introdotta in prima lettura dal Senato e successivamente soppressa dalla Camera dei deputati – il cui contenuto ha carattere sostanziale. Su quest'ultima proposta di modifica si rimette comunque alla valutazione della Commissione.

Il relatore AMABILE precisa che l'emendamento 2.0.1 è conforme al parere vincolante della Commissione affari costituzionali e quindi necessario.

Si procede alle votazioni.

La Commissione, dopo aver accolto due emendamenti, di identico contenuto, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, successivamente approva l'intero articolo nel testo modificato.

Sono poi approvati l'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e l'emendamento 2.0.1, che riproduce l'articolo 3 del testo già approvato dal Senato, successivamente soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

Sono quindi approvati, con separate votazioni, l'emendamento 3.1 e l'articolo 3 nel testo risultante dalla modifica accolta.

Approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 4 e 5, la Commissione approva gli emendamenti 6.1 e 6.2 nonché l'articolo 6 nel testo modificato.

Sono poi approvati l'emendamento 7.1 e l'articolo 7 nel testo risultante dalla modifica accolta.

La Commissione, quindi, con separate votazioni, approva senza discussione e senza modifiche, gli articoli da 8 a 12, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Quanto all'articolo 13, la Commissione accoglie l'emendamento 13.1 e - previo contrario avviso del relatore - respinge l'emendamento 13.2; approva poi l'emendamento 13.3 e l'intero articolo nel testo risultante dalle modifiche accolte.

È quindi approvato l'articolo 14, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Accolti gli emendamenti ai commi 1 e 2 dell'articolo 15, la Commissione approva l'intero articolo nel testo modificato.

È poi approvata la tabella B, allegata all'articolo 16, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore ALIVERTI, in una dichiarazione di voto favorevole, osserva che le modifiche dianzi introdotte al testo trasmesso dalla Camera dei deputati non sono determinate da una esasperata attenzione alla corretta formulazione del provvedimento: esse, infatti, derivano da motivazioni di contenuto, rese necessarie, tra l'altro, dal parere della Commissione affari costituzionali. Quanto all'inevitabile dilazione temporale conseguente all'ulteriore modifica del testo, rileva che la Camera dei deputati, avendo discusso per ben 32 mesi il provvedimento, potrebbe ora approvarlo rapidamente.

Il senatore BAIARDI preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS al disegno di legge in discussione, che consente di introdurre elementi di trasparenza in una attività molto importante per il buon funzionamento del mercato assicurativo.

Il sottosegretario BABBINI, infine, esprime la soddisfazione del Governo per il consenso manifestato al disegno di legge, volto a regolamentare una attività professionale sempre più rilevante nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile auto.

La Commissione, quindi, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

QUESTIONI DI COMPETENZA

(R 034 0 05, 10ª)

Il senatore ALIVERTI lamenta il fatto che i criteri seguiti nel predisporre l'assegnazione dei disegni di legge talora non siano affatto coerenti con le competenze attribuite alle diverse Commissioni permanenti: si verifica sempre più spesso, infatti, che taluni atti rientranti nella sfera di competenza della Commissione industria siano a questa sottratti per essere deferiti, volta per volta, ad altre Commissioni.

In particolare, la recente assegnazione alla 7^a Commissione permanente del disegno di legge n. 3087 – che istituisce l'Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione – fa seguito al deferimento, alla medesima Commissione, del disegno di legge n. 2969, recante la modifica della vigente normativa in materia di ricerca applicata (legge n. 46 del 1982), a suo tempo esaminata dalla 10^a Commissione e avente per oggetto, pressochè esclusivo, le attività produttive del settore industriale. Opportunamente la Commissione industria, nella scorsa settimana, sollevò questione di competenza a tale riguardo. Nel caso del disegno di legge n. 3087, inoltre, la sua assegnazione per l'esame di merito sembra non considerare in modo alcuno l'effettivo contenuto del testo, afferente le attività produttive realmente interessate dall'evoluzione tecnologica che si intende promuovere e sviluppare con l'organismo in questione. Del resto non è stato neanche considerato che gli stessi proponenti – nella relazione al disegno di legge – hanno fatto riferimento non solo alle attività produttive cui esso è mirato, ma anche al modello organizzativo e funzionale dell'Agenzia spaziale italiana la cui istituzione, come è noto, risulta da un disegno di legge esaminato e rielaborato dalla 10^a Commissione.

All'8^a Commissione permanente, poi, è stato recentemente assegnato un disegno di legge (atto Senato n. 2923), recante la disciplina delle attività d'impresa concernenti la riparazione degli autoveicoli: anche in questo caso è evidente che l'atto di deferimento sia stato predeterminato da una superficiale valutazione del testo. Questo, infatti, prevede norme con le quali si istituisce il registro delle imprese del settore presso le camere di commercio, si consente la medesima attività anche agli esercenti il commercio di autoveicoli, si prevede la loro iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo degli artigiani, si istituisce una apposita Commissione presso ogni camera di commercio, si prevedono ulteriori norme su aspetti di natura strettamente produttiva.

Il senatore Aliverti, infine, nell'esprimere la viva protesta del Gruppo democratico cristiano, sollecita la Presidenza della Commissione a farsi interprete delle ragioni dianzi esposte presso il Presidente del Senato, affinché le assegnazioni dei disegni di legge siano effettuate con maggiore ponderazione di merito, senza limitarsi a profili meramente letterali e formalistici.

Il senatore MONTINARO, a nome del Gruppo comunista-PDS, si associa alla protesta formulata dal senatore Aliverti e ribadisce che in materia di ricerca applicata la competenza della Commissione industria è indubitabile, se non altro perchè essa risulta strettamente connessa alle attività produttive.

Il presidente FRANZA, pur prendendo atto delle proteste dianzi espresse, invita i rappresentanti dei Gruppi a manifestare nelle diverse sedi il disagio derivante dalle ripetute assegnazioni, effettuate sulla base di criteri alquanto discutibili, possibilmente evitando proteste formali e ulteriori conflitti di competenza.

Sulla proposta del Presidente si apre un breve dibattito al termine del quale la Commissione unanime conferisce al Presidente il mandato

di sollevare questioni di competenza – ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento – in ordine ai disegni di legge nn. 2923 e 3087.

Il presidente FRANZA, infine, fornisce assicurazioni che egli stesso si farà interprete, presso la Presidenza del Senato, del profondo disagio espresso dalla Commissione, adoperandosi affinché il lamentato indirizzo nelle assegnazioni degli atti parlamentari sia modificato.

La seduta termina alle ore 16,30.

369^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
FRANZA

La seduta inizia alle ore 20,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 1, 10^a)

Il presidente FRANZA comunica che il Presidente del Senato ha tempestivamente accolto la richiesta, avanzata dalla Commissione con l'assenso del Governo, di trasferire in sede deliberante i disegni di legge sulla riforma della legge quadro per il turismo. Si tratta degli atti Senato nn. 1278, 2186, 2656 e 2911. Per tale ragione, tenuto conto delle proposte unanimemente avanzate nel corso della seduta antimeridiana, la discussione congiunta dei predetti disegni di legge avrà inizio nel corso di una delle sedute già convocate per domani, 19 dicembre.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANZA avverte che la Commissione è convocata per domani, 19 dicembre, alle ore 20, ferme restando le precedenti convocazioni per le ore 9 e le ore 15,30. L'ordine del giorno si intende integrato con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1278, 2186, 2656 e 2911.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente FRANZA avverte infine che, essendo stato deferito il disegno di legge n. 3005-B in sede consultiva, questo verrà esaminato dalla Sottocommissione per i pareri al termine della seduta pomeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI

Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge (822-B)

La rubrica del disegno di legge è sostituita dal seguente:

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi».

Tit.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 1.

Al comma 1 e 2 le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle parole: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

1.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertatori di danni dipendenti da imprese)

1. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione

sono tenuti a dichiarare, al momento della liquidazione, di aver adempiuto alla valutazione del risarcimento per conto dell'impresa, del gruppo o del consorzio delle imprese di assicurazione.

2. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione hanno diritto di essere iscritti nel ruolo quando dimostrino l'effettiva cessazione del rapporto di impiego e l'esercizio continuato dell'attività di accertatore per almeno cinque anni».

2.0.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

3.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

6.1

FIOCCHI, AMABILE

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «g) da un rappresentante dell'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo».

6.2

IL GOVERNO

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a

motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» *con le altre*: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

7.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» *con le altre*: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

13.1

FIOCCHI, AMABILE

Al comma 1 dell'articolo 13 le parole: «le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo» *sono soppresse*.

13.2

FIOCCHI

Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione».

13.3

FIOCCHI, AMABILE

Art. 15.

Al comma 1 e 2, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» *con le altre*: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

15.1

FIOCCHI, AMABILE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

198^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Ghezzi ed altri: Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali (3053), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Interviene il Presidente GIUGNI, in sede di replica, affermando che il provvedimento pone termine a dubbi interpretativi con una positiva chiarificazione. Propone quindi alla Commissione di procedere all'approvazione del provvedimento anche in assenza del parere della Commissione bilancio (richiesto in data 27 novembre 1991), dal momento che si tratta di materia relativamente poco influente per la finanza pubblica e che la Camera dei deputati si è già pronunciata favorevolmente al riguardo.

Il Sottosegretario BISSI si rimette alla volontà della Commissione per quanto riguarda l'approvazione del provvedimento in sede referente.

Il senatore ANTONIAZZI conferma il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore SARTORI si associa al giudizio positivo sul provvedimento e annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana.

Il senatore CALVI annuncia infine il voto favorevole del Gruppo socialista.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo.

Giugni ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori (2227)

(Seguito dell'esame e rinvio. Abbinamento al disegno di legge n. 2153)

Il Relatore SARTORI riferisce sui risultati interlocutori dell'incontro con le organizzazioni sindacali che avevano preannunciato una presa di posizione unitaria sull'argomento, che purtroppo non è ancora giunta. Propone comunque di procedere all'esame del provvedimento.

Il Presidente GIUGNI, dichiarata aperta la discussione generale, afferma che il provvedimento trae origine da concrete situazioni verificatesi in campo medico, specialmente nelle grandi aziende. La deroga allo Statuto dei lavoratori che si propone appare vantaggiosa sia per le aziende che per i lavoratori, senza rischi per l'imparzialità delle strutture sanitarie aziendali.

Sottolinea fra l'altro che recenti modifiche normative hanno fatto recedere la situazione legislativa in materia controllo sugli infortuni sul lavoro.

Interviene quindi il senatore ANTONIAZZI, manifestando dubbi sull'efficacia della norma in questione poichè di fatto si rischia di tornare alla situazione del medico di fabbrica che si era voluto superare con le disposizioni dello Statuto dei lavoratori. L'oratore afferma inoltre che la materia è correlata a quella del disegno di legge n. 2153 e che quindi sarebbe opportuno congiungere l'esame dei due provvedimenti.

Il Presidente GIUGNI sostiene che si possono abbinare i due provvedimenti, pur ribadendo che non vi sono rischi di un ritorno al passato a causa del progetto di legge da lui presentato.

La Commissione delibera quindi di procedere all'esame congiunto dei disegni di legge n. 2153 e 2227.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

199^o Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione: favorevole, salvo una eccezione)

Il Presidente GIUGNI, relatore sul provvedimento, illustra brevemente il contenuto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato relativamente al disegno di legge in titolo.

Anche se l'argomento non è di esclusiva competenza della Commissione lavoro, il Presidente intende stigmatizzare anzitutto la soppressione presso la Camera dei deputati della norma introdotta dal Senato relativamente all'assunzione degli invalidi tramite gli uffici di collocamento anche da parte delle pubbliche Amministrazioni.

Si sofferma quindi sulla soppressione del comma 1 dell'articolo 7 e sull'abolizione delle restrizioni in materia previdenziale per gli emigrati di cui all'art.14. Altre modifiche minori riguardano l'articolo 15, relativo agli stabilimenti termali dell'INPS e l'articolo 16, per quanto attiene a ritocchi formali.

Propone quindi di esprimere parere favorevole ad eccezione che per la soppressione del comma 6 dell'articolo 5.

Interviene il senatore VECCHI che motiva la richiesta avanzata dal suo Gruppo, di rimessione al *plenum* della Commissione del parere in esame con la necessità di sottolineare come sarebbe stato opportuno affidare alle Commissioni di merito l'esame del provvedimento collegato in oggetto invece di assegnarlo alla 5ª Commissione.

Critica quindi anch'egli con forza la soppressione presso la Camera dei deputati del comma 6 dell'articolo 5 (che tentava di eliminare discutibili clientelismi) e la modifica del comma 8 dell'articolo 5 che, letta insieme al comma che la precede, è tale da accentuare problemi notevoli relativamente all'ingresso dei giovani del Meridione nelle pubbliche amministrazioni.

Il suo Gruppo propone quindi di esprimere parere contrario sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Interviene poi il senatore ANGELONI che, dopo essersi soffermato sulla questione della competenza delle Commissioni di merito sui provvedimenti collegati alla finanziaria, manifesta amarezza per la soppressione del comma 6 dell'articolo 5 presso la Camera dei deputati e in generale osserva che non vi sono grandi modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. Aderisce perciò alla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore Giugni.

Il sottosegretario BISSI si dichiara quindi favorevole al mantenimento del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conferisce dunque mandato al relatore, a maggioranza e con il voto contrario del Gruppo comunista PDS, a formulare e trasmettere alla 5ª Commissione il parere favorevole sul

provvedimento ad eccezione della parte riguardante la grave soppressione del comma 6 dell'articolo 5.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Cristofori ed altri. Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana dell'11 dicembre 1991.

Il relatore SARTORI ricorda la posizione complessivamente favorevole emersa in seno alla Commissione sui punti fondamentali del disegno di legge recante la riforma della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e ribadisce che qualsiasi onere finanziario derivante dalla gestione della Cassa non sarà a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore Sartori illustra quindi il seguente ordine del giorno che mira, in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 402 del 4 novembre 1991, a meglio specificare la nozione di «volume annuale d'affari ai fini dell'IVA» per la commisurazione dei contributi previdenziali degli enti interessati:

La 11^a Commissione permanente del Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge relativo alla riforma della Cassa di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali,

impegna il Governo:

a emanare direttive agli Enti interessati affinché le norme di previdenza nel settore delle libere professioni che prevedono come parametro di commisurazione dei contributi oggettivi il «volume annuale d'affari ai fini dell'IVA» vengano applicate – in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 402 del 4 novembre 1991 – intendendo la dizione sopra indicata come riferita al volume d'affari collegato all'esercizio dell'attività professionale della categoria tutelata da ciascun ente di previdenza.

0/2967/1/11

ANGELONI, ANTONIAZZI, SARTORI

Dopo l'accoglimento dell'ordine del giorno in titolo da parte del Governo, si procede alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Senza discussione sono approvati gli articoli da 1 a 40.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione finale del disegno di legge.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore ANTONIAZZI che, dopo aver ribadito la posizione favorevole del proprio Gruppo all'approvazione del testo in discussione, rileva come esso lasci aperti problemi di coordinamento legislativo con le altre Casse similari (ad esempio quelle dei commercialisti e dei consulenti del lavoro).

Il senatore ANGELONI rileva come l'adozione di questa legge risulti un atto doveroso da parte del Parlamento nei confronti di una categoria che da tempo ne attendeva l'approvazione. Rileva peraltro che l'accoglimento dell'ordine del giorno deve essere considerato uno stimolo a riprendere in esame, in futuro, la materia previdenziale relativa anche alle altre categorie professionali.

Secondo il senatore CALVI, la riforma della Cassa dei ragionieri e periti commerciali costituisce un provvedimento che cerca di soddisfare gli interessi specifici della categoria, seppure con un ritardo notevole. Auspica infine che le istanze contenute nell'ordine del giorno, che cerca di sopperire ad un' incongruenza del testo in votazione, vengano tradotte, nei prossimi mesi, in disposizioni normative specifiche.

Posto ai voti, il disegno di legge risulta quindi approvato.

Misure urgenti in materia di occupazione (3082)

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

Il sottosegretario BISSI, dopo aver rilevato che purtroppo il Ministero del lavoro non è attualmente in grado di fornire informazioni complete sui progetti socialmente utili relativi alle cooperative di Napoli, dichiara che il provvedimento in oggetto riveste comunque carattere di grande urgenza, per cui se ne rende necessaria la sollecita approvazione.

Il relatore CALVI illustra l' emendamento 1.1, che soddisfa le condizioni formulate nel parere della 5ª Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 risulta approvato.

Risulta così assorbito l'emendamento 1.2 del senatore Florino.

Il Presidente GIUGNI pone quindi ai voti l'articolo 1 nel testo emendato, che risulta approvato.

Il senatore ANTONIAZZI illustra il seguente ordine del giorno:

La 11ª Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge 3082, che detta norme in merito a «misure urgenti in materia di occupazione»,

impegna il Governo:

ad esaminare i modi e i criteri con cui rendere possibile, durante i 24 mesi di proroga dell'occupazione dei duemila giovani assunti dal Ministero del lavoro, la trasformazione del loro rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con regolare inquadramento in ruolo.

Ciò risponde alla necessità di consentire al Ministero del lavoro, che si trova in carenza di organico, di adempiere ai compiti attribuiti ai suoi servizi dalla legge n. 56 del 1988 e da quella recente n. 223 del 1991, con personale che ha già acquisito professionalità e che è stato reclutato con regolari prove concorsuali per titoli ed esami.

0/3082/1/11

VECCHI, IANNONE, ANTONIAZZI, CHIESURA,
LAMA, GIUGNI, SARTORI, CALVI

Dopo l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo, il senatore VECCHI insite perchè sia posto ai voti.

L'ordine del giorno viene quindi approvato.

Il relatore CALVI illustra l'emendamento 2.1 anch'esso volto a rispondere alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 risulta approvato.

Il Presidente GIUGNI pone ai voti l'articolo 2 nel testo emendato che risulta approvato.

Il senatore VECCHI, al fine di rendere più spedita l'approvazione del provvedimento in discussione, ritira l'emendamento 3.1, dichiarato privo di copertura dalla 5^a Commissione.

Il sottosegretario BISSI illustra l'emendamento 3.2, che sposta di un mese il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge n. 223 del 1991.

Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato.

L'emendamento 3.3 del senatore FLORINO risulta decaduto per assenza del presentatore.

Il presidente GIUGNI pone quindi ai voti l'articolo 3 nel testo emendato, che risulta approvato.

Posto ai voti, risulta infine approvato l'articolo 4.

In sede di dichiarazione di voto finale, il senatore PERRICONE giudica favorevolmente l'approvazione del disegno di legge in oggetto perchè tendente a favorire l'occupazione nelle aree depresse del Meridione.

Il senatore VECCHI, nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica, afferma che, con l'approvazione del provvedimento in votazione, il Parlamento dimostra, quando esiste una sufficiente volontà politica, di essere un organismo in grado di legiferare con celerità su materie di rilevanza sociale nazionale. Il provvedimento, inoltre, cerca di soddisfare le esigenze di funzionalità del Ministero del lavoro, il cui organico risulta carente.

Il senatore CALVI, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rilevando come il disegno di legge in votazione sia mosso da motivazioni diverse e complesse e pone in evidenza l'importanza dell'assunzione a tempo indeterminato dei duemila giovani che erano stati impiegati inizialmente per un progetto specifico relativo all'informatizzazione del Ministero.

Il presidente GIUGNI pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI

Misure urgenti in materia di occupazione (3082)

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Regione, sulla base dei progetti già attuati e presentati da parte del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo, è tenuta a trasmettere al Ministro del lavoro una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli interventi sino ad oggi, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1992».

1.1

CALVI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'erogazione dei fondi per l'esecuzione dei lavori socialmente utili nell'area napoletana è subordinata alla effettiva e documentata presentazione da parte del Comune e della Provincia di Napoli di progetti di lavoro mirati all'effettivo impiego delle unità impegnate».

1.2

FLORINO

Art. 2.

Al comma 2, sostituire il periodo da: «Al predetto onere» a: «11 marzo 1988, n. 67», con il seguente: «Al predetto onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.1

CALVI, *relatore*

Art. 3.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di 180 giorni di durata del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni a favore dei dipendenti delle Società non operative della GEPI di cui al primo capoverso del comma 6 dell'articolo 22 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, allo scopo di consentire alla stessa la presentazione di programma di reimpiego, viene elevato ad un anno».

3.1**VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE**

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992».

3.2**MARINI, ministro del lavoro**

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Gli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppressi».

3.3**FLORINO**

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

198^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELOTTO

Interviene il Ministro della sanità De Lorenzo.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente MELOTTO. Dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 4 riguardante le disposizioni in materia sanitaria. Al comma 1, interamente modificato, si prevede la fissazione da parte del Governo d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni dei livelli di assistenza e degli *standards* di organizzazione per il 1992, sulla base dei quali finanziare il Servizio sanitario nazionale; nel comma sono stabiliti i criteri per la definizione di tali livelli e *standards* organizzativi. Al comma 3 è stata soppressa la disposizione contenuta nel testo del Senato secondo cui negli ospedali di base sono unicamente previsti moduli organizzativi dell'area medica, chirurgica e riabilitativa. Al comma 4 la riduzione del compenso per i farmacisti sui prezzi dei farmaci passa dal 3 al 2,5 per cento, mentre viene eliminata la previsione della revisione di tale compenso secondo un criterio di regressività rispetto al prezzo; vengono poi reintrodotte le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa anche per i soggetti non esenti dal pagamento dei *tickets* prevedendosi comunque una quota di partecipazione nella misura del 50 per cento per i soggetti non esenti; per quanto riguarda i farmaci si prevede poi, in aggiunta a quanto previsto nel testo licenziato dal Senato, che non venga ridotto il prezzo dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato alla direttiva 87/22 del Consiglio della CEE, e dei farmaci di biotecnologia da DNA ricombinante. Il tasso dell'IVA sui farmaci non compresi nel prountuario terapeutico viene elevato dal 9 al 19 per cento, mentre viene riformulata la norma relativa ai metodi di

riconoscimento delle ricette rilasciate a soggetti esenti dal pagamento dei *tickets*. Al comma 5, modificato in relazione al nuovo testo del comma 1, si prevede che le Regioni in cui si registrino scostamenti di spesa in aumento rispetto ai parametri determinati sulla base del comma 1, possano fare ricorso alla propria capacità impositiva o adottare le misure previste dall'articolo 29 della legge n. 41 del 1986. Al comma 7 è stata riformulata la norma relativa alle incompatibilità: viene garantito il passaggio a domanda, anche in soprannumero, dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito, contestualmente facendosi luogo alle necessarie riduzioni degli organici; viene altresì consentita l'attività libero-professionale dei medici, purché espletata all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ovvero in strutture private non convenzionate. La normativa sulle incompatibilità è altresì estesa ai medici universitari. Si prevede inoltre esplicitamente il mantenimento di quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. A tal proposito il Presidente Melotto esprime forti perplessità in quanto da un lato appare inopportuno recepire in una legge quanto disposto in alcune norme del contratto di lavoro del personale, dall'altro non si tiene conto del fatto che i predetti articoli, che consentono l'attribuzione di specifiche aree di competenza ai medici assistenti, sono stati impugnati di fronte al TAR del Lazio che ne ha sospeso l'applicazione. Al comma 8 si estende l'abolizione dei controlli del Coreco anche agli atti degli enti ospedalieri aventi un proprio consiglio di amministrazione. Al comma 9 è stata riformulata la norma sulla composizione della delegazione di parte pubblica nelle trattative contrattuali prevedendo la partecipazione a pieno titolo dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della sanità. Al comma 13 si prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, per esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie, siano autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di cento miliardi; tale disposizione consente la riduzione del fondo sanitario di parte capitale di cento miliardi. Rispetto al testo approvato dal Senato, vi sono però aumenti di spesa per trecento miliardi, derivanti per ottanta miliardi dalla minor riduzione del compenso per i farmacisti sui prezzi dei farmaci, e per duecentoventi miliardi dal ripristino delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa per i soggetti non esenti dal pagamento dei *tickets*. L'aumento dell'IVA sui farmaci esclusi dal prontuario dovrebbe consentire un aumento di introiti di centocinquanta miliardi. La rimanente maggiore spesa verrebbe ad essere finanziata con l'adozione di altre misure, non rientranti nel campo sanitario. Il presidente Melotto si sofferma poi sull'articolo 15, introdotto alla Camera dei deputati: esso riguarda gli stabilimenti termali dell'INPS che, anche se fatti oggetto dei decreti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge n. 833 del 1978, vengono riacquisiti al patrimonio immobiliare dell'INPS, che li conferirà in capitale a società per azioni appositamente costituite; esse provvederanno a gestirli in base a criteri di economicità ed efficienza.

Si apre la discussione.

Il senatore CONDORELLI rileva che la persistenza dei *tickets* determina una pericolosa riduzione dei livelli di cura : vi è quindi il rischio di un aggravamento delle malattie con conseguenti aumenti dei ricoveri ospedalieri, e quindi della spesa complessiva. Occorrerebbe, almeno, un ampliamento delle patologie che danno diritto all'esenzione. Dichiara poi di condividere le considerazioni del Presidente Melotto sulla necessità di eliminare dal testo della legge il riferimento a norme del contratto di lavoro, nonchè sulla opportunità di evitare di generalizzare l'introduzione dei moduli organizzativi che danno una specifica autonomia ai medici assistenti. Segnala quindi la gravità della situazione di alcuni policlinici universitari che hanno difficoltà ad ottenere finanziamenti dalle regioni nonostante il notevole volume di attività di assistenza svolta e rileva l'assoluta necessità di una norma che obblighi le regioni stesse a concludere le convenzioni.

Il senatore AZZARETTI condivide le considerazioni del senatore Condorelli. I *tickets* non dovrebbero essere previsti a livello nazionale, essendo più opportuno consentire alle regioni di applicarli o meno; in tal modo le regioni sarebbero finalmente responsabilizzate. Ritiene che nel parere si dovrebbe indicare la necessità di alcune modifiche all'articolo 4: al comma 3 occorrerebbe ripristinare il testo già approvato dal Senato, al comma 7 occorrerebbe eliminare il richiamo alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, e per quanto riguarda il comma 13 si darebbe evidenziare la grave sproporzione tra la cifra di 100 miliardi messa a disposizione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sperimentali per manutenzioni straordinarie ed acquisti di attrezzature sanitarie, e la somma di 1.500 miliardi per i medesimi scopi attribuita a tutte le USL. Critica infine l'articolo 15, che è stato evidentemente introdotto per favorire interessi particolari.

Il senatore IMBRIACO ritiene che si stiano compiendo passi indietro nei livelli di assistenza, aggravati dalle modifiche introdotte alla Camera dei deputati, che hanno in parte annullato quanto era stato conseguito al Senato con l'impegno unitario della Commissione sanità. Per quanto riguarda i *tickets* condivide le considerazioni del senatore Condorelli, e rileva che il provvedimento annulla una delle conquiste fondamentali della riforma sanitaria. Con riguardo ai moduli organizzativi ospedalieri, osserva che essi in teoria dovrebbero rompere la vecchia organizzazione gerarchica, ma la soluzione approvata alla Camera di fatto porta solo ad una deresponsabilizzazione di tutte le qualifiche mediche e crea così una confusione insopportabile. Esprime poi netto dissenso rispetto al nuovo testo del comma 1 dell'articolo 4 che, eliminando il riferimento al piano sanitario nazionale, dà mano libera al Governo nella fissazione dei livelli di assistenza. Per quanto attiene alle incompatibilità rileva che nel testo ora in esame si consente l'attività libero-professionale senza limitazioni. Vi sono 25.000 medici ospedalieri che hanno anche convenzioni per la medicina di base: essi presumibilmente opteranno in massa per la qualifica ospedaliera lasciando così le convenzioni ai giovani medici; tale situazione rischia di portare ad un aumento della spesa e ad una ulteriore riduzione dei già

bassi livelli qualitativi della medicina di base; sarebbe stato necessario introdurre degli incentivi al fine di consentire il passaggio del maggior numero di medici possibile dall'ospedale alla medicina di base.

Il senatore MERIGGI ritiene che le modifiche introdotte dalla Camera siano peggiorative e che esse vadano corrette con emendamenti di cui preannuncia la presentazione presso la Commissione bilancio. Condivide le considerazioni dei senatori Azzaretti ed Imbriaco.

La senatrice FERRAGUTI ritiene estremamente negativa l'abolizione del riferimento al Piano sanitario nazionale, che fu inserito al Senato dopo un complesso dibattito, e che è tanto più importante in quanto è divenuta meno probabile l'approvazione della riforma organica del Servizio sanitario nazionale. Sottolinea quindi che per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su base capitaria non si prevede alcun correttivo al criterio della popolazione residente: così si determina un regresso anche rispetto alla situazione attuale, e si penalizzano le Regioni che hanno fatto notevoli sforzi per l'introduzione di nuovi servizi. Occorre in realtà che prima di tutto si fissino i livelli di assistenza su parametri adeguati, e sulla base di tali livelli si deve procedere alla determinazione dei finanziamenti necessari. Condivide le indicazioni di modifica proposte dal senatore Azzaretti e, con riferimento al comma 4 dell'articolo 4, chiede quale significato abbia l'inclusione dei farmaci di biotecnologia da DNA ricombinante tra quelli non soggetti a riduzione di prezzo.

Il senatore ALBERTI condivide le perplessità sulle modifiche introdotte dalla Camera, emerse nel corso del dibattito. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 4, laddove si disciplina il rapporto di lavoro e la professione libera dei medici, egli rileva la contraddizione tra la disposizione che consente ai medici il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno e l'altra che stabilisce la possibilità per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale di espletare l'attività libero-professionale fuori dall'orario di lavoro all'esterno delle strutture sanitarie. La conseguenza sarà il proliferare di strutture sanitarie private e di poliambulatori privati. Un'altra contraddizione è, a suo avviso, nelle disposizioni che da un lato aumentando il peso dei *tickets*, incentivano il ricorso alla ospedalizzazione, dall'altra tendono a rendere più funzionali ed efficienti gli ospedali che invece diverranno ancora più congestionati per l'incremento dell'assistenza ospedaliera derivante dalla maggiore partecipazione alla spesa.

Il senatore SIGNORELLI ritiene del tutto privo di senso continuare a discutere della politica del Governo in materia di sanità in quanto è ormai chiaro come essa sia fallita dal momento che non si è riusciti a mettere ordine nel settore con conseguenze gravi per la salute dei cittadini. Di fronte a questa impotenza sul piano dell'efficienza e su quello etico risulta risibile anche la complessa manovra finanziaria che si intende proporre, fondata ancora una volta sulla partecipazione alla spesa dei cittadini per far fronte agli oneri sempre più gravi derivanti dallo sperpero del pubblico denaro pervicacemente posto in essere in

tutti questi anni dalle unità sanitarie locali. Anche il provvedimento di riforma generale su cui punta tanto il ministro De Lorenzo, ad avviso del senatore Signorelli, non produrrà risultati soddisfacenti anche perchè non è prevista una istituzione centrale che gestisca i finanziamenti, polverizzati in una serie di centri di spesa. Con riferimento specifico alle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in titolo si chiede entro quanto tempo e in che modo le unità sanitarie locali applicheranno i parametri ivi previsti e quale la sanzione in caso di inottemperanza. Conclude affermando che la sanità non deve essere governata in funzione di interessi di partito o peggio elettoralistici.

Il senatore BERLINGUER, nel far presente come il provvedimento di riforma generale non abbia alcuna possibilità di essere approvato entro la conclusione della legislatura e come di fronte a tale evenienza il suo partito abbia fatto delle proposte precise alla maggioranza, sottolinea l'assoluta inadeguatezza di provvedimenti parziali come quello in titolo il cui contenuto peggiora ad ogni successivo esame da parte dei due rami del Parlamento. Il disegno di legge n. 3004-B, per la parte sanitaria, comporta, a suo avviso, una privazione per una rilevante parte della popolazione del diritto all'assistenza non già per conformarsi alle regole del libero mercato, ma per venire incontro ad una sanità privata protetta da agevolazioni pubbliche e per aver abbandonato ogni criterio di programmazione e qualsiasi legislazione in materia di incompatibilità. Immagina che il ministro De Lorenzo passerà alle cronache future per queste realizzazioni negative.

Dopo una interruzione del ministro DE LORENZO che sottolinea come questo giudizio del senatore Berlinguer sia del tutto personale, lo stesso senatore BERLINGUER continua il suo dire augurandosi che il parere della Commissione sanità sia adeguatamente motivato in modo da indurre la Commissione bilancio e successivamente l'Assemblea ad apportare rilevanti modifiche al testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Replica il presidente MELOTTO. Egli innanzitutto, in relazione alle osservazioni della senatrice Ferraguti riguardanti il comma 1 dell'articolo 4, chiarisce che le disposizioni ivi contenute sono tratte dal testo già approvato dal Senato secondo cui erano stabiliti determinati criteri di finanziamento dei livelli di assistenza onde evitare il sistema del pagamento a pie' di lista. Per consentire la necessaria gradualità e il riequilibrio è stato previsto un apposito fondo da utilizzare per sostenere le regioni dotate di servizi eccedenti gli *standards* di riferimento. Sottolinea in proposito come finalmente si costituisca un rapporto chiaro tra lo Stato e le regioni affidando a queste ultime responsabilità di gestione. Con riferimento poi al comma 7 ricorda che al Senato furono approvate le disposizioni sulle incompatibilità le quali disciplinavano sia il rapporto di lavoro sia la libera professione. Alla Camera il testo è stato modificato nel senso che è stata introdotta la possibilità dell'opzione al rapporto di lavoro a tempo pieno per il personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito. Non esiste, però, a suo avviso, contraddizione tra tale disposizione e quella relativa

all'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale i quali comunque non possono più espletare tale attività in strutture private convenzionate. Tuttavia se la preoccupazione è che si verifichi un massiccio passaggio di medici al rapporto di lavoro a tempo pieno con contemporaneo espletamento della libera professione, si potrebbero graduare le diverse modalità di rapporto di lavoro distinguendo, quanto alle sedi in cui esercitare la libera professione, tra medici a tempo pieno e medici a tempo definito.

Propone, quindi, uno schema di parere favorevole con osservazioni. Le osservazioni dovrebbero riguardare: l'opportunità di ripristinare, al comma 3 dell'articolo 4, la previsione negli ospedali di zona dei moduli organizzativi dell'area medica, chirurgica e riabilitativa; al comma 7, laddove si regola la libera professione dei medici, l'opportunità, almeno in una prima fase, di distinguere la possibilità di esercitare la libera professione all'interno delle strutture sanitarie pubbliche per i medici che scelgano il rapporto di lavoro a tempo pieno, all'esterno per quelli che scelgano il rapporto di lavoro a tempo definito; sempre al comma 7, l'esigenza di sopprimere il riferimento al recepimento legislativo delle norme contrattuali di cui agli articoli 78, 116 e 117 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 384, del 1990, al fine di rendere la disciplina del rapporto di lavoro il più flessibile possibile. Chiede poi al Ministro De Lorenzo chiarimenti circa l'inserimento tra le specialità medicinali non soggetti alla riduzione del prezzo dei farmaci di biotecnologia da DNA ricombinante. Con riferimento infine alle considerazioni del senatore Berlinguer circa la necessità di inserire in un provvedimento *ad hoc* i temi contenuti nei primi sei articoli del provvedimento di riforma generale, ora all'esame della Camera dei deputati il presidente Melotto sottolinea che le tematiche fondamentali di un provvedimento di riforma generale sono: il finanziamento; l'aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale; l'autonomia degli ospedali; la disciplina della dirigenza. Un provvedimento che regolamentasse queste materie consentirebbe di superare la gestione provvisoria che, ove, prorogata porterebbe allo sfascio e potrebbe essere approvato prima della conclusione della legislatura.

Interviene quindi il ministro DE LORENZO. Egli, nel ritenere inutile ritornare ancora una volta sull'annosa problematica dei *ticket* su cui la Camera peraltro non ha apportato significative modifiche, ricorda che il Governo ha già presentato al Parlamento il Piano sanitario nazionale ed è in grado di presentare al più presto gli standard organizzativi ed i parametri di riferimento predisposti d'intesa con le Regioni. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento in titolo fa presente che le disposizioni ivi contenute valgono solo per il 1992 in attesa dell'approvazione del Piano sanitario nazionale. Il comma 1 è stato modificato alla Camera solo nel senso che è cambiato lo strumento attuativo, non più il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma un decreto del Presidente della Repubblica, per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e l'indicazione degli standard organizzativi. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 4 ritiene che il testo approvato dalla Camera sia migliore di quello

approvato dal Senato in quanto garantisce il fondamentale diritto di libertà della scelta del medico da parte dei cittadini, quando siano questi ultimi a pagare direttamente l'assistenza. Ciò comunque non altera il principio delle incompatibilità. Quanto al rapporto tra la libera professione ed il contratto di lavoro a tempo pieno o definito non si può pretendere che il medico ospedaliero a tempo definito, rinunciando alle attività libero-professionali consentitegli dalla legge, sia obbligato al tempo pieno senza avere i vantaggi economici che questo comporta. Ricorda che rispetto al testo del Senato, alla Camera sono stati presentati numerosi emendamenti su singoli casi di incompatibilità e che alla fine si è preferito predisporre una disposizione generale.

Quanto al recepimento degli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, fa presente di avere espresso egli stesso delle perplessità, considerandolo una forzatura; tuttavia da parte degli uffici del Ministero della sanità e della Presidenza del Consiglio ai quali ha posto il problema, gli è stato assicurato che sul piano legislativo esistevano dei precedenti dello stesso tipo. In ogni caso il recepimento degli articoli prima citati, mentre non lascia dubbi sulle competenze decisorie dei primari, riguarda moduli organizzativi relativi a settori altamente specializzati che richiedono specifiche competenze. Infine quanto ai farmaci di biotecnologia DNA ricombinante, chiarisce che si tratta di farmaci rispetto ai quali le aziende italiane hanno effettuato forti investimenti. Pur rendendosi conto della esigenza di ulteriori riflessioni sulle materie oggetto del provvedimento, che peraltro potrebbero essere contenute in appositi ordini del giorno, dichiara che l'orientamento del Governo è di non modificare il testo all'esame.

Quindi la Commissione accoglie a maggioranza lo schema di parere proposto dal presidente Melotto.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Volponi ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (2559), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rimessione in Assemblea)

Il presidente MELOTTO avverte che, in considerazione del parere espresso dalla 1^a Commissione nel quale si richiede l'introduzione di una modifica, e dell'orientamento emerso nell'ambito della Commissione favorevole a non apportare modifiche al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, l'esame proseguirà in sede referente, intendendosi, peraltro, acquisiti i pareri già espressi dalle Commissioni consultate.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Volponi ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore DUÒ fa riferimento alla relazione da lui precedentemente svolta in sede deliberante. Dichiarò di rinunciare alla presentazione di emendamenti già preannunciati.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno.

La 12^a Commissione permanente del Senato,

considerato che il riferimento, di cui all'articolo 1, alla pubblicità sanitaria mediante inserzione sugli elenchi telefonici deve intendersi come comprendente qualsiasi tipo di elenco telefonico, guida, e annuario commerciale, eventualmente strutturati per categorie economiche,

rilevato che per il riferimento al sindaco, di cui agli articoli 2 e 6, si deve intendere quello al sindaco del comune in cui ha sede l'esercente la professione sanitaria e la professione sanitaria ausiliaria,

invita il Governo

a predisporre adeguate misure di controllo onde evitare la diffusione surrettizia di forme e modalità pubblicitarie non consentite normativamente, nonché l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

0/2559/01/12

IL RELATORE

L'ordine del giorno è accolto dalla Commissione. Il Presidente avverte che detto ordine del giorno sarà presentato in Assemblea come testo della Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MELOTTO avverte che la Commissione Igiene e Sanità tornerà a riunirsi domani giovedì 19 dicembre con all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 3097, nonché l'esame degli schemi di decreti legislativi e lo schema di regolamento per il recepimento di direttive CEE, già all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 11,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

289^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini e per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 13^a)

I senatori TORNATI, BOATO e SPECCHIA esprimono la loro protesta per la ripresa dei lavori, nella seduta di ieri, al termine della seduta dell'Assemblea: da comunicazioni intercorse tra i senatori della Commissione pareva convenuto che si riprendesse alle ore 21.

Il presidente PAGANI replica che le uniche comunicazioni facenti fede sono quelle rese in seduta; prima della sospensione della seduta pomeridiana di ieri, la Presidenza aveva annunciato l'immediata ripresa dei lavori della Commissione al termine della seduta dell'Assemblea.

Il senatore TORNATI chiede che l'ordine dei lavori della settimana, con riferimento al quale l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi non ha raggiunto un accordo pieno, sia discusso dalla Commissione in sede plenaria: il suo Gruppo, infatti, conviene per la discussione dei disegni di legge sulla caccia nelle sedute odierne, ma non sulla successiva messa all'ordine del giorno dei provvedimenti sulla ricostruzione industriale nelle zone terremotate di Campania e Basilicata e sugli interventi per l'area metropolitana di Napoli.

Il presidente PAGANI dichiara che la questione sarà sottoposta alla Commissione all'inizio della seduta pomeridiana di oggi.

IN SEDE REDIGENTE

Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)

Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 5 dicembre scorso.

Il relatore, senatore BAUSI, presenta ed illustra l'emendamento 4.46, integralmente sostitutivo dell'articolo 4: l'impianto complessivo del testo approvato dalla Camera dei deputati è rispettato, ma è introdotta la previsione della cattura per la cessione a fini di richiamo anche per la passera mattugia, per la pavoncella e per il colombaccio.

Il senatore BOATO, nel giudicare negativamente la variante introdotta dall'emendamento testè illustrato dal relatore, ricorda come la passera mattugia sia già protetta da direttive CEE: al fine di mantenere le esclusioni previste nel testo della Camera dei deputati, presenta l'emendamento 4.46/3.

Presenta altresì gli emendamenti 4.46/1, concernente la detenzione temporanea di mammiferi e uccelli, e 4.46/2, volto ad introdurre la previsione espressa di una deliberazione della Giunta regionale. Dà inoltre per illustrati gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.44 e 4.45, mentre fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 4.15 e 4.22.

Il senatore FABRIS fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 4.7, 4.34, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.35, 4.13, 4.14, 4.43, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.21, 4.24, 4.23, 4.36 e 4.6.

Il senatore TORNATI illustra gli emendamenti 4.11, 4.36 e 4.18, volti a semplificare l'operazione di inanellamento su tutto il territorio nazionale.

Il senatore INNAMORATO fa propri ed illustra gli emendamenti 4.2 e 4.5; illustra altresì l'emendamento 4.41.

Il presidente PAGANI illustra gli emendamenti 4.38 e 4.39; fa propri ed illustra gli emendamenti 4.40 e 4.25.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.37, 4.31, 4.32 e 4.33.

Il relatore, senatore BAUSI, invita al ritiro degli emendamenti 4.46/1, 4.46/2 e 4.46/3; esprime parere contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

Il sottosegretario ANGELINI, nell'uniformarsi ai pareri espressi dal relatore, rileva che l'emendamento 4.46 non dovrebbe innovare sostanzialmente rispetto alla linea di mediazione adottata dalla Camera dei deputati. Pertanto, propone il subemendamento 4.46/4, volto ad eliminare dal testo proposto dal relatore il riferimento alla pavoncella ed al colombaccio; l'inserimento della passera mattugia, invece, appare congruo in quanto essa rappresenta una *species* del passero, già incluso nel comma 4.

Sull'emendamento 4.46/4 il relatore BAUSI si rimette alla Commissione.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore BOATO, l'emendamento 4.46/1 è respinto dalla Commissione.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore BOATO, l'emendamento 4.46/2 - del quale il sottosegretario ANGELINI rileva l'inutilità, essendo implicito che l'autorizzazione di cui al comma 4 è consentita nelle forme previste dalla legge - è respinto dalla Commissione.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore BOATO, l'emendamento 4.46/3 è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO annuncia voto favorevole all'emendamento 4.46/4, condividendo la valutazione del Governo circa il rischio di estinzione della pavoncella; non concorda con tale giudizio il senatore FIOCCHI.

Il senatore TORNATI annuncia voto favorevole all'emendamento 4.46/4, dichiarandosi disposto a ritirare tutti gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 4 laddove l'emendamento del relatore fosse approvato nel testo così emendato.

Il senatore TRIPODI annuncia voto favorevole all'emendamento 4.46/4, ricordando che il comitato ristretto aveva già convenuto in linea di massima sull'opportunità di fare salve le grandi linee del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Posto ai voti, l'emendamento 4.46/4 è respinto dalla Commissione.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere contrario all'emendamento 4.46, di cui il Governo ha invano cercato un miglioramento.

I senatori BOATO e TORNATI esprimono voto contrario all'emendamento 4.46, dichiarando che comunque i rispettivi emendamenti non

devono intendersi ritirati; analoga dichiarazione viene resa dal senatore SPECCHIA.

Posto ai voti, è approvato dalla Commissione l'emendamento 4.46, integralmente sostitutivo dell'articolo 4.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 10,15.

290^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PAGANI

indi del Vice Presidente

BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 13^a)

Il presidente PAGANI formula alla Commissione una proposta in ordine al calendario della settimana in corso. Suggerisce che la discussione sui disegni di legge in materia di attività venatoria venga continuata nel corso della giornata odierna, sospendendo la seduta in concomitanza con i lavori dell'Assemblea e riconvocandola alle ore 21. Propone, poi, che nelle sedute già convocate per giovedì 19 dicembre alle ore 9 e alle ore 15, vengano rispettivamente esaminati, nella seduta antimeridiana, i già citati disegni di legge in materia di caccia, nonché il disegno di legge n. 3061 dei deputati Ceruti ed altri; nella seduta pomeridiana i disegni di legge relativi agli interventi per la ricostruzione industriale in Campania e Basilicata e l'area metropolitana di Napoli. Ritene inoltre che la Commissione possa ulteriormente convocarsi per venerdì 20 dicembre 1991 alle ore 9 per l'esame del disegno di legge n. 2968 in materia di risorse idriche e alle ore 15 degli schemi di decreti legislativi relativi al recepimento di direttive comunitarie di cui all'ordine del giorno già diramato.

Il senatore TORNATI, pur condividendo nella sostanza la proposta formulata dal Presidente, suggerisce che vengano aggiunte ulteriori due sedute nella giornata di sabato 21 dicembre, allo scopo di utilizzare tutto

il tempo disponibile per il proseguimento dell'*iter* dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il senatore BOSCO manifesta il suo consenso alla prosecuzione della seduta pomeridiana, dedicata all'esame dei provvedimenti sull'attività venatoria, con la ripresa dei lavori della Commissione alle ore 21. Ritiene, però, necessario che ai disegni di legge relativi agli interventi nei territori di Campania e Basilicata colpiti dal terremoto del 1980-1981 vengano dedicate più di una seduta, con l'intento di pervenire alla conclusione dell'esame. Propone, pertanto, che parte della giornata di venerdì sia dedicata ai suddetti provvedimenti e che nella giornata di sabato si proceda all'esame degli altri argomenti.

Il sottosegretario ANGELINI esprime l'orientamento del Governo che attribuisce la stessa priorità ai provvedimenti in materia di attività venatoria ed a quelli relativi alle risorse idriche.

Il senatore BOATO, pur condividendo nella sostanza la proposta del Presidente, ritiene, comunque, più proficuo dare la priorità ai provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente e deliberante. Dato l'avvicinarsi della fine della legislatura, infatti, il lavoro effettuato in sede referente e in prima lettura rischia di rivelarsi una mera perdita di tempo.

Il senatore CUTRERA ritiene che si debba accordare eguale priorità ai disegni di legge in materia di caccia, di risorse idriche e a quelli - derivanti da uno stralcio operato dall'Assemblea del Senato - relativi agli interventi nei territori di Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981.

Il sottosegretario ANGELINI fornisce informazioni relative all'*iter* del provvedimento in tema di regime giuridico dei suoli, che la Camera potrebbe approvare prima dell'inizio delle vacanze natalizie, e del quale sarebbe quindi presto investita la Commissione.

Il presidente PAGANI integra quindi la proposta già formulata, suggerendo che la Commissione venga convocata anche nella giornata di sabato 21 dicembre alle ore 9, per proseguire la discussione del disegno di legge n. 2968 sulle risorse idriche e, alle ore 15, per proseguire l'esame dei disegni di legge sulla Campania e Basilicata.

Dopo che il senatore TORNATI ha ribadito la priorità dei disegni di legge relativi alla caccia e il senatore BOATO ha manifestato perplessità sulla convocazione della Commissione per la giornata di sabato, il presidente PAGANI precisa che in ogni caso le convocazioni per la suddetta giornata restano subordinate ai lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene quindi sulla proposta formulata dal presidente Pagani in ordine alla prosecuzione dei lavori della settimana.

IN SEDE REDIGENTE

Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)

Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore BAUSI illustra l'emendamento 5.78, integralmente sostitutivo dell'articolo 5.

Il senatore BOATO illustra l'emendamento 5.78/1, nonché gli altri emendamenti a sua firma presentati all'articolo 5.

Il senatore NEBBIA illustra gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 5.

Il senatore AZZARÀ fa propri e dà per illustrati gli emendamenti a firma del senatore Specchia, quelli a firma del senatore Casoli, quelli a firma del senatore Fontana Elio e quello a firma del senatore Tripodi.

Dopo che i senatori GOLFARI, FABRIS e TORNATI hanno illustrato i rispettivi emendamenti all'articolo 5, il presidente PAGANI illustra gli emendamenti relativi allo stesso articolo 5. Presenta altresì l'emendamento 5.78/2, soppressivo del secondo periodo del comma 4 proposto dal relatore.

Il senatore INNAMORATO dà per illustrati gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 5.

Il relatore, senatore BAUSI, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati, fatto salvo il subemendamento 5.78/1.

Dopo che il presidente PAGANI ha riformulato il suo subemendamento 5.78/2 nel senso di escludere gli invalidi dalla disciplina di cui al comma 4, il relatore BAUSI si rimette alla Commissione su quest'ultimo emendamento.

Il rappresentante del Governo ANGELINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, auspicando che il relatore riformuli il proprio nel senso di ripristinare sostanzialmente la versione originaria dell'ultimo inciso del comma 3.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori GOLFARI, FABRIS, BOATO ed il presidente PAGANI, il relatore BAUSI riformula l'emendamento 5.78 eliminando il riferimento all'ultima annata venatoria.

Il presidente PAGANI pone ai voti gli emendamenti 5.1 e 5.22, di contenuto analogo, che sono respinti dalla Commissione.

Con il voto favorevole del senatore SPECCHIA, l'emendamento 5.23 è respinto dalla Commissione.

Con il voto contrario annunciato dai senatori GOLFARI e SPECCHIA e con quello favorevole del senatore BOATO è respinto dalla Commissione l'emendamento 5.78/1.

Con il parere contrario reiterato dal relatore BAUSI e dal rappresentante del Governo ANGELINI, è approvato l'emendamento 5.78/2 (nuovo testo).

Il senatore GOLFARI presenta l'emendamento 5.78/3, volto ad ripristinare le parole «di cattura» al comma 9 dell'emendamento del relatore.

Con il parere favorevole del relatore BAUSI e del sottosegretario ANGELINI, l'emendamento 5.78/3 è approvato dalla Commissione.

Il senatore BOATO ed il senatore NEBBIA annunciano voto contrario all'emendamento 5.78, mentre voto favorevole è dichiarato dai senatori SPECCHIA, FABRIS e RUBNER.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.78 (nuovo testo), come subemendato; risultano quindi preclusi gli altri emendamenti all'articolo 5.

Il relatore, senatore BAUSI, illustra l'emendamento 6.9, integralmente sostitutivo dell'articolo 6; il sottosegretario ANGELINI rileva che la modifica proposta dal relatore al testo della Camera dei deputati è pleonastica, alla luce del disegno di legge n. 3061, all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver illustrato i suoi emendamenti all'articolo 6, rileva come la procedura prescelta dal relatore, nel presentare in seduta emendamenti integralmente sostitutivi degli articoli in esame, non appare rispettosa del contributo apportato dalle opposizioni con i loro emendamenti: auspica che comunque gli emendamenti integralmente sostitutivi del relatore vengano presentati e distribuiti in tempo utile per permettere la formulazione di eventuali sub-emendamenti; ciò anche in considerazione del fatto che il Gruppo del MSI-Destra nazionale, nell'illustrazione dei propri emendamenti, non ha adottato tattiche ostruzionistiche.

Si associa alla richiesta di tempestività nella presentazione degli emendamenti del relatore il senatore TORNATI.

Il senatore GIUSTINELLI giudica la procedura prescelta dal relatore sostanzialmente lesiva della facoltà dei proponenti di sottoporre all'effettivo esame ed al voto della Commissione le proprie proposte emendative; laddove il relatore intenda apportare modificazioni di lieve entità al testo base, dovrebbe presentare appositi emendamenti parzialmente sostitutivi dei commi interessati, e non già un unico emendamento sostitutivo dell'articolo.

Si associa il senatore ANDREINI.

Il senatore BOATO giudica fondata la richiesta di un lasso di tempo che consenta ai proponenti la formulazione di sub-emendamenti agli emendamenti sostitutivi del relatore. La procedura adottata dal medesimo non costituisce di per sè, a suo avviso, una violazione del regolamento. Esso rappresenta piuttosto un artificio formalmente ineccepibile per superare eventuali tattiche ostruzionistiche; poichè il Gruppo del MSI-Destra nazionale non ha mostrato nel corso dell'esame fin qui condotto intenti ostruzionistici, l'oratore non ritiene necessario il metodo sin qui adottato. Presenta, in ogni caso, ed illustra l'emendamento 6.9/1 teso a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PAGANI, dopo essersi dichiarato sensibile alle argomentazioni emerse nel dibattito e riservandosi di decidere in merito, sospende la seduta per il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, viene ripresa alle ore 21,15).

Il senatore SPECCHIA, intervenendo in merito all'emendamento 6.9, dichiara che è possibile l'impiego a scopi scientifici anche di spoglie di animali cacciabili.

Il presidente BOSCO invita il senatore BAUSI, in considerazione delle obiezioni formulate nella prima parte della seduta, a ritirare l'emendamento 6.9, presentando un emendamento meramente soppressivo dell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 6.

Il relatore BAUSI si uniforma all'invito del Presidente - presentando l'emendamento 6.10 - ma dichiara che la procedura tendente ad accelerare l'iter del provvedimento attraverso la presentazione di emendamenti integralmente sostitutivi non è stata frutto di una sua decisione personale, ma derivava da una larga intesa raggiunta in comitato ristretto, che evidentemente è venuta meno in Commissione. Esprime altresì parere contrario agli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 e 6.8.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6 compreso l'emendamento 6.10.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore SPECCHIA, la Commissione respinge l'emendamento 6.1. È respinto altresì l'emendamento 6.2.

Con il voto contrario del senatore BOATO e con quelli favorevoli dei senatori RUBNER, GOLFARI e SPECCHIA, l'emendamento 6.10 è approvato dalla Commissione, la quale respinge poi gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori SPECCHIA e TORNATI e con il nuovo parere favorevole del sottosegretario ANGELINI (mentre il relatore BAUSI si rimette alla Commissione), è approvato l'emendamento 6.8.

Con l'astensione del senatore BOATO ed il voto favorevole annunciato dai senatori GOLFARI, SPECCHIA, RUBNER e TORNATI, la Commissione approva quindi l'articolo 6 nel testo emendato.

Il presidente BOSCO sospende brevemente la seduta per consentire al relatore di formulare singoli emendamenti all'articolo 7.

(La seduta, sospesa alle ore 22,10, viene ripresa alle ore 22,15).

Il relatore, senatore BAUSI, illustra gli emendamenti 7.21, 7.22, 7.23 e 7.24: quest'ultimo, su invito del presidente BOSCO e del sottosegretario ANGELINI è poi ritirato in quanto comporta oneri finanziari e dovrebbe, quindi, a norma di regolamento, essere sottoposto al parere della 5^a Commissione.

Il senatore SPECCHIA dà per illustrati tutti i suoi emendamenti riferiti all'articolo 7; ritira quindi l'emendamento 7.5, recepito nei suoi contenuti dall'emendamento 7.21.

Il senatore RUBNER ritira l'emendamento 7.1, ritenendolo assorbito nell'emendamento 7.21.

Il senatore GOLFARI illustra gli emendamenti 7.12, 7.13 e 7.15.

Il senatore TORNATI, nell'esprimere avviso favorevole all'emendamento 7.22, ricorda che gli altri emendamenti del relatore non trovano pieno riscontro nel lavoro istruttorio svolto dal comitato ristretto.

Il senatore GOLFARI esprime avviso favorevole agli emendamenti 7.21 e 7.22, invitando altresì il relatore a riconsiderare alla luce delle obiezioni formulate la sua posizione sull'emendamento 7.23.

Il senatore BOATO, nel presentare l'emendamento 7.23/1, condivide il rilievo secondo cui il relatore non si è uniformato al dibattito svoltosi in comitato ristretto. Al contrario, il senatore SPECCHIA non considera pertinente il richiamo ai lavori del comitato ristretto, dichiarandosi disponibile a considerare alcune delle proposte del relatore.

Su richiesta del senatore FIOCCHI, secondo cui l'istituto di cui all'articolo 7 non ha elaborato studi mirati sulla fauna, il sottosegretario ANGELINI dichiara che il rilancio della qualità dei lavori dell'istituto potrà avvenire soltanto garantendone la neutralità. L'istituzione di un organo tecnico-scientifico, d'altro canto, è inconciliabile con la presenza nel suo seno di rappresentanti delle associazioni venatorie, così come di quelle ambientaliste: pertanto, invita il relatore a ritirare l'emendamento 7.23.

Il relatore BAUSI ritira l'emendamento 7.23, esprimendo parere contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 7.

Dopo che il presidente BOSCO ha dichiarato decaduto l'emendamento 7.23/1 ed ha ipotizzato una futura audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il sottosegretario ANGELINI esprime parere favorevole agli emendamenti 7.21 e 7.22, e contrario a tutti gli altri.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 7.16 e approva l'emendamento 7.2, con il voto favorevole annunciato dai senatori SPECCHIA e BOATO.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 7.3 e 7.4.

Con l'astensione del senatore BOATO, il voto contrario del senatore TORNATI ed i voti favorevoli dei senatori GOLFARI e RUBNER, l'emendamento 7.21 è respinto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 7.6, 7.17, 7.7, 7.8, 7.18, 7.19, 7.9 e 7.10.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori BOATO, TORNATI e GOLFARI, è approvato l'emendamento 7.22.

Dopo che il senatore GOLFARI ha ritirato gli emendamenti 7.12 e 7.13, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 7.11 e 7.14.

Il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 7.15, su invito del sottosegretario ANGELINI e del relatore BAUSI, che rilevano la mancata previsione al riguardo di una copertura finanziaria.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori BOATO, TORNATI, GOLFARI e RUBNER e con il voto contrario del senatore SPECCHIA è poi approvato l'articolo 7 nel testo emendato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 23,10.

EMENDAMENTI

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) *(testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri), approvato dalla Camera dei deputati*

Art. 4.

All'emendamento 4.46, comma 1, sostituire le parole: «e l'utilizzazione» con le seguenti: «e la detenzione temporanea».

4.46/1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'emendamento 4.46, comma 4, dopo la parola: «consentita» aggiungere le seguenti: «su deliberazione della Giunta regionale».

4.46/2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'emendamento 4.46, comma 4, sopprimere le parole: «passera mattugia, pavoncella e colombaccio».

4.46/3

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'emendamento 4.46, comma 4, sopprimere le parole: «pavoncella e colombaccio».

4.46/4

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università

e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà».

4.46

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «regioni», con la parola: «province».

4.7

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «nazionale» con le seguenti: «scientifico, dell'area di appartenenza».

4.34

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo le parole: «musei di storia naturale», aggiungere le seguenti: «nonchè gruppi organizzati dalle associazioni venatorie comunque operanti sul territorio».

4.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo la parola: «scientifica», aggiungere le seguenti: «e per fini amatoriali e per le manifestazioni alle tradizionali fiere».

4.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «e l'utilizzazione» con le seguenti: «e la detenzione temporanea».

4.44

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'attività di cattura temporanea per inanellamento, con fascette dal significato precedentemente stabilito dal Ministero dell'ambiente, nonchè identico su tutto il territorio nazionale, della fauna selvatica a scopo scientifico è organizzata e coordinata, sull'intero territorio nazionale, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Tale attività è valida come programma nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da soggetti titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle regioni, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ed iscritti in appositi albi nazionali. L'iscrizione agli albi è subordinata, inizialmente, alla partecipazione ad appositi corsi di istruzione ed in seguito alla partecipazione di periodici corsi di aggiornamento. L'organizzazione dei corsi è affidata al Ministero dell'ambiente».

4.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, dopo le parole: «scopo scientifico», aggiungere le seguenti: «e per i fini di cui al comma 1».

4.12

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «organizzata e».

4.11

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, sostituire le parole: «nazionale per la fauna selvatica», con le seguenti: «scientifico dell'area di appartenenza».

4.35

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dalle regioni», con le seguenti: «dalla provincia territorialmente competente».

4.36TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, sostituire le parole da: «; l'espressione», fino a «finale.», con le seguenti: «, i titolari autorizzati all'attività di inanellamento devono partecipare a specifici corsi di istruzione organizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e superare i relativi esami finali».

4.13

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire: «organizzati dallo stesso Istituto», con: «organizzati dalle regioni».

4.14

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 3.

4.1BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-
GNO, POLLICE

Sopprimere il comma 3.

4.15

NEBBIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'attività di cattura può essere svolta da impianti autorizzati dalle province e gestiti da personale idoneo e qualificato».

4.2

CASOLI

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«L'espressione del parere di idoneità è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale».

4.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 3, sopprimere le parole da: «su parere» fino alla fine del comma.

4.43 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, al primo periodo sopprimere le parole: «e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

4.16 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «regioni», con la seguente: «province».

4.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «su parere dell'Istituto», fino alla fine del comma.

4.18 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, sostituire le parole: «il quale svolge», con le seguenti: «le quali svolgono».

4.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e ne determina il periodo di attività».

4.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «e ne determina», con le seguenti: «e ne determinano».

4.21

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 4.

4.4

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sopprimere il comma 4.

4.22

NEBBIA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Le province autorizzano il prelievo, la detenzione e la cattura in condizioni controllate di specie di uccelli cacciabili; le province possono altresì autorizzare il prelievo, sotto rigido controllo di personale specializzato, anche per specie di uccelli non comprese nell'elenco delle specie cacciabili.

4-bis. Le catture di cui al comma 4 vengono effettuate per i seguenti fini:

a) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

b) per la protezione della flora e della fauna;

c) per l'inanellamento e la successiva liberazione, o per la cessione a fini amatoriali, o quali richiami vivi per la caccia da appostamento;

d) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della introduzione, nonché per l'allevamento connesso a tale operazione.

4-ter. Gli atti delle province emessi ai sensi del presente comma debbono menzionare:

a) le specie e le qualità per singole specie che formano oggetto dei medesimi;

b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura e di uccisione autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte;

d) i controlli e gli organi ad essi preposti.

4-quater. Le deroghe di cui al presente articolo non sono applicabili per le specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della presente legge».

4.24

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Le province autorizzano il prelievo, la detenzione e la cattura, in condizioni rigidamente controllate, di specie di uccelli, anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili, per i seguenti fini:

- a) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
- b) per la protezione della flora e della fauna;
- c) per l'inanellamento e la successiva liberazione, o per la cessione a fini amatoriali, o quali richiami vivi per la caccia da appostamento;
- d) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della introduzione, nonché per l'allevamento connesso a tale operazione.

4-bis. Gli atti delle province emessi ai sensi del comma precedente debbono menzionare:

- a) le specie e le quantità per singole specie che formano oggetto dei medesimi;
- b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura e di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte;
- d) i controlli e gli organi ad essi preposti.

4-ter. Le deroghe di cui al presente articolo non sono applicabili per le specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della presente legge».

4.5

CASOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti a tutte le specie consentite dalle direttive comunitarie come cacciabili. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati».

4.23

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, dopo la parola: «consentita», aggiungere le seguenti: «su deliberazione della giunta regionale».

4.45

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 4, dopo la parola: «passero», aggiungere: «passera mattugia, fringuello, peppola, pavoncella, tordela».

4.40

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 4, dopo: «passero», inserire: «pavoncella, piviere dorato, passera mattugia e colombaccio».

4.36

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, dopo la parola: «passero», aggiungere le seguenti: «; passera mattugia e pavoncella».

4.25

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, dopo la parola: «passero», aggiungere le seguenti: «pavoncella e germano reale».

4.38

PAGANI Maurizio

Al comma 4, dopo la parola: «passero», aggiungere le seguenti: «; passera mattugia».

4.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4 dopo la parola: «passero» aggiungere la seguente: «, pavoncella».

4.6

FONTANA Elio, CITARISTI, ALIVERTI, VETTORI

Al comma 4 dopo la parola: «passero» aggiungere la seguente: «, pavoncella».

4.27

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4 dopo la parola: «passero» aggiungere la seguente: «, pavoncella».

4.41

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Inoltre è consentito l'uso dell'anatra di allevamento come richiamo vivo negli appostamenti».

4.39

PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene esemplari inanellati di darne notizia al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto che provvederà ad informare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

4.28

SPECCHIA, PONTONE, FILETTI, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo la parola: «notizia», aggiungere le parole: «entro 48 ore».

4.29

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «all'Istituto nazionale per la fauna selvatica», con le parole: «all'amministrazione provinciale settore caccia e pesca».

4.30

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «nazionale per la fauna selvatica», con le altre: «scientifico per la fauna selvatica dell'area di appartenenza».

4.37

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, PONTONE, FILETTI

Al comma 6, dopo la parola: «emanano», aggiungere: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.31

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, PONTONE, FILETTI

Al comma 6, sostituire le parole: «al soccorso» con le parole: «all'assistenza».

4.32

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, PONTONE, FILETTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «e alla sua eventuale cattura ove ciò si renda necessario per eccessiva proliferazione o per danni alle colture».

4.33

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, PONTONE, FILETTI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sopprimere l'articolo.

5.22

NEBBIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami».

5.23

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

All'emendamento 5.78, comma 1, dopo le parole: «l'allevamento» aggiungere le seguenti: «l'inanellamento».

5.78/1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'emendamento 5.78, comma 4, sopprimere il secondo periodo.

5.78/2

PAGANI Maurizio

All'emendamento 5.78, comma 4, sopprimere le parole: «dagli invalidi e».

5.78/2 (nuovo testo)

PAGANI Maurizio

All'emendamento 5.78, comma 9, dopo le parole: «vendita di uccelli aggiungere: «di cattura».

5.78/3

GOLFARI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990 e comunque nell'ultima annata venatoria precedente a quella in cui tale forma di caccia è stata consentita.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 18.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria».

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 18.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria».

5.78 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le regioni, su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme sull'allevamento, il commercio e la detenzione a scopo

/ amatoriale di uccelli cresciuti in allevamenti nonchè sul loro uso in funzione di richiami».

5.24

SPECCHIA, PONTONE, FILETTI, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «su pareri dell'», con le seguenti: «sentito il».

5.25

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo le parole: «l'allevamento», aggiungere le seguenti: «l'inanellamento».

5.77

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'attività venatoria nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati».

5.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «a chiunque ne faccia richiesta».

5.27

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 2.

5.2

CASOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura».

5.28

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle

specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo complessivo di cinquanta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo di venti unità».

5.29

GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità: Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità».

5.57

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità: Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità».

5.65

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusi gli stormi».

5.30

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 3.

5.3

CASOLI

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Le Regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi che le province potranno rilasciare, stabilendone il numero ed i criteri di priorità per il rilascio e tenendo in particolare conto le richieste degli ultrasessantenni e degli invalidi».

5.31

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi e temporanei di caccia».

5.66

FONTANA Elio, FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990, e comunque nell'ultima annata venatoria in cui tale forma di caccia è stata consentita».

5.32

GOLFARI, FABRIS

Al comma 3, sopprimere le parole: «che le province potranno rilasciare in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990».

5.61

PAGANI Maurizio

Al comma 3, sostituire le parole: «che le province potranno rilasciare in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» con le seguenti: «e temporanei».

5.60

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «potranno rilasciare» con le seguenti: «rilasciano».

5.70

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 3, sostituire le parole: «potranno rilasciare» con la seguente: «rilasciano».

5.33

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «potranno rilasciare» con la parola: «rilasciano».

5.34

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, le parole: «non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» sono sostituite con le parole: «tale che non si superi il rapporto di un appostamento ogni 10 ettari».

5.35

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3 dopo le parole: «rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» aggiungere le seguenti: «e comunque nell'ultima annata venatoria in cui tale forma di caccia è stata consentita».

5.4

FONTANA Elio, CITARISTI, VETTORI, ALIVERTI

Al comma 3 dopo le parole: «rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» aggiungere le seguenti: «e comunque nell'ultima annata venatoria in cui tale forma di caccia è stata consentita».

5.36

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3 dopo le parole: «rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» aggiungere le seguenti: «e comunque nell'ultima annata venatoria in cui tale forma di caccia è stata consentita».

5.37

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, dopo le parole: «rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990», aggiungere le seguenti: «e comunque nell'ultima annata venatoria in cui tale forma di caccia è stata consentita».

5.76

INNAMORATO, PIERRI

Sopprimere il comma 4.

5.5

CASOLI

Sopprimere il comma 4.

5.59

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 4.

5.62

PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 deve essere rilasciata prioritariamente nell'ordine: agli invalidi, agli ultrasessantenni, e a coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1991-1992».

5.38

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a coloro che erano nelle condizioni ivi previste. Oltre a tale numero l'autorizzazione può essere rilasciata agli invalidi e agli ultrasessantenni e a coloro che si trovano nelle condizioni definite dalle norme regionali».

5.39

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4 sostituire le parole: «1988/90» con le altre: «precedente alla entrata in vigore della presente legge».

5.40

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali».

5.6

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo del comma (ovvero dalle parole «ove si realizzi una possibile» sino alla fine).

5.67

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali» con le seguenti: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta nel rispetto delle condizioni e priorità definite dalle norme regionali».

5.7

FABRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali» con le seguenti: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, con priorità da riconoscersi agli invalidi e agli ultrasessantacinquenni».

5.8

FONTANA Elio, CITARISTI, ALIVERTI

Al comma 4, sostituire le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali» con le seguenti: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, con priorità da riconoscersi agli invalidi e agli ultrasessantacinquenni».

5.41

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali» con le seguenti: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, con priorità da riconoscersi agli invalidi e agli ultrasessantacinquenni».

5.74TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 4, sostituire le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali» con le seguenti: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, con priorità da riconoscersi agli invalidi e agli ultrasessantacinquenni».

5.71

INNAMORATO, PIERRI

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

5.58

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 5.

5.9

CASOLI

Al comma 5, dopo le parole: «ungulati» aggiungere le seguenti «, alle anatre».

5.10

FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI, VETTORI

Al comma 5, dopo le parole: «ungulati» aggiungere le seguenti «, alle anatre».

5.42TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 5, dopo le parole: «ungulati» aggiungere le seguenti «, alle anatre».

5.43

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo le parole: «ungulati» aggiungere le seguenti «, alle anatre».

5.63

PAGANI Maurizio

Al comma 5, dopo le parole: «ungulati» aggiungere le seguenti «, alle anatre».

5.72

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 18».

5.11BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-
GNO, POLLICE

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui all'articolo 14, comma 18» con le seguenti: «che non comportano preparazione di sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno».

5.44

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 6.

5.12

CASOLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito oltre che al titolare anche alle persone autorizzate dal titolare medesimo».

5.45

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «unicamente a coloro che hanno optato per la fauna di cui all'articolo 2 comma 5 lettera b), con le seguenti: «a coloro che in possesso di licenza di porto di fucile siano autorizzate dal titolare dell'appostamento».

5.46

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, sopprimere le parole: «Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo».

5.13

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

5.47

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 7

5.14

FABRIS

Sopprimere il comma 7

5.68

FONTANA Elio, FABRIS

Sopprimere il comma 7.

5.15

CASOLI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguente parole: «che disciplinano anche la procedura in materia».

5.48

GOLFARI, FABRIS

Al comma 7, aggiungere in fine: «è consentito l'uso di richiami per i quali siano in corso le formalità per l'inanellamento».

5.49 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 8.

5.16 FABRIS

Sopprimere il comma 8.

5.50 GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 8.

5.69 FONTANA Elio, FABRIS

Sopprimere il comma 8.

5.17 CASOLI

Al comma 8, aggiungere, dopo le parole: «all'ente competente» le seguenti: «ed agli agenti venatori».

5.51 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sostituire le parole: «soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire» con le seguenti: «dietro restituzione dell'anello di identificazione all'ente preposto».

5.52 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le norme di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai richiami vivi costituiti dalle anatre di allevamento».

5.18 FONTANA Elio, ALIVERTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le norme di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai richiami vivi costituiti dalle anatre di allevamento».

5.53 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le norme di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai richiami vivi costituiti dalle anatre di allevamento».

5.54

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le norme di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai richiami vivi costituiti dalle anatre di allevamento».

5.64

PAGANI Maurizio

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le norme di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai richiami vivi costituiti dalle anatre di allevamento».

5.73

INNAMORATO, PIERRI

Sopprimere il comma 9.

5.19

CASOLI

Al comma 9, sopprimere le parole: «di cattura».

5.20

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 9, sopprimere le parole: «di cattura».

5.75

TRIPODI, SERRI

Al comma 9, in fine, aggiungere le parole: «a meno che non ne sia certificata la provenienza».

5.55

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione degli esemplari di allevamento».

5.56

GOLFARI, FABRIS

Art. 6.

All'emendamento 6.9, aggiungere in fine le seguenti parole: «riservando all'uso privato solo spoglie di specie cacciabili».

6.9/1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.**(Tassidermia)**

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio».

6.9

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni regolamentano l'attività di tassidermia, imbalsamazione, detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche sulla base di appositi regolamenti, riservando l'uso privato alle sole spoglie di specie cacciabili ed autorizzando l'uso scientifico delle spoglie di specie protette previa tassativa autorizzazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

6.1

SPECCHIA, PONTONE, VISIBELLI, SANESI, FILETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «Le regioni, sulla base di apposito regolamento,» con le seguenti: «Le province, sulla base di apposito regolamento emanato dalle regioni».

6.2

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «riservando all'uso privato solo spoglie di specie cacciabili».

6.10

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e di quelle che, pur non appartenenti alle specie cacciabili, siano state rinvenute occasionalmente e al di fuori dell'attività venatoria».

6.3

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I tassidermisti, autorizzati previa richiesta alle amministrazioni regionali ed iscritti ad appositi registri, devono segnalare, all'autorità competente, le richieste di impagliare od imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili; inoltre vanno segnalate le richieste riguardanti spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti dal calendario venatorio per la caccia alla specie in questione. In ogni caso nella segnalazione va indicata la causa della morte dell'esemplare e lo scopo per cui viene richiesta la tassidermia ovvero l'imbalsamazione».

6.4

SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 2, dopo le parole: «cacciabili» aggiungere le seguenti: «la cui causa di morte possa derivare dall'uso di armi da fuoco».

6.5

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero le richieste» fino alla fine del comma.

6.6

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'inadempienza alle indicazioni di cui al comma precedente comporta la temporanea sospensione dell'autorizzazione a svolgere attività di tassidermista. In caso di provata ripetizione continuata dell'infrazione la suddetta autorizzazione è revocata e si applicano inoltre le sanzioni previste dalla legge per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili fuori dei periodi fissati dal calendario venatorio vigente al momento dell'infrazione. Tutti gli accertamenti del caso vanno effettuati con la

collaborazione delle forze dell'ordine nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela dei singoli e della loro proprietà privata».

6.7

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.».

6.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono istituiti a cura delle regioni direttamente interessate tre istituti scientifici per grandi aree omogenee (centro-nord, centro-sud e isole)».

7.16

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e le province».

7.2

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), di intesa con le regioni, definisce le norme regolamentari per l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per un corretto adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie».

7.3

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «l'istituzione» le altre: «in ogni regione».

7.4

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali unità operative potranno essere sostituite a tutti gli effetti da eventuali organismi regionali o provinciali esistenti».

7.1

RUBNER

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali unità operative potranno essere sostituite a tutti gli effetti da eventuali organismi regionali o provinciali esistenti».

7.5

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali unità operative potranno essere sostituite a tutti gli effetti da eventuali organismi regionali o provinciali esistenti, previa convenzione con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

7.21

IL RELATORE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'INFS ha i seguenti compiti:

a) censisce periodicamente il patrimonio ambientale della fauna selvatica;

b) studia lo stato, l'evoluzione, le prospettive di sviluppo e i rapporti con le altre componenti ambientali;

c) elabora, se indispensabile, progetti di intervento ricostitutivi o migliorativi sia delle comunità animali che degli habitat onde perseguire la riqualificazione faunistica del territorio;

d) coordina l'attività di inanellamento a scopo scientifico sul territorio nazionale;

e) collabora attivamente con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli della CEE aventi analoghi compiti e finalità;

f) collabora con le università e gli altri organismi scientifici e di ricerca nazionali;

g) controlla e valuta gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome;

h) esprime pareri tecnico-scientifici quando richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle associazioni venatorie».

7.6

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire: «l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha» con le seguenti: «gli Istituti scientifici per grandi aree omogenee hanno».

7.17

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo le parole: «ha il compito di censire» aggiungere le seguenti: «, anche con la collaborazione di istituti di ricerca universitari,».

7.7

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, aggiungere, dopo la parola: «selvatica» le altre: «attraverso apposite strutture a carattere regionale».

7.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «territorio nazionale» con le altre: «territorio di loro competenza».

7.18

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

7.19

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «diplomati» con l'altra: «abilitati».

7.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le parole: «sei mesi».

7.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, dopo le parole: «una commissione» inserire le seguenti: «istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

7.22

IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «commissione», aggiungere le seguenti: «istituita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e».

7.12

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, aggiungere dopo le parole: «Ministro della sanità» le altre: «da un professionista laureato in giurisprudenza indicato all'ordine professionale dove ha sede l'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

7.11

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

All'emendamento 7.23, sopprimere le parole: «e da un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute».

7.23/1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 4, sostituire le parole da: «di biologia» alla fine con le seguenti: «della fauna selvatica, in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto».

7.23

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante delle associazioni venatorie nazionali riconosciute».

7.13

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, dopo la parola: «legge» aggiungere le parole: «e da un rappresentante dei cacciatori».

7.14

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica si provvede con apposito stanziamento da iscrivere per ciascun anno nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle corrispondenti previsioni annuali e triennali che sono stabilite con leggi finanziarie. Con le stesse leggi finanziarie si provvede alla determinazione degli stanziamenti aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle attività straordinarie previste dalla presente legge».

7.15

GOLFARI, FABRIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica si provvede con apposito stanziamento da iscrivere per ciascun anno nello stato di previsione della spesa del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle corrispondenti previsioni annuali e triennali che sono stabilite con leggi finanziarie. Con le stesse leggi finanziarie si provvede alla determinazione degli stanziamenti aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle attività straordinarie previste dalla presente legge».

7.24

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 15.45.

**PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI UNA BOZZA DI RAPPORTO AL PRESIDENTE
DEL SENATO**

Il Presidente CARTA dà lettura di una bozza di rapporto, sulla quale ha luogo un'ampia discussione, con interventi dei senatori ACQUARONE, FERRAGUTI, GEROSA, GAROFALO e RIVA.

La seduta è sospesa dalle ore 17.55 alle ore 20.30.

Il Presidente CARTA replica agli intervenuti e rinvia il seguito della discussione.

La Commissione decide infine di tenere riservati i resoconti della seduta.

La seduta termina alle ore 20,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 9.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Disposizioni in materia di finanza pubblica» (A.S. n. 3004/B)
(Esame e conclusione)

Riferisce il Presidente BARBERA, in sostituzione del relatore Riggio. Rileva che il provvedimento è stato migliorato nel corso dell'esame alla Camera, anche se permangono riserve, peraltro riferibili all'insieme della manovra economico-finanziaria per il 1992-1994: a questo proposito richiama le considerazioni espresse a suo tempo dalla Commissione in occasione dell'esame in prima lettura dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Passando ad illustrare nel merito il disegno di legge in esame, si sofferma in particolare sulle modifiche introdotte al Capo II, relativo all'assistenza sanitaria, e sottolinea che sono state accolte alcune indicazioni formulate nel precedente parere reso dalla Commissione e che le disposizioni in tema di assistenza sanitaria contenute nell'articolo 4, così come modificato, rispecchiano le previsioni in materia di *standards* minimi assistenziali contenute nel progetto di riforma sanitaria elaborato dal Senato.

Rileva peraltro che l'articolo 4 si limita a prevedere, in modo generico, l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e non, come sarebbe più corretto un effettivo procedimento di codeterminazione degli *standards* minimi di assistenza da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale. Inoltre, il parametro capitarario di cui allo stesso articolo 4 dovrebbe essere definito tenendo conto non solo della popolazione residente, ma anche di tutte le condizioni di fatto che, secondo la conformazione del territorio e la distribuzione della popolazione, influenzano la diffusione e il funzionamento dei presidi sanitari. Infine, fa presente che l'applicazione dei parametri riferiti ai livelli di assistenza sanitaria e agli *standards* organizzativi andrebbe

graduata nel tempo, così da consentire il progressivo adeguamento a tali *standards* di tutte le regioni.

Commentando poi alcune ulteriori disposizioni del disegno di legge, pur ispirate al lodevole intento di consentire una eliminazione di sprechi e il contenimento di determinate spese, come per esempio quelle di cui agli articoli 19 e 21 del testo in esame, fa presente che occorrerebbe tuttavia tenere maggior conto della necessità di rispettare l'autonomia e le prerogative costituzionali delle Regioni.

Il deputato PIREDDA, nel concordare con le considerazioni svolte dal Presidente relatore, condivide in particolare il richiamo fatto all'esigenza di tenere conto, ai fini della determinazione degli *standards* minimi di assistenza sanitaria, anche delle esigenze determinate da una particolare conformazione del territorio o dalla distribuzione della popolazione, problema che appare particolarmente rilevante per regioni come la Sardegna o per zone come quelle montane in cui occorre incentivare la permanenza della popolazione anche nelle località disagiate e meno popolate, dato che questo diviene anche un requisito per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente. Concorda anche sul fatto che in tema di trasferimenti dallo Stato alle Regioni, accanto a giuste esigenze di contenimento delle spese, si dovrebbe anche tenere conto degli ambiti di autonomia delle Regioni, evitando che si finisca con l'omologarle, sul piano normativo, agli uffici periferici dell'amministrazione statale.

La Commissione approva quindi la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali

– premesso il richiamo alle considerazioni ed al parere reso in data 16 ottobre 1991 sul complesso dei provvedimenti relativi alla manovra di finanza pubblica per il triennio 1992-1994 (A.S. n. 2944, A.S. n. 2944-bis, A.S. n. 3003 e A.S. n. 3004)

– rilevato come il testo attualmente all'esame sia stato modificato per la parte relativa alla materia sanitaria nel senso di accogliere talune delle indicazioni formulate con il precedente parere e, comunque, con maggiore attenzione al ruolo alle funzioni e alla responsabilità delle Regioni e delle Province autonome, esprime, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge A.S. n. 3004-B ponendo tuttavia le seguenti condizioni:

a) che l'intesa con la conferenza Stato-regioni prevista per l'adozione del provvedimento che definisce i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale, nonchè gli *standards* organizzativi e di attività, di cui all'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, sia configurata come un effettivo procedimento di definizione comune e di codeterminazione, tale da rispecchiare una reale responsabilità delle regioni in ordine alla loro attuazione;

b) che il parametro capitaro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame sia inteso nel senso che esso verrà definito tenendo conto di tutte le condizioni di fatto che, secondo la conformazione del territorio, la distribuzione della popolazione e le altre variabili demografiche, influenzano l'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario;

c) che l'applicazione dei parametri per i livelli di assistenza sanitaria e per gli *standards* organizzativi sia graduata in un ristretto numero di esercizi in modo da consentire il progressivo adattamento di tutte le regioni senza sconvolgere e disarticolare livelli e *standards* che attualmente fossero più favorevoli.

La Commissione rileva peraltro che per quanto talune disposizioni possono essere legittime e significative per l'intento che esse hanno di limitare anche la spesa delle regioni in campi per i quali è doveroso un contenimento - anche esemplare - della spesa pubblica (come ad esempio per l'articolo 19 e l'articolo 21 del testo in esame), tuttavia il rispetto dell'autonomia e delle prerogative costituzionali delle regioni richiederebbe che per esse venissero formulate disposizioni apposite le quali, pur conseguendo i medesimi risultati in termini di risparmio pubblico e di correttezza dei comportamenti degli amministratori, non omologassero sul piano normativo le regioni e gli uffici periferici della amministrazione statale».

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

145ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 14,30.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Seguito dell'esame del seguente atto:

Integrazione finanziaria della legge 1º marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – Atto Senato n. 3062.

In apertura di seduta il senatore Tagliamonte presenta una nuova bozza di parere che spera possa raccogliere un consenso più vasto della Commissione bicamerale, alla luce della discussione svoltasi nelle scorse sedute.

Il senatore Tagliamonte tiene a rilevare come non sussistano differenze apprezzabili nella parte motiva della bozza di parere rispetto alle proposte alternative già preannunciate dai colleghi Vignola e Santoro. La vera divergenza riguarda il tempo di apertura della stagione delle riforme, problema che sfugge alla competenza della Commissione, dovendosi evidentemente fare riferimento a momenti e livelli istituzionali più elevati. Conclude rilevando con soddisfazione come i punti più salienti della futura riforma sono condivisi dalle principali forze politiche.

La nuova bozza di parere recita:

La Commissione bicamerale per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno,

esaminato il disegno di legge, atto Senato n. 3062, avente ad oggetto «Integrazione finanziaria della legge 1º marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

rilevato che la finalizzazione del provvedimento al duplice obiettivo del sostegno all'apparato produttivo e dell'adeguamento della dotazione infrastrutturale corrisponde alla obiettiva esigenza di evitare

l'interruzione dei finanziamenti, specie per quanto attiene alle agevolazioni delle attività produttive, e di non deprimere gli investimenti diretti allo sviluppo delle regioni meridionali, anche ai fini della complessiva ripresa dell'economia nazionale e nella prospettiva del Mercato unico europeo e dell'Unione economica e monetaria;

considerato che l'incremento della domanda di agevolazioni da parte delle piccole e medie imprese e dei grandi gruppi industriali, calcolata in ragione di circa 50.000 miliardi di investimenti, conferma e rafforza la tendenza a localizzare nel Mezzogiorno gli impianti produttivi ed autorizza a prevedere sbocchi occupazionali che sarebbero certamente compromessi ove non si provvedesse a soddisfare la domanda di agevolazioni con tempestività ed in misura adeguata;

richiamato il proprio parere sul disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per il 1992 e il bilancio pluriennale 1992-1994 e sul disegno di legge relativo alla legge finanziaria per il 1992, in particolare: in ordine agli accantonamenti (2.450 miliardi per il 1992, 2.900 per il 1993 e 9.000 per il 1994) ed alla loro obiettiva insufficienza; in ordine alla necessità di «procedere ad una revisione critica degli strumenti di intervento, delle azioni programmate e dell'ammontare delle risorse fin qui deliberate nel quadro del programma triennale per il Mezzogiorno» ed in ordine alla contestualità di tale revisione con la legge di rifinanziamento dell'intervento straordinario «disciplinando nel contempo il graduale passaggio ad un sistema di interventi che garantisca alle aree meridionali quote aggiuntive di risorse, da investire in relazione al diverso grado di avanzamento o di ritardo delle singole zone, e nuove modalità operative che assicurino un effettivo coordinamento dei programmi e delle azioni nonché la riqualificazione funzionale ed un forte recupero di efficienza della pubblica amministrazione centrale e locale»;

giudica lo stanziamento di 14.000 miliardi, destinato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, atto Senato n. 3062, alla concessione delle agevolazioni ed al sostegno delle attività produttive, largamente insufficiente a coprire il fabbisogno quale si ricava dalle domande in istruttoria e dai contratti di programma.

^a Tale insufficienza si appalesa ancor più consistente se si considera che lo stanziamento, per più della metà, sarà ripartito negli anni successivi al triennio di riferimento (che, ovviamente, non sarà 1991-1993 bensì 1992-1994). Va rilevato, in ogni caso, che l'ammontare degli importi, specificati nel suddetto comma 2 dell'articolo 1, assomma a 12.000 e non a 14.000 miliardi e, comunque, dovrà essere coordinato agli importi che saranno definitivamente iscritti nella tabella B della legge finanziaria per il 1992;

osserva che lo stanziamento di 10.000 miliardi, da reperirsi mediante prestiti internazionali e BEI, e destinato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, al finanziamento dei progetti strategici, potrebbe essere notevolmente incrementato a seguito delle revoche di cui al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge e che a tal fine sarebbe necessario che la norma rendesse esplicito il collegamento del suddetto comma al comma 1 dello stesso articolo;

sottolinea la gravità della situazione di cassa che, a fine 1991, non consentirà di onorare gli impegni per circa 2.000 miliardi e che, nel

1992, potendo, secondo le previsioni della finanziaria, contare su una liquidità di 5.500 miliardi e, a seguito della legge di rifinanziamento, di un importo aggiuntivo di 2.450 (di cui 2.000 iscritti in saldo negativi), verrà a trovarsi in condizioni di ancor più grave difficoltà, alle quali si potrebbe, quanto meno nel primo quadrimestre dell'anno, ovviare elevando in congrua misura il tetto del prelievo dal conto di Tesoreria intestato all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

riconosce nel disegno di legge alcuni elementi di novità in materia di agevolazioni alle attività produttive, quali i criteri del regolamento che il governo è autorizzato ad adottare, e che corrispondono agli indirizzi più volte espressi dalla Commissione bicamerale in merito ai meccanismi di istruzione e di erogazione, di trasparenza e certezza dei tempi, di modulazione delle misure in relazione alle condizioni di sviluppo delle zone ed ai settori produttivi, di conformità e coerenza con la normativa CEE;

ritiene, tuttavia, che i suddetti elementi di novità vadano ulteriormente approfonditi ed ampliati specialmente per quanto concerne la tipologia degli aiuti e la individuazione dei soggetti incaricati dell'istruttoria delle domande, degli atti di concessione e delle erogazioni, avviando in tal modo il graduale passaggio del credito agevolato e dei contributi a fondo perduto al sistema bancario ordinario;

esprime l'avviso che, ai fini della transizione ad un nuovo corso degli interventi pubblici per lo sviluppo del Mezzogiorno, si dovrebbero introdurre nel disegno di legge alcune significative modifiche in riferimento alle seguenti materie:

tempi e modi di cessazione dell'intervento straordinario e di trasferimento all'amministrazione pubblica ordinaria delle competenze, delle opere e del personale attualmente impiegato, confermando la scadenza della legge n. 64 del 1986 entro il 31 dicembre 1993 e prevedendo la messa in liquidazione degli enti di promozione che, entro la fine del 1992, non siano in grado di stare sul mercato con i propri mezzi e con mezzi apportati dai privati;

misure e strumenti di garanzia riguardanti, da un lato, l'intervento pubblico ordinario ed i suoi obblighi di operatività e di spesa nel Mezzogiorno e, dall'altro, i finanziamenti aggiuntivi da programmare per eliminare le strozzature che ostacolano lo sviluppo delle aree meridionali con riferimento sia alle agevolazioni alle attività produttive sia alla dotazione infrastrutturale;

recupero delle somme la cui destinazione è stata solo programmata ma non si è tradotta in concreti impegni giuridicamente validi, secondo i principi della contabilità dello Stato, ed utilizzazione degli importi, in via prioritaria, ad integrazione delle risorse destinate al sostegno delle attività produttive;

partecipazione delle Regioni alla elaborazione dei progetti strategici;

ridefinizione dell'ambito territoriale, della programmazione e della modulazione degli interventi in sintonia e coerenza con le politiche e con le provvidenze comunitarie specialmente nel campo della coesione economica e sociale, assicurando in ogni caso priorità alle regioni e zone più deboli ed assegnando le risorse in misura

inversamente proporzionale alle condizioni socio-economiche delle singole regioni;

riordino delle funzioni sul piano istituzionale, con riferimento sia all'Amministrazione centrale, mediante l'accorpamento in un solo Ministero delle funzioni attualmente attribuite ai Ministri per le regioni, per le aree urbane, per gli affari comunitari e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che a quella regionale, definendone i rapporti con il Governo e con la Commissione delle Comunità europee in materia di politica di aiuto alle aree meno avanzate.

Il deputato DIGLIO ringrazia il senatore Tagliamonte per la chiarezza e la semplicità con le quali ha delineato una posizione forte, che si augura possa essere condivisa dall'intera Commissione bicamerale. Suggerisce solo di inserire nel testo del parere un richiamo all'esigenza di rafforzare il Dipartimento nella sua funzione di supporto rispetto al Governo.

Il deputato CIAMPAGLIA trova equilibrato il parere predisposto dal senatore Tagliamonte e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore VIGNOLA presenta la seguente bozza di parere:

La Commissione bicamerale per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno,

esaminato il disegno di legge, atto Senato n. 3062, avente per oggetto «Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64 concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

rilevato che resta essenziale, in primo luogo nell'interesse dello sviluppo industriale e dell'occupazione, che, insieme al rispetto della riserva del 40 per cento della spesa in conto capitale dello Stato e delle Partecipazioni statali, il Mezzogiorno riceva fondi aggiuntivi;

rilevato ancora che, tra le cause dell'aggravamento del distacco tra Nord e Sud, c'è una grave dispersione di fondi dovuta anche alle strutture e alle caratteristiche dell'intervento straordinario sulle quali più volte la Commissione si è pronunciata criticamente;

giudica lo stanziamento previsto tanto più insufficiente quanto più esso prescinde da correzioni e modifiche ormai da tempo mature ed essenziali per evitare che i fondi stanziati alimentino parassitismi, sprechi e degenerazioni;

ritiene che tale stanziamento potrebbe essere utilmente incrementato, senza aggravio del deficit pubblico, se venissero recuperate somme che non hanno dato luogo ad obbligazioni giuridiche verso terzi nè al sorgere di nuove attività produttive;

esprime l'avviso che, ai fini di avviare la transizione ad un nuovo corso degli interventi pubblici per lo sviluppo del Mezzogiorno e dare garanzie a tutti i contribuenti circa la destinazione delle risorse destinate al Sud debbano essere già introdotte nella legge di rifinanziamento almeno le seguenti essenziali modifiche:

stabilire che la legge «64» cessi di operare in ogni caso entro il 31/12/1993;

stabilire che gli enti di promozione che entro il dicembre 1992 non siano in grado di stare sul mercato con i propri mezzi e con mezzi apportati dai privati siano posti in liquidazione;

fissare norme affinché la gestione del credito agevolato sia trasferita al sistema bancario e la gestione del fondo per trasferimenti a fondo perduto alle imprese sia assegnata all'IMI;

prevedere che le Regioni siano associate alla elaborazione dei progetti strategici;

prevedere ai fini di una migliore progettazione e della fornitura di servizi alle Regioni e alle imprese, che siano istituiti, anche con il concorso di banche, dell'Unioncamere e delle Regioni «sportelli regionali polifunzionali» così come previsto dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva sugli Enti di promozione svolta dalla Commissione;

prevedere che il Dipartimento per il Mezzogiorno garantisca un raccordo del Ministro del Mezzogiorno con il Ministro per le Regioni e con il Ministro per i rapporti comunitari al fine di prefigurare un'unificazione che il Mercato europeo rende ormai urgente;

introdurre una norma per garantire il recupero delle somme la cui distinzione è stata solo programmata ma non si è tradotta in concreti impegni giuridicamente validi, secondo i principi della contabilità dello Stato;

inserire una norma chiara che preveda che i fondi vengano assegnati in modo inversamente proporzionale alle condizioni socio-economiche delle diverse Regioni del Mezzogiorno, valutate secondo parametri oggettivi per favorire le realtà più deboli secondo quanto già previsto dalla Comunità europea e che la stessa norma valga per gli accordi di programma.

Il deputato SANTORO presenta anche lui una proposta alternativa di parere:

La Commissione bicamerale per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno,

esaminato il disegno di legge, atto Senato n. 3062, avente per oggetto «Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

rilevata l'esigenza di una politica di riequilibrio territoriale in grado di superare gli squilibri strutturali del paese, anche alla luce degli orientamenti emersi dal recente vertice di Maastricht;

constata la inadeguatezza - in termini di crescita dell'occupazione e del reddito - dei risultati raggiunti nel corso degli ultimi anni dagli interventi localizzati nel Mezzogiorno rispetto alle risorse indirizzate verso quest'area;

considerate le gravi distorsioni e degenerazioni che si sono verificate nello attuale quadro legislativo, che ha determinato e determina sprechi ed abusi dovuti al prevalere di ragioni e valutazioni politiche rispetto alle esigenze di natura economica, che dovrebbero essere invece alla base di una politica di sviluppo produttivo;

ritiene che il disegno di legge in discussione, anche per garantire i reali interessi delle popolazioni meridionali (e la legittima tutela delle

esigenze del bilancio pubblico) dovrebbe essere integrato da disposizioni orientate a:

1. recuperare e riutilizzare le risorse, anche giacenti presso le regioni, che non hanno dato luogo ad obbligazioni giuridiche verso terzi e non sono orientate verso impieghi produttivi, di risanamento ambientale, di salvaguardia del territorio;

2. prefigurare il passaggio graduale dall'attuale quadro di intervento ad una politica di sviluppo regionale, da organizzare e rendere operante nell'ambito degli indirizzi comunitari e delle direttive CEE, anche attraverso forme di semplificazione e razionalizzazione del quadro istituzionale, ivi compresa la possibile soppressione dei Ministeri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le Regioni e per i rapporti comunitari e la creazione di un Ministero per le politiche di sviluppo regionale;

3. sopprimere gli Enti di promozione che si sono rilevati inutili ed adeguare gli altri agli orientamenti di cui al punto 2., anche prevedendo la partecipazione maggioritaria - al capitale degli stessi - delle organizzazioni dei datori di lavoro;

4. avviare una revisione dei meccanismi e delle forme di incentivazione, in modo da privilegiare criteri automatici rispetto a scelte affidate alla discrezionalità politica.

Il deputato SANTORO, per quanto riguarda la proposta del senatore Tagliamonte, preannuncia il suo voto di astensione cui deve essere attribuito un significato positivo.

Il presidente BARCA fa rilevare come si applichi il Regolamento del Senato e quindi l'astensione equivalga a voto negativo.

Il deputato SANTORO prende atto della precisazione procedurale del presidente e riconferma tuttavia il proprio atteggiamento, dicendo che esso deve intendersi nel suo significato politico.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, on. PUJIA, dice che il Governo si riconosce nel testo predisposto dal senatore Tagliamonte, il quale racchiude i punti salienti delle proposte contenute tanto nel testo del senatore Vignola come in quello presentato dall'on. Santoro.

Il senatore COVIELLO si ritrova nella proposta del senatore Tagliamonte che recupera un momento qualificante di unità politica della Commissione bicamerale.

Il deputato RIDI prende atto dello sforzo compiuto dal senatore Tagliamonte. Tuttavia la proposta di parere non può essere approvata perchè in sostanza affida e rinvia ogni proposito di riforma alla prossima legislatura, facendo proprio il punto di vista della Confindustria favorevole soltanto al rifinanziamento immediato.

Conclude dicendo che il voto della sua parte politica sarà negativo a meno che il relatore non inserisca nel testo la richiesta esplicita rivolta al Governo di abolire gli enti e gli strumenti responsabili degli insuccessi e dell'inadeguatezza dell'intervento straordinario negli ultimi anni.

Il sottosegretario PUJIA dice che il Governo si impegna a recepire nel disegno di legge le riforme contenute nel testo del relatore. Ricorda come il Ministro Mannino abbia già impartito direttive per la liquidazione dello IASM.

Il deputato SANTORO chiarisce di nuovo il senso della sua astensione, assicurando che essa si trasformerà in voto positivo non appena il Governo avrà recepito le modifiche richieste nel testo di parere predisposto dal relatore.

Il senatore TAGLIAMONTE si dispiace per la posizione sfavorevole espressa dal Gruppo del PDS che rischia di depotenziare il parere della Commissione bicamerale.

Il senatore VIGNOLA precisa che il suo intendimento che è esattamente contrario ad ogni proposito di depotenziamento del parere della Commissione bicamerale. Il suo voto di astensione ha lo scopo di rafforzare quel parere impedendo al Governo di rinviare alla prossima legislatura le riforme più sostanziali.

Il deputato DIGLIO vuole ancora richiamare l'attenzione sul fatto che si sono realizzate significative convergenze politiche, bene rappresentate nel testo di parere predisposto dal senatore Tagliamonte. Il suo rammarico è diretto in particolare al Gruppo del PDS che sembra quasi, se gli si consente di usare quest'espressione, avere «timore» che la maggioranza recepisca importanti proposte provenienti dall'opposizione di sinistra.

Il presidente BARCA preannuncia il proprio voto favorevole per il motivo che il testo predisposto dal senatore Tagliamonte si ricollega ad una precedente elaborazione della Commissione bicamerale ed anche per sancire l'impegno del Governo di adoperarsi affinché il testo di legge recepisca le modifiche proposte nel parere della Commissione bicamerale. Naturalmente questo voto non limita la sua libertà di comportamento quale componente della Commissione bilancio del Senato.

Il senatore TAGLIAMONTE ricorda che la sua bozza di parere deve considerarsi comprensiva delle modifiche proposte dall'on. Diglio relativamente al ruolo del Dipartimento ed alla revoca dei finanziamenti inutilizzati.

Il presidente BARCA mette quindi ai voti la proposta di parere formulata dal senatore Tagliamonte.

La proposta è approvata risultando dalla votazione 11 voti favorevoli, quattro contrari e due astenuti.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente
MARZO

Interviene il presidente dell'ENEL, dottor Franco Viezzoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato PUMILIA propone che, per consentire ai commissari di partecipare alle votazioni in Aula a Montecitorio, il dibattito sulla relazione del presidente dell'ENEL sia rinviato ad altra seduta.

Il deputato CHERCHI si dichiara d'accordo con la proposta avanzata.

La Commissione concorda.

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL RUOLO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI NELLA
CRISI DELLE RISERVE IDRICHE**

Audizione del presidente dell'ENEL

Il dottor VIEZZOLI osserva che la crisi delle riserve idriche, alla quale questa Commissione parlamentare sta rivolgendo la propria attenzione, è un argomento che riguarda l'ENEL da vicino per più di una ragione. L'ente infatti utilizza grandi quantitativi di acqua per la produzione di energia elettrica, che restituisce poi ai corpi d'acqua; consuma acqua in quantità relativamente modeste per i propri usi di processo; è seriamente impegnato nella valorizzazione dei bacini idrografici.

Il rapporto dell'ENEL con le acque evoca innanzitutto l'uso idroelettrico. È ad esso che dedicherà maggiore spazio, anche nell'intento di sottolineare il ruolo, che, seppure ridimensionato nel dopoguerra, conserva fondamentale importanza per il nostro paese.

Tratterà poi gli usi delle acque per il funzionamento delle centrali termoelettriche, sia per il raffreddamento sia per il processo.

Ma in questa sede gli preme sottolineare anche quello che l'ENEL fa per il controllo e per la valorizzazione delle acque nonché quello che è in grado di fare per contribuire a fronteggiare le crisi idriche.

L'acqua meteorica possiede un'energia potenziale che si presta ad essere utilizzata al meglio mediante trasformazione in energia elettrica. L'uso idroelettrico non è un consumo in quanto l'acqua viene integralmente restituita più a valle senza alcuna modifica delle caratteristiche chimico-fisiche ed è quindi compatibile con qualsiasi impiego successivo delle acque interessate.

Il ruolo dell'energia idroelettrica in Italia colloca il nostro paese in posizione d'avanguardia nel mondo per quanto riguarda esperienze e competenze acquisite nel settore. La sua importanza strategica è oggi inalterata, trattandosi dell'unica fonte primaria nazionale disponibile in misura significativa data la limitatissima presenza di combustibili fossili nel nostro paese. È l'unica alternativa che ci consenta un parziale affrancamento dalla dipendenza dall'estero nell'approvvigionamento delle fonti primarie.

Oltre a contribuire alla copertura del fabbisogno energetico, la produzione idroelettrica, caratterizzata da facile e rapida modulabilità, ha anche il compito di soddisfare la richiesta di potenza nei periodi di massimo consumo: tale funzione è particolarmente sentita in un sistema misto idro-termoelettrico quale è quello ENEL. Si tende cioè ad utilizzare la potenza idroelettrica disponibile in un numero limitato di ore, nelle quali è più elevata la richiesta di energia, in modo che il fabbisogno residuo da soddisfare con la produzione termoelettrica sia il più uniforme possibile. Questo modo di operare consente di ridurre al minimo il numero di unità termoelettriche da tenere in servizio nonché il costo dell'energia da esse prodotta, grazie al migliore rendimento complessivo che ne consegue.

La principale funzione dei bacini è quella di creare le condizioni di compatibilità temporale tra risorse e fabbisogni. Essi rappresentano poi la condizione indispensabile per l'esistenza degli impianti di accumulazione mediante «pompaggio». Il pompaggio costituisce al momento l'unica possibilità tecnica di accumulo di energia elettrica in quantità consistenti: gli impianti in esame, utilizzando l'eccedenza di produzione degli impianti termoelettrici nei periodi di basso consumo, pompano acqua da un serbatoio inferiore ad uno superiore e la rendono disponibile a produrre, per caduta, nelle ore di consumo elevato, energia elettrica più pregiata.

Richiama il carattere «pulito» dell'energia idroelettrica, che la rende particolarmente preziosa ai fini del rispetto dell'ambiente. Peraltro il fatto che l'energia idroelettrica non sia inquinante non significa che essa non abbia impatto sul territorio; però, a differenza di altri insediamenti industriali, la creazione di uno sbarramento e di un bacino artificiale può rappresentare spesso il punto di partenza per la valorizzazione della zona.

Oggi l'Italia utilizza circa il 70 per cento del proprio potenziale idroelettrico, cioè della possibilità massima teorica di produrre energia elettrica attraverso la risorsa idrica. In linea con le indicazioni del PEN,

nel 2000 si conta di raggiungere l'80 per cento sia con nuove realizzazioni sia con l'ammodernamento o il rifacimento di impianti esistenti. Si tratta di un valore che nessun altro paese del mondo attualmente raggiunge. Lo sforzo da compiere è notevole anche per il carattere diffuso della risorsa idroelettrica, aspetto del resto comune ad altre fonti rinnovabili. Anche in prospettiva le ulteriori realizzazioni sono perlopiù di producibilità modesta. I effetti, tra le iniziative per lo sfruttamento del potenziale idroelettrico residuo ricorda le indagini svolge dall'ENEL, nell'ambito delle ricerche sulle fonti rinnovabili promosse dalla CEE, in merito alla possibilità di installazione di impianti di piccola potenza.

La legge n. 183 del 1989, «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo» si propone di ottimizzare la gestione del territorio sulla base di un quadro completo delle caratteristiche territoriali e ambientali del paese. Ha come ulteriore obiettivo «la razionale utilizzazione delle risorse idriche... garantendo comunque che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi».

Auspica che le autorità centrali individuino sia i criteri generali per definire, nei singoli casi, il concetto di «portata minima vitale», sia le metodologie da seguire per effettuare e verificare i rilasci previsti. ciò per conseguire l'utilizzo ottimale della risorsa idrica evitando ingiustificate riduzioni della produzione idroelettrica, produzione che invece il Piano energetico nazionale ritiene debba essere incrementata. Eventuali rilasci eccessivi richiedono la produzione della corrispondente energia da fonte termoelettrica, con ricadute sia di approvvigionamento di combustibili dall'estero, sia ambientali.

L'articolo 3 del disegno di legge Galli «Disposizioni in materia di risorse idriche», attualmente all'esame della Commissione territorio ed ambiente del Senato, in sede deliberante, prevede un minimo deflusso costante vitale non inferiore alla portata di magra. A parte l'aleatorietà insita nella definizione della portata di magra, ciò farebbe insorgere notevoli problemi nell'uso idroelettrico della maggior parte dei corsi d'acqua. Come avviene in altri paesi sarebbe opportuno utilizzare, per l'integrazione dei deflussi naturali, bacini appositi invece di ricorrere ai serbatoi costruiti per scopi idroelettrici.

A causa dei fenomeni di erosione e di trasporto solido alcuni bacini presentano problemi di interrimento. Per poter salvaguardare la produzione idroelettrica, in alcuni casi è necessario provvedere allo sfangamento dei bacini. Nell'ipotesi che gli scarichi liquidi dei bacini a monte siano opportunamente depurati, i fanghi di risulta sarebbero costituiti essenzialmente da materiale inerte, mentre in molti casi, a seguito della mancata depurazione, questi risultano inquinati. È pertanto necessario che venga emanata una disciplina specifica, distinta da quella dei rifiuti, da applicare esclusivamente allo smaltimento di questi fanghi, che, in assenza dello sbarramento idroelettrico, sarebbero comunque defluiti naturalmente nell'alveo del fiume.

Auspica quindi un'apposita normativa che permetta il rilascio sistematico e controllato dagli scarichi di fondo del materiale che si accumula a ridosso degli sbarramenti. Tale soluzione ridurrebbe l'interrimento dei bacini e permetterebbe un ripascimento dell'alveo a

valle. Nel caso di materiali non inerti sarebbe opportuno disporre, in alternativa, di discariche, apposite dove inviare i materiali dragati. Ma il costo di tale operazione è senz'altro superiore al beneficio che ne si può ricavare dal punto di vista produttivo. D'altronde la pulizia dello specchio d'acqua è un interesse ambientale più generale, che coinvolge anche gli altri usi di tali acque. Sarebbe pertanto auspicabile un intervento dello Stato a fianco dell'ENEL.

Attualmente, nel nostro paese, a fronte di una precipitazione meteorica media annua di poco inferiore a 300 miliardi di metri cubi e ad una disponibilità utilizzabile pari a circa 110 miliardi di metri cubi, la riserva idrica nazionale accumulata nei grandi bacini artificiali è pari a circa 9 miliardi di metri cubi. Di questi circa il 60 per cento sono destinati alla produzione di energia elettrica e il restante 40 per cento è utilizzato per altri usi. La domanda di acqua per uso civile, agricoli, industriale, sempre più in espansione con lo sviluppo socio-economico del paese, può essere soddisfatta solo attraverso uno specifico e razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale.

Le disponibilità di acqua nel nostro paese sono distribuite nell'anno in modo diverso rispetto alle utilizzazioni. Per rendere la risorsa idrica potenziale una risorsa utilizzabile, l'unica soluzione è quella di incrementare la possibilità di accumulo con la realizzazione di nuovi serbatoi. Tale soluzione permetterebbe di ridurre anche la sempre maggiore competitività tra i diversi usi dell'acqua.

Altri usi delle acque interne da parte dell'ENEL sono quelli propri degli impianti termoelettrici. Gli impianti termoelettrici possono utilizzare acque interne per il raffreddamento e per far fronte a consumi veri e propri. Ai consumi veri e propri per le centrali Enel si fa fronte con acqua dolce avente una o più delle seguenti provenienze: corpi d'acqua; pozzi; acquedotti. Per usi veri e propri si intendono: il reintegro delle quantità perdute nel processo produttivo; i lavaggi; l'alimentazione di utenze ausiliarie, quali l'evacuazione delle ceneri e il sistema antincendio; gli impieghi sanitari.

I relativi consumi sono minimizzati dall'adozione di tutti i provvedimenti tecnicamente perseguibili per recuperare, in sede di trattamento dei reflui, la maggior parte dell'acqua e consentirne l'ulteriore utilizzo. Le caratteristiche qualitative di quest'acqua sono comunque tali da consentirne, in alternativa, lo scarico.

Sia per far fronte alle proprie esigenze connesse con l'utilizzazione delle acque, sia per potere disporre di elementi conoscitivi carenti nel nostro Paese, l'Enel raccoglie informazioni sulla disponibilità, sul regime delle acque e sulla loro qualità. In questo campo l'Enel ha maturato specifiche competenze e dispone di un archivio di dati che si prestano a svariate applicazioni nel campo della gestione delle acque interne e sono a disposizione di tutti gli enti interessati.

In considerazione dell'aumentata sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali, l'Enel ha ritenuto opportuno impegnarsi a fondo su questo tema. È in corso una serie di studi ed interventi finalizzati alla salvaguardia, al riassetto ed alla riqualificazione ambientale, turistico-ricreativa, socio-economica, culturale dei territori interessati dagli impianti di produzione, indicando anche i criteri di accesso ai finanziamenti che i provvedimenti legislativi nel settore rendono

sempre più disponibili. In parallelo, le potenzialità offerte dai bacini ad uso idroelettrico hanno già da tempo spinto gli amministratori locali a richiedere la collaborazione dell'Enel e delle principali associazioni ambientaliste.

Inoltre la legge n. 183 del 1989 coinvolge l'Enel nelle attività conoscitive preliminari alla realizzazione di opere nel settore idrogeologico. Essa individua nei «piani di bacino» gli strumenti programmatici per «assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi». L'attività conoscitiva è demandata principalmente al Comitato nazionale difesa del suolo al quale l'Enel partecipa con un proprio rappresentante mettendo a disposizione le conoscenze raccolte in materia su tutto il territorio nazionale.

Per dare concretezza alle considerazioni appena fatte, segnala che sono stati ultimati 9 studi di valorizzazione ambientale e che altri 17 sono in corso di elaborazione o in fase di avvio. Essi riguardano bacini ubicati in tutto il territorio nazionale. Queste iniziative hanno dimostrato la possibilità di convivenza, anzi di interdipendenza, fra esigenze produttive ed ambientali con significativi risvolti nel settore terziario.

Il modesto incremento di temperatura subito dalle acque utilizzate per il raffreddamento in un circuito aperto degli impianti termoelettrici, di cui ha già parlato, rende disponibili, tenuto conto dei volumi interessati, grosse quantità di calore a bassa temperatura. L'utilizzazione di tale calore, oltre a presentare interesse dal punto di vista del risparmio energetico, può creare un consistente indotto locale, sfruttando l'accelerazione dei processi biologici che avvengono normalmente a temperatura ambiente. I settori che offrono le migliori prospettive sono l'itticoltura e l'agricoltura.

In questi campi l'ENEL ha sviluppato progetti di ricerca che usufruiscono di impianti sperimentali di dimensioni tali da consentire l'estensione dei risultati acquisiti ad iniziative su scala commerciale. Attività analoghe hanno per oggetto anche l'acqua di mare utilizzata per il raffreddamento degli impianti ubicati in siti costieri. Tutte le esperienze raccolte dall'ENEL in tema di utilizzo del calore residuo sono in fase di trasferimento ad operatori del settore in vista di realizzazioni industriali.

Gli impianti termoelettrici ubicati in siti costieri utilizzano per il raffreddamento acqua di mare in circuito aperto. Per le modificazioni fisico-chimiche subite dall'acqua di mare impiegata a tale scopo e per la relativa normativa vale quanto detto a proposito delle acque interne: in questo caso è sistematico l'uso dell'ipoclorito di sodio, raro quello del solfato ferroso. Per far fronte a parte od a tutti i consumi propri, alcuni di questi impianti producono acqua dolce mediante dissalazione dell'acqua di mare.

I positivi risultati conseguiti con la dissalazione dell'acqua di mare potrebbero consentire all'ENEL di dare un contributo alle esigenze di approvvigionamento idrico del paese, previo adeguato potenziamento delle infrastrutture, che sono attualmente dimensionate per i soli fabbisogni interni di centrale. Evidenzia tuttavia che la produzione di

acqua dissalata richiede energia termica sotto forma di vapore, che allo stato non può essere sottratta a quella occorrente alla produzione di energia elettrica. Pertanto tale soluzione è vincolata alla disponibilità di nuova potenza termoelettrica.

Mentre nel caso di centrali esistenti la realizzazione di un dissalatore può risultare molto complessa, nel caso di impianti di nuova costruzione si potrebbero realizzare soluzioni ottimali mirate alla produzione combinata, a costi molto contenuti, di energia elettrica e calore da utilizzare per la dissalazione. Peraltro, nella situazione attuale un'interessante applicazione potrebbe avere luogo anche negli impianti in cui è in corso o in programma il ripotenziamento, con installazione di turbogas accoppiati alle esistenti unità termoelettriche.

In questi impianti, allo scarico del turbogas, i gas possiedono una temperatura sufficiente per consentire, attraverso un'ulteriore sezione di recupero del calore, la produzione del vapore da utilizzare per la dissalazione. Ciò a parità di energia elettrica prodotta e con notevole risparmio energetico complessivo, dato l'impiego di calore residuo altrimenti disperso.

Naturalmente, in prospettiva, la realizzazione di nuovi impianti appositamente progettati, cui ha già fatto cenno, potrebbe rendere il contributo dell'ENEL molto più significativo. È peraltro evidente che tale iniziativa potrebbe anche essere ristretta a singole regioni, in funzione delle specifiche esigenze locali. Il ruolo dell'ENEL potrebbe essere diverso a seconda dei casi e delle opportunità: appare comunque necessaria la presenza di operatori esterni cui l'ENEL potrebbe sia fornire il calore per la realizzazione di impianti di dissalazione, sia direttamente l'acqua. Ricorda che il disegno di legge Galli prevede che «la produzione e la cessione d'acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere» siano disciplinate dal CIPE.

A proposito di acqua di mare ricorda alcune attività di interesse generale svolte dall'ENEL in considerazione del fatto che l'ubicazione di centrali termoelettriche lungo le coste, la creazione di adeguate vie per il rifornimento dei combustibili, la realizzazione delle opere di presa e di restituzione dell'acqua di raffreddamento richiedono conoscenze approfondite sulle caratteristiche dei tratti di mare antistanti i siti interessati.

A tal fine l'ENEL, a partire dal 1970, ha svolto indagini su circa 20 siti effettuando complessivamente un centinaio di campagne oceanografiche. Le campagne prevedono l'utilizzo di una nave attrezzata per misure idrologiche, biologiche e chimiche e successivamente l'utilizzo consistente di modelli matematici. Tale «fotografia» dell'ambiente marino viene confrontata con successive analisi effettuate con centrali in esercizio, permettendo così di conoscere anche l'evoluzione degli ecosistemi studiati.

Un aspetto particolare è lo studio del moto ondoso in corrispondenza dei siti costieri. La rete odometrica ENEL ha costituito fino al 1989 l'unica rete di rilevamento del moto ondoso in Italia.

Lo studio del moto ondoso consente di ricavare dati di progetto, di individuare il regime del trasporto solido litoraneo con e senza le nuove opere a mare e, conseguentemente, di studiare l'evoluzione della costa.

Ricorda che l'ENEL ha stipulato una convenzione con il Ministero della marina mercantile avente per oggetto la promozione di iniziative, interventi, ricerche e scambi di esperienze in tema di tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e delle coste.

È evidente come, anche nel caso dell'oceanografia costiera, le attività sviluppate dall'ENEL possano trovare svariate applicazioni nel campo del controllo delle caratteristiche delle acque e della salvaguardia delle coste. Oltre a quanto già citato, rientra nell'ambito delle iniziative per la ricerca di compatibilità tra sviluppo di attività produttive e salvaguardia dell'ambiente la valorizzazione degli ecosistemi marini intorno agli impianti dell'ENEL. Tale valorizzazione si attua mediante la creazione di aree marine protette e di zone di tutela e riposo biologico.

Viste le principali attività dell'ENEL di interesse ai fini dell'indagine di questa Commissione sulle risorse idriche, sottolinea l'importantissimo ruolo svolto dalla produzione idroelettrica, una delle pochissime fonti di energia nazionali. Proprio per tale ragione è richiesta una particolare attenzione non soltanto dall'ENEL ma anche da parte delle autorità competenti al fine di risolvere alcuni problemi che potrebbero limitare l'utilizzo di tale fonte. Ricorda in particolare la necessità di definire in modo razionale il minimo deflusso da mantenere negli alvei nei tratti sottesi dagli impianti idroelettrici, il problema di interrimento dei bacini, la necessità di una razionalizzazione dei diversi usi delle acque, le complesse procedure autorizzative.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

77ª Seduta

Presidenza del Presidente

CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore FLORINO informa la Commissione che nei giorni scorsi si sono verificati a Napoli ed in alcune zone del suo *hinterland* alcuni gravi episodi che indicano l'aggravarsi della situazione criminale in quella città. Di fronte a tali fatti non appare adeguato il comportamento dei responsabili dell'ordine pubblico ed è preoccupante il verificarsi di talune connivenze di certi ambienti politici con le cosche criminali.

Cita, a titolo di esempio, l'allestimento della camera ardente di un noto camorrista ucciso nei locali di un circolo del partito socialista. Chiede che la Commissione intervenga nelle forme più opportune affinché sia garantita la correttezza dello svolgimento delle prossime elezioni politiche, dato che - nella situazione descritta - appaiono probabili tentativi di intimidazione e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Il presidente CHIAROMONTE giudica molto grave quanto è avvenuto a Napoli nell'ultimo periodo e concorda sulla necessità di un intervento. A suo avviso la Commissione dovrà lanciare un nuovo appello per il pieno rispetto del codice di autoregolamentazione già approvato da tutti i segretari nazionali dei partiti.

DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DI SVOLGERE ACCERTAMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1989, n. 246, RECANTE NORME SU «INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA».

Il senatore CABRAS, relatore alla Commissione, illustra la bozza di relazione precedentemente distribuita ai commissari. Dopo aver ricordato che la Commissione si è occupata della applicazione della legge su Reggio Calabria già in altre occasioni e che nella seduta del 6 marzo 1991 fu discussa una prima bozza di relazione presentata dal gruppo di lavoro che era stato incaricato di svolgere i relativi accertamenti, sottolinea che il comune di Reggio Calabria ha affidato ad un consorzio costituito tra le società Edil.pro., Infrasud Progetti, Ispredil e Svei la realizzazione di tutti i servizi di progettazione e di affidamento delle opere e al consorzio «Reggio 90» gli interventi di minori dimensioni.

Fa presente che gli affidamenti sono stati posti in essere sulla base dei criteri contenuti in un protocollo di intesa stipulato tra amministrazione comunale, organizzazioni sindacali e imprenditoriali. In tale documento veniva sottolineata la comune volontà di garantire la trasparenza delle procedure e di valorizzare le capacità tecniche e professionali locali. Si auspicava, in particolare, la più ampia pubblicità delle procedure (con inviti a partecipare alle gare rivolti a tutte le imprese qualificate sul piano tecnico-produttivo, con espressa motivazione in caso di esclusione) e veniva previsto l'obbligo per le imprese appaltatrici di indicare le opere da subappaltare, l'importo delle stesse (non superiore al quaranta per cento dell'importo netto di aggiudicazione) e l'obbligo di trasmettere all'amministrazione comunale copia dei contratti tra l'impresa subappaltatrice e quella appaltante.

Il senatore Cabras ritiene che la particolare attenzione riservata dall'amministrazione comunale alle procedure di aggiudicazione degli appalti fosse quanto mai necessaria in considerazione della obiettiva gravità della situazione di Reggio Calabria. Ricorda anche che il sindaco di Reggio Calabria, in un'intervista rilasciata lo scorso 7 luglio, dichiarò che circa il quindici per cento dei voti espressi per l'elezione del consiglio comunale erano controllati dalle organizzazioni malavitose, esprimendo la preoccupazione che tali consensi potessero essere utilizzati in favore di candidati ritenuti, dalla criminalità, più funzionali ai suoi interessi. In relazione a tale dichiarazione l'ufficio di presidenza della Commissione ha proceduto all'audizione dello stesso sindaco e dei capigruppo del comune di Reggio Calabria. In tale occasione il sindaco ha confermato di aver voluto sensibilizzare l'opinione pubblica sul livello di pericolosità del fenomeno criminale ed, in particolare, sui collegamenti delle associazioni mafiose con alcuni settori della politica, della finanza e delle libere professioni. Va anche considerato che le dichiarazioni del sindaco hanno fatto seguito alle gravissime affermazioni di alcuni consiglieri comunali che avevano fatto espresso riferimento all'esistenza di un giro di tangenti nel quale sarebbero interessati alcuni appartenenti all'amministrazione.

Il senatore Cabras considera importante il contributo fornito dal sindaco, al quale peraltro non compete l'attività di contrasto alla

criminalità organizzata, alla analisi del fenomeno delinquenziale nella città di Reggio Calabria. A suo giudizio, le iniziative finora poste in essere dall'amministrazione comunale, per quanto concerne le procedure applicative della legge su Reggio, sono indicative di una volontà di rinnovamento. Tali segnali positivi devono essere sostenuti da una più incisiva azione degli organi dello Stato istituzionalmente preposti a combattere le organizzazioni mafiose. Ricorda che un'iniziativa del Ministro dell'interno è stata già sollecitata dal Presidente della Commissione.

Il senatore TRIPODI ritiene che la bozza di relazione non descriva in modo esauriente la realtà di Reggio Calabria e che non contenga tutti gli elementi di valutazione sulla applicazione della legge per Reggio. Ricorda che tale legge aveva l'obiettivo di intervenire in modo positivo ed urgente sulla situazione sociale e dell'ordine pubblico esistente a Reggio Calabria, ma - a più di due anni dalla sua approvazione - si è proceduto soltanto all'appalto di un lotto per settantadue miliardi di lire e nessun lavoro ha ancora avuto inizio. La vicenda di cui si occupa specificamente la relazione è quindi tutt'altro che conclusa e su di essa è bene continuare ad esercitare la massima vigilanza.

Con riferimento alle dichiarazioni del sindaco di Reggio Calabria osserva che, dopo l'intervista rilasciata lo scorso luglio, egli ha successivamente ridimensionato la propria denuncia. In tal modo le accuse sono divenute generiche e prive di un concreto valore di lotta alla mafia. Anche sulle gravissime affermazioni di un consigliere comunale della democrazia cristiana, che ha parlato di tangenti per gli appalti all'interno del comune, non vi sono stati interventi da parte delle autorità competenti.

A suo avviso, la relazione dovrebbe fare chiarezza su tali questioni e sottolineare come ancora una volta stia prevalendo la logica affaristica e della spartizione. Fa presente che le scelte dell'amministrazione comunale non sono state approvate all'unanimità, fatta eccezione per l'appalto al consorzio «Reggio 90», e che la soluzione prospettata prevede anche la presenza negli appalti di quelle aziende a partecipazione statale già destinatarie di affidamenti da parte dell'ex sindaco Aliquò. Ricorda che le stesse forze di opposizione, nel consiglio comunale, hanno richiesto l'effettuazione di accertamenti patrimoniali sui consiglieri.

Prende atto della sollecitazione della presidenza della Commissione nei confronti del Ministro dell'interno e chiede che siano acquisite informazioni anche sull'attività svolta dal prefetto di Reggio Calabria con riferimento all'applicazione dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990. Preannuncia che, se il testo della relazione non sarà modificato, non potrà esprimere un voto favorevole.

Il presidente CHIAROMONTE, premesso che la Commissione ha condotto una indagine specifica sull'applicazione della legge su Reggio e che nella bozza di relazione viene riferito in modo completo quanto è stato possibile acquisire nel corso del lavoro svolto, dà lettura della missiva da lui inviata al Ministro dell'interno con riferimento alle dichiarazioni del sindaco e di alcuni consiglieri comunali di Reggio Calabria. Comunica anche che il Ministro dell'interno ha già dato

assicurazioni circa lo svolgimento delle indagini richieste. Ritiene che il testo della lettera possa essere inserito nella relazione.

Il deputato LANZINGER propone che nella relazione venga esplicitato un giudizio più netto sulla possibilità di applicare, nel caso del consiglio comunale di Reggio Calabria, quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 142 del 1990. È bene infatti, a suo giudizio, che tale valutazione non sia affidata esclusivamente al Ministro dell'interno. Propone anche che una richiesta di intervento - per eventuali inadempienze degli uffici giudiziari - sia inviata al Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore CABRAS, replicando agli intervenuti, ribadisce che la relazione che ha illustrato ha un contenuto specifico e che la sua approvazione non comporta in alcun modo che la Commissione consideri come conclusa la sua attività con riferimento alla situazione di Reggio Calabria. Conferma di considerare positiva la denuncia formulata dal sindaco di Reggio Calabria e dichiara di concordare con la proposta di una iniziativa anche nei confronti del Consiglio superiore della magistratura.

Il PRESIDENTE prende atto del consenso manifestato sulla bozza di relazione e propone che il documento sia considerato approvato - con il voto contrario del senatore Tripodi - e che sia dato mandato al relatore di coordinarne il testo sulla base delle osservazioni formulate nel corso della discussione.

Così resta stabilito.

DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELLE INDAGINI SVOLTE IN ORDINE ALLE VICENDE CONNESSE ALL'OMICIDIO DEL FUNZIONARIO DELLA REGIONE SICILIANA GIOVANNI BONSIGNORE.

Il Presidente CHIAROMONTE illustra la bozza di relazione precedentemente distribuita ai commissari. Precisa che l'interessamento della Commissione per l'omicidio Bonsignore si inquadra nell'attività di indagine sui delitti compiuti in prossimità di consultazioni elettorali o con caratteristiche politico-mafiose. È apparso chiaro, infatti, che l'omicidio del funzionario della Regione Sicilia è stato compiuto anche con l'obiettivo di far giungere a tutti i dipendenti regionali il messaggio intimidatorio secondo cui corre pericolo di vita chiunque si opponga alle regole, non scritte ma ancora più ineludibili, della spartizione degli appalti, dei finanziamenti mirati e gestiti da chi li ha fatti ottenere, dei favori elargiti in cambio di concreti appoggi, delle tangenti travestite da consulenze e delle intermediazioni pagate come contributi tecnici.

Appare sintomatico del carattere mafioso dell'omicidio Bonsignore, inoltre, il fatto che il delitto sia stato commesso subito dopo i risultati delle elezioni amministrative, sebbene gli unici elementi significativi cui possa ricollegarsi risalgano ad alcuni mesi prima.

Dopo aver riferito sull'esito delle audizioni svolte dal gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere le indagini e sullo stato

dei procedimenti giudiziari in corso, il Presidente sottolinea come appaia del tutto giustificata l'amarezza e l'indignazione dei familiari di Giovanni Bonsignore che, di fronte ad indagini giudiziarie che si prolungano per anni senza la scoperta dei responsabili dell'omicidio, avanzano la richiesta di una giustizia più rigorosa e prospettano il timore che elementi oscuri ne ostacolino l'attuazione. Ritiene che sia sempre più difficile, del resto, allontanare la sensazione di inaffidabilità e di mancanza di credibilità delle istituzioni regionali siciliane, se si considerano i ritardi e le carenze della legislazione regionale nel recepimento delle leggi nazionali in materia elettorale, di appalti e di autonomie locali; e se si considera la crisi dell'apparato amministrativo-burocratico, che appare sempre più permeabile, nell'assenza di norme sulla trasparenza e sulla legalità, alle infiltrazioni mafiose.

In questo quadro Giovanni Bonsignore rappresentava un esempio di autonomia e di indipendenza dal potere politico che lo rendeva «scomodo»: egli era in realtà un funzionario preparato che, con molto scrupolo, compiva fino in fondo il proprio dovere senza mai prestarsi a manovre clientelari.

Dopo essersi soffermato su taluni fatti che potrebbero in qualche modo ricollegarsi all'omicidio del dottor Bonsignore, il Presidente osserva che la relazione vuole essere anche un attestato di stima nei confronti di questo funzionario e, al tempo stesso, descrivere una vicenda di valore emblematico.

Il senatore CORLEONE ritiene che nel documento illustrato dal Presidente siano contenute talune valutazioni politiche molto significative. Sottolinea in particolare i giudizi sulla Regione siciliana che lo confortano nella decisione che ha assunto di presentare un disegno di legge costituzionale di modifica dello statuto speciale.

Sarebbe opportuno, a suo avviso, approfondire ulteriormente alcuni fatti citati nella relazione ed, in particolare, quelli relativi ai finanziamenti al Consorzio mercati agro-alimentari Sicilia per i quali occorrerebbe venire a conoscenza dei successivi sviluppi. Concorde sul giudizio critico nei confronti della lottizzazione della burocrazia regionale giunta ormai a livelli intollerabili.

Il deputato Antonino MANNINO considera la relazione presentata un contributo utile alla comprensione dei meccanismi clientelari e delle infiltrazioni mafiose nella Regione Sicilia. A suo giudizio, sarebbe opportuno svolgere approfondimenti sull'intera attività svolta dal dottor Bonsignore, anche su quella di carattere ispettivo, che ha riguardato il funzionamento di alcuni comuni siciliani – come quello di Torretta – su cui occorrerebbe svolgere ulteriori indagini.

Il deputato Pietro FERRARA dichiara di concordare con il contenuto della bozza di relazione. Sottolinea le qualità morali e professionali di Giovanni Bonsignore ed osserva che bisognerebbe fare ogni sforzo per far sì che il comportamento di questo funzionario diventi un esempio per l'intera burocrazia regionale. Dopo aver auspicato un intervento più incisivo della magistratura, evidenzia la necessità di sollecitare la Regione Sicilia – pur nel rispetto dell'autono-

mia statutaria, che va mantenuta - a compiere un'azione più efficace per garantire pulizia e trasparenza.

Il senatore TRIPODI, nel condividere l'analisi compiuta nella relazione, osserva che dovrebbe essere maggiormente sottolineato l'invito all'autorità giudiziaria affinché le indagini siano compiute in modo più efficace, affrontando le questioni connesse alla vicenda in esame in modo completo e senza fermarsi di fronte a nessun ostacolo.

Il deputato BARGONE ritiene che la relazione che la Commissione si accinge ad approvare sia il modo migliore per rendere omaggio alla figura di alta moralità e professionalità di Giovanni Bonsignore. A suo avviso è opportuno che la relazione, che affronta con equilibrio le vicende connesse all'omicidio, sia approvata nella seduta odierna.

Il deputato LANZINGER condivide pienamente le linee della relazione in titolo e fa proprio il tono di indignazione morale con cui vengono descritti i fatti. La vicenda Bonsignore è legata - come ha affermato lo stesso procuratore della Repubblica di Palermo - ad una «pluralità di fatti»: per questo è necessario approfondire ulteriormente l'intera attività amministrativa posta in essere dal dottor Bonsignore.

Il deputato LO PORTO ritiene che la Commissione, nel corso della sua attività, non abbia sufficientemente approfondito il ruolo che l'ente regione esercita nella vita politica e amministrativa della Sicilia e conseguentemente l'intreccio tra affari, politica e criminalità che è sotteso ad esso. La relazione sul delitto Bonsignore può essere un'utile indicazione relativamente al livello di malgoverno e di corruzione che esiste nella Regione Sicilia.

Concorda pertanto con il contenuto della relazione stessa, anche se, a suo avviso, occorrerebbe sottolineare le responsabilità di chi ha diretto la Regione nel corso di questi ultimi anni e precisare che il caso Bonsignore rappresenta solo un esempio di un fenomeno molto più generale.

Il PRESIDENTE prende atto del generale consenso manifestato sulla relazione che ha illustrato e propone che essa sia approvata con le modifiche proposte nel corso della discussione.

Concordano i commissari presenti. Così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 17,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

«Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale» (3072), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

alla 11^a Commissione:

«Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica» (3071), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

266ª Seduta

Presidenza del senatore

CORTESE

indi del Presidente

ANDREATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 9,50.

Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 1ª Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che torna dalla Camera il provvedimento, già approvato dal Senato, in tema di provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace. Per quanto di competenza si deve far presente che la copertura è stata fatta slittare al 1992, con l'utilizzo dello specifico accantonamento previsto nella Tabella a) della finanziaria. Pertanto il provvedimento può essere assecurato, a condizione, come già avvenuto in casi analoghi, che la Commissione attenda la conclusione dell'*iter* della finanziaria per la sua approvazione definitiva.

Conclude proponendo la trasmissione di un parere favorevole condizionato all'approvazione della legge finanziaria.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Bortolami ed altri: Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197), approvato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 1ª Commissione. Conferma del precedente parere contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente CORTESE ricordando che dopo che la Commissione ha espresso, in data 4 luglio 1990 parere contrario ai sensi

dell'articolo 40 del Regolamento, facendo presente che il disegno di legge è volto ad addossare ad enti del settore pubblico allargato oneri senza la relativa copertura finanziaria, come prescritto dall'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, la Commissione affari costituzionali ha richiesto, in data 12 dicembre 1991 una revisione del parere, in base alla considerazione che lo Stato non eroga alcun finanziamento alle IPAB, nè il provvedimento comporta oneri a carico del bilancio degli enti locali, fatte salve le ipotesi di contribuzioni regionali alle IPAB che gestiscono scuole materne. Nel corso del dibattito svoltosi l'11 dicembre presso la 1^a Commissione è stato inoltre osservato che l'estensione agli amministratori delle IPAB dei benefici accordati agli amministratori degli enti locali per quanto attiene all'assenza dai luoghi di lavoro può far sorgere riserve. Infatti si tratta di un onere che, per i dipendenti pubblici, si riflette sulla spesa.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara contrario al provvedimento, in base alla considerazione che esso pone oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato contrastando con l'articolo 27 della legge 468.

Ugualmente contrario si dichiara il senatore SPOSETTI, facendo presente che si tratta di materia di competenza regionali e che in tal modo si gravano di oneri i comuni.

Anche il senatore DUJANY si dichiara contrario, osservando che la competenza in materia deve passare alle regioni.

Il presidente ANDREATTA ritiene che si potrebbe invitare la Commissione di merito a formulare diversamente il provvedimento, al fine di porre gli oneri in questione a carico delle IPAB, entro i limiti dell'1 per cento del loro bilancio.

Il relatore CORTESE fa presente che la situazione delle IPAB è assai variegata.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di non rivedere il precedente parere contrario.

Deputati Matulli ed altri: Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze (2820), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno.

Riferisce il senatore CORTESE osservando che il 16 ottobre era stata trasmessa una relazione tecnica vistata negativamente dal Tesoro. Successivamente la Commissione di merito ha inoltrato l'emendamento 6.1, che mira a risolvere i problemi in quantificazione dell'onere, rendendo indisponibili i posti delle qualifiche di provenienza, fino al riassorbimento del soprannumero. Tenendo conto che la finanziaria per

il 1992 reca un accantonamento relativo al provvedimento in esame, propone di trasmettere un parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, allo slittamento della spesa al 1992 e all'accoglimento dell'emendamento 6.1.

Il sottosegretario PAVAN concorda con tale proposta.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del relatore.

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il senatore CORTESE ricorda che il provvedimento è stato rinviato, al fine di ottenere dal ministero dell'università dati circa il motivo della presenza di una così alta mole di residui nel capitolo in questione e circa la *ratio* del comma 3 dell'articolo 5.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara favorevole al provvedimento.

Il senatore SPOSETTI ritiene che l'esame debba essere rinviato, non essendo pervenuti i dati richiesti.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Deputati Aniasi ed altri; Righi ed altri: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce favorevolmente il senatore CORTESE.

Dopo dichiarazione favorevole del sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Rifinanziamento delle legge 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale (3072), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il senatore CORTESE facendo presente che si tratta di un disegno di legge governativo proveniente dalla Camera dei deputati e volto a dettare una serie di misure a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale, prevedendo la possibilità di accensione di mutui negli

importi previsti dal fondo globale, che è appunto costruito come limite di impegno. Vengono tra l'altro utilizzati gli importi a legislazione vigente, al netto delle utilizzazioni già avvenute, importi che sono inferiori, per il 1993, rispetto al nuovo disegno di legge finanziaria.

Non sembrano pertanto sussistere problemi, se non per il fatto che, trattandosi di seconda (e molto probabilmente) ultima lettura, si tratta di decidere se attendere la definizione dell'*iter* della legge finanziaria relativamente agli accantonamenti per il 1992 e 1993.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, all'approvazione della legge finanziaria.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Scotti ed altri; Bianchini ed altri: Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del senatore CORTESE, favorevole il sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il senatore CORTESE ricordando che si tratta di disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, contenente disposizioni varie in tema di lavoro. La Commissione bilancio della Camera ha espresso un parere favorevole e il Servizio bilancio ha ritenuto adeguate le quantificazioni, ad eccezione dell'articolo 4, per il quale ha richiesto un chiarimento del Governo relativamente allo sgravio totale per le nuove assunzioni nel periodo 1º giugno-30 novembre 1991.

Passando all'esame delle singole norme, si deve ricordare che l'articolo 1 in tema di riconoscimento figurativo dei periodi previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti in comuni danneggiati da avversità atmosferiche vide già un parere contrario per mancanza di copertura, espresso dalla Commissione il 22 maggio 1991 sull'allora comma 3 dell'articolo 12 del disegno di legge n. 2817, il quale, rispetto al testo attuale poneva la condizione di un anno di anzianità e della prestazione di almeno 10, e non 5, giornate di lavoro nel corso del 1990. La copertura della norma in questione, valutata 2,5 miliardi, è posta a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge di riforma dell'INPS, con parziale utilizzo del contributo dello Stato. Poichè si tratta di un ulteriore ricorso, a fini di copertura, dell'articolo 37, occorrerebbe forse giungere a un chiarimento sulla questione.

L'articolo 2 verte in tema di durata di cariche, e non dovrebbe sollevare questioni di competenza, mentre l'articolo 3, che non risulta

quantificato nè coperto, ammette la compensazione di debiti contributivi di enti senza fini di lucro con crediti vantati nei confronti del servizio sanitario. La norma potrebbe avere effetti relativamente al fabbisogno.

L'articolo 4 determina la base retributiva sulla quale computare l'indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori italiani rimpatriati, estendendola anche ai rimpatriati dai paesi extracomunitari. L'articolo non prevede oneri: tuttavia occorre domandarsi se all'indennità sia corrisposto anche il precedente versamento dei contributi.

L'articolo 5 estende la disposizione in materia di sgravi contributivi ai lavoratori di imprese di navigazione. Salva la questione rilevata dal Servizio bilancio della Camera, occorre osservare, quanto alla copertura, che essa è tratta sul capitolo 3061 del Ministero della marina mercantile per il 1991. Pertanto, ove il provvedimento venisse approvato dopo il termine dell'esercizio finanziario, si porrebbe un problema di copertura e in ogni caso l'andamento della spesa prevede il raddoppio dell'onere nel secondo anno (1992): se si tratta di cifra iscritta in bilancio essa deve avere uno sviluppo lineare e non un incremento del genere. Si deve pertanto ritenere che la differenza tra la cifra contabilizzata nel secondo anno rispetto a quella del primo anno non sia adeguatamente coperta.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara favorevole al provvedimento. Nel merito fa presente che l'articolo 1 mira ad assicurare la continuità dei benefici già riconosciuti in materia previdenziale ai lavoratori agricoli; le risorse finanziarie sono individuate nell'ambito della quota che residua a seguito dell'approvazione della legge n. 223 del 1991 sul contributo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 910 del 1986. Quanto all'articolo 3, esso non comporta effetti negativi sul fabbisogno, trattandosi di partite compensative di esigua entità che si perfezionano nel corso dell'anno di gestione. L'articolo 4 si limita a definire la retribuzione da assumere alla base del calcolo per trattamenti per i quali è stato già versato il relativo contributo assicurativo. L'articolo 5 infine tiene conto della circostanza che per l'anno 1991 la disposizione prende in considerazione il solo secondo semestre.

Il senatore SPOSETTI si dichiara favorevole al provvedimento.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole.

Margheriti ed altri: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017)

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162)

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato della Sottocommissione. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Su proposta del senatore CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, all'introduzione di modifiche affinché ai commi 1 e 11 dell'articolo 16 si faccia riferimento, rispettivamente, alle

disposizioni normative e al capitolo di bilancio che già prevedono il Comitato ivi indicato, ovvero che all'articolo 31 si sopprimano le norme in base alle quali è già istituito il predetto comitato.

Deputati Russo Raffaele ed altri; Mensorio; Piccirillo; Nappi ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (2919), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CORTESE ricordando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati e volto ad istituire il tribunale ordinario di Nola: sono previste spese solo per il primo impianto, con copertura per il 1991 sugli accantonamenti di fondo globale del Ministero di grazia e giustizia.

Trattandosi di spese permanenti, la copertura dovrebbe avere lo stesso profilo anche perchè l'accantonamento di conto capitale non sussiste nel 1992. Si tratta poi di stabilire se far slittare o meno al 1992 la decorrenza del provvedimento (in questo caso però mancherebbe la copertura per la parte in conto capitale) e quindi la copertura finanziaria e in terzo luogo avere assicurazioni che in realtà la quantificazione degli oneri sia quella prospettata.

Il sottosegretario PAVAN osserva che non sono previsti oneri per le spese di funzionamento, in aggiunta a quelle del personale. Tale carenza vale anche per gli altri provvedimenti in tema di istituzione di nuovi tribunali.

Il senatore SPOSETTI fa presente che la nuova finanziaria prevede accantonamenti per la giustizia. Sarebbe comunque opportuno che la 2ª Commissione provvedesse a presentare emendamenti al fine di tener conto di tale circostanza.

Il presidente ANDREATTA ritiene che, allo stato attuale, sarebbe opportuno che il Tesoro operasse una valutazione relativamente agli oneri continuativi e alle possibili economie che potrebbero derivare dalla soppressione contestuale di altri tribunali nella medesima provincia.

Propone conclusivamente di rinviare l'esame del provvedimento in titolo, unitamente agli altri provvedimenti in analoga materia.

Concorda la Sottocommissione.

Salvato ed altri: Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (1675)

Guizzi: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2271)

Deputati Mastrantuono ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Su proposta del presidente ANDREATTA l'esame del provvedimento è rinviato in analogia con la deliberazione assunta per il disegno di legge n. 2919.

Deputati Curci e Mastrantuono; Gargani ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Su proposta del presidente ANDREATTA l'esame del provvedimento è rinviato in analogia con la deliberazione assunta per il disegno di legge n. 2919.

Cutrerà ed altri: Istituzione del tribunale di Legnano (3051)

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Su proposta del presidente ANDREATTA l'esame del provvedimento è rinviato in analogia con la deliberazione assunta per il disegno di legge n. 2919.

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097)

(Parere alla 12ª Commissione. Rimessione alla Commissione plenaria)

Il senatore SPOSETTI richiede, a nome del proprio Gruppo, la rimessione alla Commissione in sede plenaria del disegno di legge in titolo.

Prende atto la Sottocommissione e il provvedimento è rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 10,50.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Pecchioli ed altri: Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la normalizzazione delle campagne elettorali (3089): *parere favorevole*;

alla 5^a Commissione:

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Integrazione finanziaria della legge 1^a marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062): *parere favorevole*;

alla 8^a Commissione:

Deputati Aniasi ed altri; Righi ed altri: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale (3072), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 11^a Commissione:

Deputati Santoro ed altri; Zangheri ed altri; Borgoglio ed altri; Martinazzoli ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3098), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 12ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097): *parere favorevole*;

alla 13ª Commissione:

Margheriti ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780): *parere favorevole*;

Disposizioni in materia di risorse idriche (2968), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Deputati Ceruti ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Senesi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla sede plenaria;*

alla 11ª Commissione:

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Mora e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Ricciuti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

Disposizioni in materia di finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (3004-B): *parere di non opposizione*;

alla 7ª Commissione:

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969): *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 10ª Commissione:

Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, (1706-B): *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 11ª Commissione:

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica, approvato dalla Camera dei deputati, (3071): *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 13ª Commissione:

Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780): *rinvio dell'emissione del parere*;

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, approvato dalla Camera dei deputati (3061): *rinvio dell'emissione del parere*;

Disposizioni in materia di risorse idriche, approvato dalla Camera dei deputati (2968): *rinvio dell'emissione del parere*;

Disposizioni in materia di consorzi idraulici di terza categoria (3009): *rinvio dell'emissione del parere*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 9 e 15

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia (2906)
- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25).
- SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61).
- DIANA ed altri. - Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera dei deputati (375).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791).

- MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026).
- BOSSI. - Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3031).
- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati (3089).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060).
- LIBERTINI ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura (3084).

IV. Esame del disegno di legge:

- CASOLI ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3114).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- MURMURA. - Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputati SAPIENZA ed altri. - Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni (2937) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati BORTOLAMI ed altri. - Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOLDRINI ed altri. - Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

GIUSTIZIA (2ª)*Giovedì 19 dicembre 1991, ore 9**In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066).

II. Esame dei disegni di legge:

- CUTRERA ed altri. - Istituzione del Tribunale di Legnano (3051).
- GIUGNI ed altri. - Modifica della disciplina in materia di abilitazione alla professione di geometra (1136).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- CASOLI e GRECO. - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifica del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 (3073).
- Deputati RUSSO ed altri; MENSORIO; PICCIRILLO; NAPPI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati CURCI e MASTRANTUONO; GARGANI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati NICOTRA ed altri. - Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (3093) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CINQUE ed altri. - Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (615).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati MASTRANTUONO ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GUIZZI. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2271).
- SALVATO ed altri. - Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (1675).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Gover-

natori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (2963).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (2040).

DIFESA (4^a)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (nonchè delle petizioni, a questi attinenti, nn. 153 e 461 e dei voti regionali nn. 1, 37, 44, 64 e 120):

- Deputati AMODEO ed altri; CACCIA ed altri; FINCATO ed altri; FERRARI Marte ed altri; RODOTÀ ed altri; CAPECCHI ed altri; RONCHI ed altri; SALVOLDI ed altri; PIETRINI ed altri; RUSSO SPENA ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72).
- CECCATELLI ed altri. - Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo (248).
- BOATO e STRIK LIEVERS. - Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 9,30 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge (nonchè della petizione, a questo attinente, n. 464 e del voto regionale n. 140):

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097).
- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 10, 15,30 e 21

ALLE ORE 10 E 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (2565) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri*).
- Deputati ORSINI Gianfranco; SACCONI ed altri; STRUMENDO ed altri; BREDA. - Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 21

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).

- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
 - MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e cessione in proprietà degli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (2358).
- GIANOTTI ed altri. - Cessione in proprietà degli alloggi di servizio ASLS per il personale postelegrafonico (2857).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale.

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale (3072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati ANIASI ed altri; RIGHI ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 10,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'agricoltura di Acireale.

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge (nonchè dei voti regionali, a questo attinenti, nn. 112 e 115):
 - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341).
- II. Discussione del disegno di legge:
 - Deputati ROSINI ed altri. - Norme concernenti l'attività di acquacoltura (3079) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).
- MICOLINI ed altri. - Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162).

Esame di atti normativi comunitari

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti normativi comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune:

- Proposte di regolamento concernenti i seminativi (91/C 303/01-02-03) (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposte di regolamento concernenti le carni bovine (91/C 303/04-05-06) (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposte di regolamento concernenti le carni ovine e caprine (91/C 303/07-08) (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposta di regolamento concernente i semi di soia, di colza e di girasole (91/C 255/04) (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C 255 del 1° ottobre 1991).
- Proposte di regolamenti concernenti l'ambiente, le misure forestali nel settore agricolo, il prepensionamento in agricoltura (91/C 300/07-08-09) (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C 300 del 21 novembre 1991).

INDUSTRIA (10ª)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 9, 15,30 e 20

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/219/CEE, concernente il tenore di zolfo nei combustibili.
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/416/CEE, concernente il tenore di piombo nella benzina.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati SCOTTI ed altri; BIANCHINI ed altri. - Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GALEOTTI ed altri. - Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278).
- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).
- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).
- Fontana Elio. - Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651).
- BOATO. - Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416).
- PETRARA ed altri. - Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645).
- PETRARA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PETRARA ed altri. - Tutela delle terrecotte popolari (2644).
- ALIVERTI ed altri. - Norme per lo stoccaggio e la distribuzione di gas di petrolio liquefatti (2501).
- SALVI. - Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878).

III. Esame del disegno di legge:

- CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizioni dell'ingegner Gabriele Cagliari, presidente

dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), e del professor Francesco Pegoraro, della Scuola nazionale superiore di Pisa.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni sul servizio di mensa (2895).
- Misure urgenti in materia di occupazione (3082).
- ANGELONI ed altri. - Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di contributi INAIL (3004-bis) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge 3004*).
- Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati SANTORO ed altri; ZANGHERI ed altri; BORGOGGIO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri. - Nuove norme in materia di società cooperative (3098) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme (611).
- LIPARI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015).
- COVI ed altri. Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348).

- FILETTI ed altri. Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CEE 88/388 in materia di aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.
 - Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CEE 89/108 in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
 - Schema di regolamento per il recepimento della direttiva CEE 88/657 concernente i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 9 e 15

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780).
- Deputati DONAZZON ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2860) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati CERUTI ed altri. - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Disposizioni in materia di risorse idriche (2968) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CANNATA ed altri. - Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291).
- FILETTI ed altri. - Riordino generale del sistema idrico italiano (2385).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GEREMICCA ed altri. - Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- FABBRI ed altri. - Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio

1981 e marzo 1982 (2728-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728).*

- AZZARÀ ed altri. - Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876).*
 - BOATO ed altri. - Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033).*
 - GOLFARI e PATRIARCA. - Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034).
 - PETRARA ed altri. - Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107).
- e degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 431 e 437):

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
- BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).
- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio*

ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva 86/594/CEE in tema di limitazione del rumore prodotto dagli apparecchi domestici.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in tema di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva CEE n. 88/180, relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive CEE nn. 78/176, 82/883, 83/29 e 89/428, in materia di inquinamento provocato dal biossido di titanio.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva CEE n. 87/405, relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 19 dicembre 1991, ore 19

Comunicazioni del Governo

- Comunicazioni del Ministro del Tesoro sul Consiglio europeo di Maastricht.

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il primo semestre 1991 (*Doc. XCVII, n. 4*)

In sede consultiva

Esame dei seguenti disegni di legge:

- Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656).
 - Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).
-